

N. R.G. 5463/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
 sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente Relatore
dott. Angelo Mambriani	Giudice
dott. Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5463/2012** promossa da:

SNIA SPA IN A.S. (C.F. 00736220153), con il patrocinio dell'avv. DE NOVA GIORGIO e dell'avv. TREZZI ELISABETTA (TRZLBT83H50F205W) VIA P. COSSA, 2 20122 MILANO; MAFFEIS DANIELE GIOVANNI (MFFDLG68L01A794H) VIA GIOBERTI, 4 20123 MILANO; DELFINI FRANCESCO (DLFFNC64C10F205D) Viale Vittorio Veneto, 24 20124 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA PIETRO COSSA, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. DE NOVA GIORGIO

ATTORE/I

contro

UMBERTO ROSA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MARICONDA VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MARICONDA VINCENZO

CARLO CALLIERI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MAZZI FRANCESCO e dell'avv. TRINCHERA ANDREA (TRNNRM61L31L219P) CORSO MATTEOTTI, 30 10121 TORINO; VILLATA STEFANO ALBERTO (VLLSFN75C14B300L) VIA VISCONTI DI MODRONE, 21 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 30 10121 TORINO presso il difensore avv. MAZZI FRANCESCO

LUIGI VERDE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. TREVISAN DARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO 45 MILANO presso il difensore avv. TREVISAN DARIO

LEONARDO BOSSINI (C.F. BSSLRD39R07E738G), con il patrocinio dell'avv. MURDOLO GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DAVERIO, 6 MILANO presso il difensore avv. MURDOLO GIUSEPPE

GIORGIO CIRLA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. IANNACCONE GIUSEPPE



MILENA PIPERNO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. VOLONTERIO STEFANIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. VOLONTERIO STEFANIA

CLAUDIA COLOMBO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. VOLONTERIO STEFANIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. VOLONTERIO STEFANIA

CARLA COLOMBO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. VOLONTERIO STEFANIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. VOLONTERIO STEFANIA

ANDREA DINI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 10 20121 MILANO presso il difensore avv. COLOMBO LUIGI

EMILIO GNUTTI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. DINA PIERO e dell'avv. BOTTINI PAOLA (BTTPLA61H51F952W) VIA GUASTALLA, 15 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in Via Guastalla, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. DINA PIERO

PAOLO ALBERTO LAMBERTI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ZAMBELLI PAOLO e dell'avv. COCCHETTI GIULIA GIOVANNA (CCCGGV62P62F205E) VIA CARDUCCI, 15 20100 MILANO; FIRPO CESARA (FRPCSR63C53L872L) VIA CARDUCCI, 15 20123 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 15 20100 MILANO presso il difensore avv. ZAMBELLI PAOLO

MADDALENA CRISTINA PELLION DI PERSANO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GRECO MASSIMO VITTORIO e dell'avv. MISERERE PAOLO (MSRPLA65S18L219X) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO; , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 41/43 20121 MILANO presso il difensore avv. GRECO MASSIMO VITTORIO

BENEDETTA PININFARINA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GRECO MASSIMO VITTORIO e dell'avv. MISERERE PAOLO (MSRPLA65S18L219X) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO; , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 41/43 20121 MILANO presso il difensore avv. GRECO MASSIMO VITTORIO

SERGIO PININFARINA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GRECO MASSIMO VITTORIO e dell'avv. MISERERE PAOLO (MSRPLA65S18L219X) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO; , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 41/43 20121 MILANO presso il difensore avv. GRECO MASSIMO VITTORIO

LUCA PININFARINA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GRECO MASSIMO VITTORIO e dell'avv. MISERERE PAOLO (MSRPLA65S18L219X) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 41/43 20121 MILANO presso il difensore avv. GRECO MASSIMO VITTORIO

PATRIZIA PONTELLO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BERNAVA ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VERDI, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. BERNAVA ANDREA

ELISABETTA GIULIA PONTELLO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BERNAVA ANDREA e dell'avv. PASSERI STEFANO (PSSSFN81D26H501L) VIALE MONZA, 43 20125 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA VERDI, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. BERNAVA ANDREA

MARCO CLAUDIO VITALE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AMOROSO GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DAVERIO, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. AMOROSO GIUSEPPE

CARLO VANOLI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CAMOZZI FEDERICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. CAMOZZI FEDERICO

ANDREA MATTIUSSI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PETTINARI MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DURINI 15 20122 MILANO presso il difensore avv. PETTINARI MATTEO



GIOVANNI CONSORTE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. IANNACCONE GIUSEPPE

MAURIZIO DALLOCCHIO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. IANNACCONE GIUSEPPE

VINCENZO DE BUSTIS FIGAROLA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BAROCCI ANDREA e dell'avv. DALMARTELLO PAOLO (DLMPLA47D16F205N) VIA DELL'ANNUNCIATA, 23/4 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA, 23/4 20121 MILANO presso il difensore avv. BAROCCI ANDREA

MAURO GAMBARO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. IANNACCONE GIUSEPPE

TIBERIO LONATI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

PIER GIORGIO PRIMAVERA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PAVERI FONTANA FERRANTE e dell'avv. BENESSIA GAIA (BNSGAI69B50L219E) VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. PAVERI FONTANA FERRANTE

CLAUDIO PIERI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PAVERI FONTANA FERRANTE e dell'avv. BENESSIA GAIA (BNSGAI69B50L219E) VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. PAVERI FONTANA FERRANTE

GIANCARLO BERTI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. FRANCO MARCELLO e dell'avv. CLARIZIA GIORGIO (CLRGRG45T06H501D) VIA BORSIERI, 25 20159 MILANO; , elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 15 20123 MILANO presso il difensore avv. FRANCO MARCELLO

UGO RENATO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. FRANCO MARCELLO e dell'avv. LONGO ENRICO LUCA (LNGNCL77E09F205I) VIA CASTELBARCO, 22 20136 MILANO; VANZULLI PIETRO (VNZPTR78B18L682U) VIA UGO BASSI, 1 21049 TRADATE; , elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 15 20123 MILANO presso il difensore avv. FRANCO MARCELLO

ENRICO SCIO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PETTINARI MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DURINI 15 20122 MILANO presso il difensore avv. PETTINARI MATTEO

ITALO PASQUON (C.F.), con il patrocinio dell'avv. FRANCO MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 15 20123 MILANO presso il difensore avv. FRANCO MARCELLO

GIORGIO BAROSCO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AMBROSOLI MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE, 68 20121 MILANO presso il difensore avv. AMBROSOLI MATTEO

GIUSEPPE GUIZZI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MAZZONI ALBERTO e dell'avv. PAGNI ILARIA (PGNLRI64L65M059H) VIA VISCONTI DI MODRONE, 8/10 MILANO; CONSOLO CLAUDIO (CNSCLD55L24A794D) Largo Richini, 2 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 12 20121 MILANO presso il difensore avv. MAZZONI ALBERTO

ANTONIO ONORATO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MARIANI NERINO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CADORNA, 45 20090 OPERA presso il difensore avv. MARIANI NERINO

FRANCESCO BERTOLINI (C.F. BRTFNC55M15A944M), con il patrocinio dell'avv. TITI EROS e dell'avv. TASSELLI CARLO EMANUELE (TSSCLM80R23A944C) VIA DE' POETI, 8 40124 BOLOGNA; TEDESCHI EDOARDO (TDSDRD70R05F205A) CORSO PORTA VITTORIA, 9



20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DEI POETI 8 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TITI EROS

LUCA BURIGHEL (C.F. BRCLCU70B27L736U), con il patrocinio dell'avv. MARIANI NERINO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CADORNA, 45 20090 OPERA presso il difensore avv. MARIANI NERINO

GIORGIO RUFFONI (C.F. RFFGGRG46B04D284R), con il patrocinio dell'avv. MARIANI NERINO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CADORNA, 45 20090 OPERA presso il difensore avv. MARIANI NERINO

SERGIO CASONE (C.F. CSCSRG40M04H294W), con il patrocinio dell'avv. DRAGAGNA ELENA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PRIV. C. BATTISTI 2 20121 MILANO presso il difensore avv. DRAGAGNA ELENA

SALVATORE GAETANO ANTONIO SPINIELLO (C.F. SPNSVT51D26I754P), con il patrocinio dell'avv. DRAGAGNA ELENA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PRIV. C. BATTISTI 2 20121 MILANO presso il difensore avv. DRAGAGNA ELENA

NICOLETTA MINCATO (C.F. MNCNLT71R70I531A), con il patrocinio dell'avv. RICCI GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 8/10 20122 MILANO presso il difensore avv. RICCI GIOVANNI

FABIO MOSCA (C.F. MSCFBA72D22F205Y), con il patrocinio dell'avv. CAPORIZZI VALTER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. CAPORIZZI VALTER

AMBROGIO CACCIA DOMINIONI (C.F. CCCMRG46M27F712O), con il patrocinio dell'avv. FRAU GIOVANNI e dell'avv. GALLUZZO FRANCESCO (GLLFNC78S03F152M) PIAZZA S. ALESSANDRO, 6 20123 MILANO; , elettivamente domiciliato in PIAZZA SANT'ALESSANDRO, 6 MILANO presso il difensore avv. FRAU GIOVANNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (C.F. 00884060526), con il patrocinio dell'avv. PAVERI FONTANA FERRANTE e dell'avv. BENESSIA GAIA (BNSGAI69B50L219E) VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. PAVERI FONTANA FERRANTE

STEFANO BANDIERAMONTE (C.F. BNDSFN60E04F839P), con il patrocinio dell'avv. PIPERNO GIULIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. PIPERNO GIULIO

RAOUL FRANCESCO VITULO (C.F. VTLRLA53L03F205A), con il patrocinio dell'avv. GARIBOLDI MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. GARIBOLDI MATTEO

ALBERTO SESANA (C.F. SSNLRT64H06F205G), con il patrocinio dell'avv. AMBROSOLI MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE, 68 20121 MILANO presso il difensore avv. AMBROSOLI MATTEO

PIERANGELO LO MAGLIO (C.F. LMGPNG46L19D960O), con il patrocinio dell'avv. MAGNONI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO 26 20121 MILANO presso il difensore avv. MAGNONI STEFANO

MARCO SPADACINI (C.F. SPDRC38D22F205E), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. IANNACCONE GIUSEPPE

DILETTA SILVIA MARTINO (C.F. MRTDTT77S51F205T), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. IANNACCONE GIUSEPPE

FIAMMETTA MARTINO (C.F. MRTFMT81R52F205W), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. IANNACCONE GIUSEPPE



BRUNO LECCHI (C.F. LCCBRN50C07E591Q), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. IANNACCONE GIUSEPPE

GE CAPITAL INTERBANCA SPA (C.F. 00776620155), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. IANNACCONE GIUSEPPE

STEFANIA BETTONI (C.F. BTTSFN69B43B157F), con il patrocinio dell'avv. LUCHI FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. LUCHI FRANCESCA

MARIA CARLA BOTTINI (C.F. BTTMCR60L47E514E), con il patrocinio dell'avv. LUCHI FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. LUCHI FRANCESCA

MARCELLO DEL PRETE (C.F. DLPMCL65P17E986I), con il patrocinio dell'avv. LUCHI FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. LUCHI FRANCESCA

CESARE PIOVENE PORTO GODI (C.F. PVNCSR47B03F829P), con il patrocinio dell'avv. LUCHI FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. LUCHI FRANCESCA

CRISTIANO PROSERPIO (C.F. PRSCST75R14F205Y), con il patrocinio dell'avv. LUCHI FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. LUCHI FRANCESCA

MITTEL SPA (C.F. 00742640154), con il patrocinio dell'avv. BORLONE LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN DAMIANO, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. BORLONE LUIGI

ROMANO MARNIGA (C.F. MRNRMN60H13E738E), con il patrocinio dell'avv. MURDOLO GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DAVERIO, 6 MILANO presso il difensore avv. MURDOLO GIUSEPPE

BIOS SPA (C.F. 12762950157), con il patrocinio dell'avv. DISTEFANO ANTONIO e dell'avv. DEGLI OCCHI CESARE MASSIMO BONAVENTURA (DGLCRM51L14F205M) CORSO MATTEOTTI, 22 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in Via Manzoni, 9 20121 MILANO presso il difensore avv. DISTEFANO ANTONIO

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A. (C.F. 00284160371), con il patrocinio dell'avv. CASAMASSA FRANCESCO e dell'avv. ALLAVENA VITTORIO (LLVVTR65D30D969D) VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI 1 MILANO presso il difensore avv. CASAMASSA FRANCESCO

ANDREA VIERO (C.F. VRINDR64D07E970D), con il patrocinio dell'avv. CONTINI DAVIDE GIORGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 4 20121 MILANO presso il difensore avv. CONTINI DAVIDE GIORGIO

FRANCESCO LONATI (C.F. LNTFNC68D17B157Z), con il patrocinio dell'avv. CASCINI RAFFAELLA LUCIANA e dell'avv. ORIZIO MARCO (RZOMRC66D24B157Y) PIAZZA DELLA LOGGIA, 5 25121 BRESCIA; , elettivamente domiciliato in VIALE BEATRICE D'ESTE, 14 20100 MILANO presso il difensore avv. CASCINI RAFFAELLA LUCIANA

ADELE LONATI (C.F. LNTDLA72E45B157C), con il patrocinio dell'avv. CASCINI RAFFAELLA LUCIANA e dell'avv. ORIZIO MARCO (RZOMRC66D24B157Y) PIAZZA DELLA LOGGIA, 5 25121 BRESCIA; , elettivamente domiciliato in VIALE BEATRICE D'ESTE, 14 20100 MILANO presso il difensore avv. CASCINI RAFFAELLA LUCIANA

MATTEO LONATI (C.F. LNTMTT84P09B157Q), con il patrocinio dell'avv. CASCINI RAFFAELLA LUCIANA e dell'avv. ORIZIO MARCO (RZOMRC66D24B157Y) PIAZZA DELLA



LOGGIA, 5 25121 BRESCIA; , elettivamente domiciliato in VIALE BEATRICE D'ESTE, 14 20100 MILANO presso il difensore avv. CASCINI RAFFAELLA LUCIANA

CONVENUTI

GIOVANNI CONSORTE (C.F. CNSGNN48D16C632E) rappresentato e difeso dall'avv. IANNACCONI GIUSEPPE e dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. IANNACCONI GIUSEPPE

MAURIZIO DALLOCCHIO (C.F. DLLMRZ58D12F205U) rappresentato e difeso dall'avv. IANNACCONI GIUSEPPE e dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. IANNACCONI GIUSEPPE

GIORGIO CIRLA (C.F. CRLGRG40B29E444A) rappresentato e difeso dall'avv. IANNACCONI GIUSEPPE e dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. IANNACCONI GIUSEPPE

RECONTA ERNST E YOUNG (C.F. 00434000584) rappresentato e difeso dall'avv. SACCHI VERA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA WITTGENS, 6 20123 MILANO presso il difensore avv. SACCHI VERA

DE BUSTIS FIGAROLA (C.F. DBSVCN50L12H501Y) rappresentato e difeso dall'avv. BAROCCI ANDREA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA, 23/4 20121 MILANO presso il difensore avv. BAROCCI ANDREA

ONORATO ANTONIO (C.F. NRTNTN72A23L736K) rappresentato e difeso dall'avv. MARIANI NERINO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA VERRI, 33 20100 MILANO presso il difensore avv. MARIANI NERINO

BOSSINI LEONARDO (C.F. BSSLRD39R07E738G) rappresentato e difeso dall'avv. MURDOLO GIUSEPPE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA DAVERIO, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. MURDOLO GIUSEPPE

TIBERIO LONATI (C.F. LNTTBR44H27B091X) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

MADDALENA CRISTINA PELLION DI (C.F. PLLCST60H46L219K) rappresentato e difeso dall'avv. GRECO MASSIMO VITTORIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 41 20121 MILANO presso il difensore avv. GRECO MASSIMO VITTORIO

FABIO MOSCA (C.F. MSCFBA72D22F205Y) rappresentato e difeso dall'avv. CAPORIZZI VALTER e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. CAPORIZZI VALTER

AIG EUROPE (C.F. 08037550962) rappresentato e difeso dall'avv. MARINO DAVID MARIA e dell'avv. elettivamente domiciliato in GABRIO CASATI, 1 20123 MILANO presso il difensore avv. MARINO DAVID MARIA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (C.F. 00884060526) rappresentato e difeso dall'avv. PAVERI FONTANA FERRANTE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. PAVERI FONTANA FERRANTE

CLAUDIO PIERI (C.F. PRICLD51H06C608A) rappresentato e difeso dall'avv. PAVERI FONTANA FERRANTE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. PAVERI FONTANA FERRANTE

ZURICH INSURANCE (C.F. 05380900968) rappresentato e difeso dall'avv. DIFINO MATTEO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI 39 MILANO presso il difensore avv. DIFINO MATTEO

ASSICURATORI DEI LLOYDS (C.F. 07585850584) rappresentato e difeso dall'avv. BURESTI CECILIA e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN BABILA 1 MILANO presso il difensore avv. BURESTI CECILIA



VERDE LUIGI (C.F. VRDLGU34A15Z32Z) rappresentato e difeso dall'avv. **TREVISAN DARIO** e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO 45 MILANO presso il difensore avv. **TREVISAN DARIO**

MAURO GAMBARO (C.F. GMBMRA44H07F952A) rappresentato e difeso dall'avv. **IANNACCONI GIUSEPPE** e dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. **IANNACCONI GIUSEPPE**

MARIO IANNONE (C.F. NNNMRA49H08F138Y) rappresentato e difeso dall'avv. **MARIANI NERINO** e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA B. VERRI 33/6 20141 MILANO presso il difensore avv. **MARIANI NERINO**

PIER GIORGIO PRIMAVERA (C.F. PRMPGR39E26M082X) rappresentato e difeso dall'avv. **PAVERI FONTANA FERRANTE** e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. **PAVERI FONTANA FERRANTE**

BENEDETTA PININFARINA (C.F. PNNBDT86H43L219Y) rappresentato e difeso dall'avv. **GRECO MASSIMO VITTORIO** e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 41 20121 MILANO presso il difensore avv. **GRECO MASSIMO VITTORIO**

SERGIO PININFARINA (C.F. PNNSRG88H26L219L) rappresentato e difeso dall'avv. **GRECO MASSIMO VITTORIO** e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 41 20121 MILANO presso il difensore avv. **GRECO MASSIMO VITTORIO**

LUCA PININFARINA (C.F. PNNLCU93S26L219H) rappresentato e difeso dall'avv. **GRECO MASSIMO VITTORIO** e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 41 20121 MILANO presso il difensore avv. **GRECO MASSIMO VITTORIO**

ASSICURATORI LLOYD'S (C.F. 07585850584) rappresentato e difeso dall'avv. **BASSI GIOVANNI** e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA CROCEFISSO, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. **BASSI GIOVANNI**

ANDREA LONATI (C.F. LNTNDR70L15B157W) rappresentato e difeso dall'avv. **CASCINI RAFFAELLA LUCIANA** e dell'avv. **ORIZIO MARCO** (RZOMRC66D24B157Y) PIAZZA DELLA LOGGIA, 5 25121 BRESCIA; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. **CASCINI RAFFAELLA LUCIANA**

TERZI CHIAMATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (C.F. 80188210589), in persona del Ministro pro tempore,

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80207790587), in persona del Ministro pro tempore,

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato di Milano (C.F. 97021490152), presso i cui uffici in Via Freguglia 1, Milano hanno domicilio legale.

INTERVENIENTI

CONCLUSIONI

Le parti (come da atti depositati) hanno concluso come di seguito;



PARTE ATTRICE**IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE**

- **disattesa** ogni avversaria istanza di riunione alla causa R.G. 5148/2012 pendente dinanzi all'Ill.mo Tribunale di Milano;
- **disattesa** ogni avversaria istanza di sospensione del presente processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia di cui al procedimento R.G. 5148/2012 pendente dinanzi all'Ill.mo Tribunale di Milano;
- **disattesa** ogni avversaria eccezione di prescrizione;
- **disposta**, ove ritenuto, la sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la **prima condotta** e la **quinta condotta**, previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ., in attesa dell'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015);

NEL MERITO:

1.1) condannare **il prof. Umberto Rosa**, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (**seconda condotta e terza condotta**);

B-1) Euro 189.197.000,00 o Euro 29.205.849,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (**seconda condotta e terza condotta**) o

B-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale, Euro 18.744.000,00 o Euro 29.205.849,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (**terza condotta e quarta condotta**) o

B-3) in ulteriore subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale e/o dopo la perdita del capitale sociale, Euro 11.348.728,44 (**sesta condotta**) e/o Euro 3.597.977 (**settima condotta**), l'uno e l'altro importo con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione



monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

C) l'ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore del realizzo dei cespiti ed all'immagine e al marchio di Snia (**seconda condotta**);

1.2) condannare il prof. Umberto Rosa:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la **prima condotta** e la **quinta condotta** - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015), e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi



dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

2.1) condannare il **dott. Carlo Callieri**, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B-1) Euro 193.338.000,00 o Euro 17.008.265,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta e terza condotta*) o

B-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale, Euro 22.885.000,00 o Euro 17.008.265,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta e quarta condotta*) o

B-3) in ulteriore subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale e/o dopo la perdita del capitale sociale, Euro 3.500.000,00 (*settima condotta*), con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

C) l'ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore del realizzo dei cespiti ed all'immagine e al marchio di Snia (*seconda condotta*);

2.2) condannare il **dott. Carlo Callieri**:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14



– Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all’esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all’udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)** – nella presente sede, anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

3) condannare il dott. Luigi Verde:

1) in via principale: al pagamento dell’importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell’accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all’esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all’udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14



– Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all’esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all’udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)** – nella presente sede, anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

4.1) condannare il signor Leonardo Bossini, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B-1) Euro 173.426.000,00 o Euro 7.360.782,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta e terza condotta*) o

B-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell’attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale, Euro 2.973.000,00 o Euro 7.360.782,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi



legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (**terza condotta e quarta condotta**) o

B-3) in ulteriore subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale e/o dopo la perdita del capitale sociale, Euro 3.597.977 (**settima condotta**), con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

C) l'ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore del realizzo dei cespiti ed all'immagine e al marchio di Snia (**seconda condotta**);

4.2) condannare il signor Leonardo Bossini:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la **prima condotta** e la **quinta condotta** - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare



condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

5.1) condannare il signor Giorgio Cirila, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B) l'ulteriore importo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta e terza condotta*);

C) l'ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore del realizzo dei cespiti ed all'immagine e al marchio di Snia (*seconda condotta*);

5.2) condannare il signor Giorgio Cirila:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;



D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

6.1) condannare la signora Milena Piperno, la signora Claudia Colombo e la signora Carla Colombo, in via tra loro solidale previa declaratoria della responsabilità già in capo al dott. Umberto Colombo, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B) Euro 170.453.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta e terza condotta*);

C) l'ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore del realizzo dei cespiti ed all'immagine e al marchio di Snia (*seconda condotta*);

6.2) condannare la signora Milena Piperno, la signora Claudia Colombo e la signora Carla Colombo, in via tra loro solidale:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia



riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

7) condannare il dott. Andrea Dini:

1) in via principale: al pagamento dell'importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia



riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella

sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)** – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

8.1) condannare il dott. Emilio Gnutti, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:



A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (**seconda condotta e terza condotta**);

B) l'ulteriore importo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (**seconda condotta e terza condotta**);

C) l'ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore del realizzo dei cespiti ed all'immagine e al marchio di Snia (**seconda condotta**);

8.2) condannare il dott. Emilio Gnutti:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la **prima condotta** e la **quinta condotta** - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia



(R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)** – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

9) condannare il dott. Paolo Alberto Lamberti:

1) in via principale: al pagamento dell'importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia



(R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e (iv) alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

10.1) condannare la signora Maddalena Cristina Pellion di Persano, la signora Benedetta Pininfarina, il signor Sergio Pininfarina, il signor Luca Pininfarina, in via tra loro solidale, previa declaratoria della responsabilità già in capo all'ing. Andrea Pininfarina, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B) l'ulteriore importo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta e terza condotta*);

C) l'ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore del realizzo dei cespiti ed all'immagine e al marchio di Snia (*seconda condotta*);

10.2) condannare la signora Maddalena Cristina Pellion di Persano, la signora Benedetta Pininfarina, il signor Sergio Pininfarina, il signor Luca Pininfarina, in via tra loro solidale:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti (i) alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), (ii) alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), (iii) alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di



Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)** – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

11) condannare la signora Patrizia Pontello e la signora Elisabetta Giulia Pontello in via tra loro solidale

1) in via principale: al pagamento dell'importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del



Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)** – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

12.1) condannare il prof. Marco Claudio Vitale, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B) l'ulteriore importo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta e terza condotta*);

C) l'ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore



del realizzo dei cespiti ed all'immagine e al marchio di Snia (*seconda condotta*);

12.2) condannare il prof. Marco Claudio Vitale:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod.

proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente



pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

13.1) condannare l'ing. Carlo Vanoli, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 2.973.000,00 o Euro 7.360.782,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta e quarta condotta*) o

A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, Euro 3.500.000,00 (*settima condotta*), con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

13.2) condannare l'ing. Carlo Vanoli:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla



domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

14.1) condannare il dott. Andrea Mattiussi, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 10.646.000,00 o Euro 32.273.493,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta e quarta condotta*) o

A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, Euro 11.348.728,44 (*sesta condotta*) e/o Euro 3.597.977 (*settima condotta*), l'uno e l'altro importo con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

14.2) condannare il dott. Andrea Mattiussi:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc.



civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all’udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta e quinta condotta*);

15.1) condannare il dott. Giovanni Consorte, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B) l’ulteriore importo da determinarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta e terza condotta*);

C) l’ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore del realizzo dei cespiti ed all’immagine e al marchio di Snia (*seconda condotta*);

15.2) condannare il dott. Giovanni Consorte:

D-1) in via principale: al pagamento dell’ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell’accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all’esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione,



inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**– nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

16.1) condannare il prof. Maurizio Dallochio, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B-1) Euro 173.426.000,00 o Euro 7.360.782,00, o la diversa somma che sarà quantificata



in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (**seconda condotta e terza condotta**) o

B-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale, Euro 2.973.000,00 o Euro 7.360.782,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (**terza condotta e quarta condotta**) o

B-3) in ulteriore subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale e/o dopo la perdita del capitale sociale, Euro 3.500.000,00 (**settima condotta**), con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

C) l'ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore del realizzo dei cespiti ed all'immagine e al marchio di Snia (**seconda condotta**);

16.2) condannare il prof. Maurizio Dallochio:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la **prima condotta** e la **quinta condotta** - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero



dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

17) condannare l'ing. Vincenzo De Bustis Figarola:

1) in via principale: al pagamento dell'importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero



dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

18.1) condannare **il dott. Mauro Gambaro**, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B) Euro 170.453.000,00 o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta e terza condotta*);

C) l'ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore del realizzo dei cespiti ed all'immagine e al marchio di Snia (*seconda condotta*);

18.2) condannare **il dott. Mauro Gambaro**:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato



rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

19.1) condannare il signor Francesco Lonati, il signor Andrea Lonati, la signora Adele Lonati ed il signor Matteo Lonati, in via tra loro solidale, previa declaratoria della responsabilità già in capo al dott. Tiberio Lonati, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B-1) Euro 173.426.000,00 o Euro 7.360.782,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo



effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (**seconda condotta e terza condotta**) o B-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale, Euro 2.973.000,00 o Euro 7.360.782,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (**terza condotta e quarta condotta**) o

B-3) in ulteriore subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale e/o dopo la perdita del capitale sociale, Euro 3.500.000,00 (**settima condotta**), con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

C) l'ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore del realizzo dei cespiti ed all'immagine e al marchio di Snia (**seconda condotta**);

19.2) condannare il signor Francesco Lonati, il signor Andrea Lonati, la signora Adele Lonati ed il signor Matteo Lonati, in via tra loro solidale:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la **prima condotta** e la **quinta condotta** - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del



Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

20.1) condannare il dott. Pier Giorgio Primavera, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) l'importo da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B) l'ulteriore importo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta e terza condotta*);

C) l'ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore del realizzo dei cespiti ed all'immagine e al marchio di Snia (*seconda condotta*);

20.2) condannare il dott. Pier Giorgio Primavera:

1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di



ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all’esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all’udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

21) condannare il dott. Claudio Pieri:

1) in via principale: al pagamento dell’importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell’accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all’esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all’udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di



ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all’esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all’udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

22.1) condannare l’ing. Giancarlo Berti, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 189.197.000,00 o Euro 29.205.849,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta* e *quarta condotta*) o

A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, Euro 11.348.728,44 (*sesta condotta*) e/o Euro 3.597.977 (*settima condotta*), l’uno e l’altro importo con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

22.2) condannare l’ing. Giancarlo Berti:

B-1) in via principale: al pagamento dell’ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell’art. 295 cod.



proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

23.1) condannare il prof. Renato Ugo, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 189.197.000,00 o Euro 29.205.849,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in



ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta e quarta condotta*) o A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, Euro 11.348.728,44 (*sesta condotta*) e/o Euro 3.597.977,99 (*settima condotta*), l'uno e l'altro importo con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

23.2) condannare il prof. Renato Ugo:

B-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di



una consulenza tecnica d'ufficio;

B-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

24.1) condannare **il dott. Enrico Scio**, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 34.003.000,00 o Euro 9.647.482,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta* e *quarta condotta*) o

A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, Euro 11.348.728,44 (*sesta condotta*) e/o Euro 97.977,99 (*settima condotta*), l'uno e l'altro importo con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

24.2) condannare **il dott. Enrico Scio**:

B-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G.



71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015),

(ii) alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

25.1) condannare il prof. Italo Pasquon, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 21.845.067,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta e quarta condotta*) o

A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, Euro 11.348.728,44 (*sesta condotta*) e/o Euro 97.977,99 (*settima condotta*), l'uno e l'altro importo con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

25.2) condannare il prof. Italo Pasquon:

B-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di



Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta e quinta condotta*);

26.1) condannare il dott. Giorgio Barosco, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 12.876.382,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta e quarta condotta*) o

A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, Euro 97.977,99 (*settima condotta*) e/o Euro 696.888,00, l'uno e l'altro importo con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

26.2) condannare il dott. Giorgio Barosco:

B-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia



riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente - dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) - nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

27.1) condannare il prof. Giuseppe Guizzi, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:



A-1) Euro 7.970.235,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (**terza condotta e quarta condotta**) o

A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, Euro 97.977,99 (**settima condotta**), con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

27.2) condannare il prof. Giuseppe Guizzi:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la **prima condotta** e la **quinta condotta** - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub



(i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

28.1) condannare **il dott. Antonio Onorato**, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 4.141.000,00 o Euro 7.973.791,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta* e *quarta condotta*) o

A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, Euro 696.800,00 (*ottava condotta*), con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

28.2) condannare **il dott. Antonio Onorato**:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G.



71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015),

(ii) alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviata all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

29.1) condannare il dott. Stefano Bandieramonte, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 3.067.644,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta* e *quarta condotta*);

29.2) condannare il dott. Stefano Bandieramonte:

B-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviata all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di



bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

30) condannare il dott. Francesco Bertolini:

1) in via principale: al pagamento dell'importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di



bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

31) condannare il dott. Ambrogio Caccia Dominioni:

1) in via principale: al pagamento dell'importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di



bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

32.1) condannare l'ing. Fabio Mosca, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 4.141.000,00 o Euro 7.973.791,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta* e *quarta condotta*) o

A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, Euro 696.800,00 (*ottava condotta*), con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

32.2) condannare l'ing. Fabio Mosca:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione,



inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)** – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

33) condannare il dott. Andrea Viero:

1) in via principale: al pagamento dell'importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione,



inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all’udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015) in ogni caso tenuto anche conto, all’esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all’udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)** – nella presente sede, anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

34.1) condannare il dott. Luca Burighel, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 12.239.000,00 o Euro 4.906.147,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta* e *quarta condotta*) o



A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, Euro 696.800,00 (*ottava condotta*), con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

34.2) condannare il dott. Luca Burighel:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via



condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

35.1) condannare l'**avv. Nicoletta Mincato**, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 12.239.000,00 o Euro 4.906.147,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta* e *quarta condotta*) o

A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, Euro 696.800,00 (*ottava condotta*), con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

35.2) condannare l'**avv. Nicoletta Mincato**:

B-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di



ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta e quinta condotta*);

36.1) condannare il dott. Giorgio Ruffoni, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 12.239.000,00 o Euro 4.906.147,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta e quarta condotta*) o

A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, Euro 696.800,00 (*ottava condotta*), con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

36.2) condannare il dott. Giorgio Ruffoni:

B-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato



nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;
 B-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

37.1) condannare il dott. Alberto Sesana, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 12.239.000,00 o Euro 4.906.147,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta* e *quarta condotta*) o

A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, Euro 696.800,00 (*ottava condotta*), con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

37.2) condannare il dott. Alberto Sesana:

B-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 –



Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente - dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) - nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

38.1) condannare la signora Diletta Silvia Martino e la signora Fiammetta Martino, in via tra loro solidale, previa declaratoria della loro responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);



B-1) Euro 181.099.000,00 o Euro 29.205.849,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (**seconda condotta e terza condotta**) o

B-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale, Euro 10.646.000,00 o Euro 29.205.849,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (**terza condotta e quarta condotta**) o

B-3) in ulteriore subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale e/o dopo la perdita del capitale sociale, Euro 11.348.728,44 (**sesta condotta**) e/o Euro 3.597.977 (**settima condotta**), l'uno e l'altro importo con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

C) l'ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore del realizzo dei cespiti ed all'immagine e al marchio di Snia (**seconda condotta**);

38.2) condannare la signora Diletta Silvia Martino e la signora Fiammetta Martino, in via tra loro solidale:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la **prima condotta** e la **quinta condotta** - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi

dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di



cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

39) condannare il dott. Sergio Cascone:

1) in via principale: al pagamento dell'importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di -bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di



cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

40) condannare il dott. Salvatore Gaetano Antonio Spiniello:

1) in via principale: al pagamento dell'importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di



cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

41.1) condannare **il dott. Marco Spadacini**, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B-1) Euro 189.197.000,00 o Euro 29.205.849,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta e terza condotta*) o

B-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale, Euro 18.744.000,00 o Euro 29.205.849,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta e quarta condotta*) o

B-3) in ulteriore subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale e/o dopo la perdita del capitale sociale, Euro 11.348.728,44 (*sesta condotta*) e/o Euro 3.597.977 (*settima condotta*), l'uno e l'altro importo con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

C) l'ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della



rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore del realizzo dei cespiti ed all'immagine e al marchio di Snia (*seconda condotta*);

41.2) condannare il dott. Marco Spadacini:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella



presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

42.1) condannare il dott. Raoul Francesco Vitulo, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B-1) Euro 189.197.000,00 o Euro 29.205.849,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta e terza condotta*) o

B-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale, Euro 18.744.000,00 o Euro 29.205.849,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta e quarta condotta*) o

B-3) in ulteriore subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale e/o dopo la perdita del capitale sociale, Euro 11.348.728,44 (*sesta condotta*) e/o Euro 3.597.977 (*settima condotta*), l'uno e l'altro importo con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

C) l'ulteriore importo, che sarà quantificato in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., maggiorato degli interessi legali anche anatocistici e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da minor valore del realizzo dei cespiti ed all'immagine e al marchio di Snia (*seconda condotta*);

42.2) condannare il dott. Raoul Francesco Vitulo:

D-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di



Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

D-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

43.1) condannare il dott. Cesare Piovene Porto Godi, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 4.141.000,00 o Euro 7.973.791,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta* e *quarta condotta*) o

A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, Euro 696.800,00 (*ottava condotta*), l'uno e l'altro importo con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

43.2) condannare il dott. Cesare Piovene Porto Godi:

C-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della



definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all’udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all’esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

C-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all’udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

C-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)** – nella presente sede, anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*)”

44.1) condannare il dott. Cristiano Proserpio, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 2.232.000,00 o Euro 7.509.191,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del



capitale sociale (*terza condotta e quarta condotta*);

44.2) condannare il dott. Cristiano Proserpio:

B-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di



condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

45.1) condannare **la dott.ssa Maria Carla Bottini**, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 3.067.644,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*quarta condotta*);

45.2) condannare **la dott.ssa Maria Carla Bottini**:

B-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di



una consulenza tecnica d'ufficio;

B-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

46.1) condannare **il dott. Marcello Del Prete**, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 4.441.547,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta* e *quarta condotta*);

46.2) condannare **il dott. Marcello Del Prete**:

B-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di



ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

B-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*prima condotta* e *quinta condotta*);

47.1) condannare il dott. Ludovico Tommaseo Ponzetta, contumace, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 1.909.000,00 o Euro 384.600,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*terza condotta* e *quarta condotta*) o

A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita capitale sociale, Euro 696.800,00 (*ottava condotta*), l'uno e l'altro importo con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

47.2) condannare il dott. Ludovico Tommaseo Ponzetta, contumace:

1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato



nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)** – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

48.1) condannare la dott.ssa Stefania Bettoni, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 80.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*quarta condotta*);

48.2) condannare la dott.ssa Stefania Bettoni:

1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del



Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)** – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

49.1) condannare il dott. Pierangelo Lo Maglio, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A-1) Euro 12.239.000,00 o Euro 464.600,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale (*quarta condotta*) o

A-2) in subordine, per il caso in cui non fosse accertata la responsabilità per la continuazione dell'attività sociale dopo la perdita capitale sociale, Euro 696.800,00 (*ottava condotta*), l'uno e l'altro importo con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

49.2) condannare il dott. Pierangelo Lo Maglio:

1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia



riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

50.1) condannare **Bios S.p.A.**, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:



A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (**seconda condotta e terza condotta**);

B) l'ulteriore importo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (**seconda condotta**);

50.2) condannare Bios S.p.A.:

C-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la **prima condotta** e la **quinta condotta** - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

C-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 - Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub



(i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

C-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

51.1) condannare il dott. Bruno Lecchi, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B) l'ulteriore importo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta*);

51.2) condannare il dott. Bruno Lecchi:

C-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

C-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G.



71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015),

(ii) alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviata all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

C-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

52.1) condannare il dott. Romano Marniga, previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B) l'ulteriore importo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta*);

52.2) condannare il dott. Romano Marniga:

C-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviata all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14



– Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all’esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

C-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all’udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

C-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

53.1) condannare Mittel S.p.A., previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B) l’ulteriore importo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta*);

53.2) condannare Mittel S.p.A.:

C-1) in via principale: al pagamento dell’ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause



ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

C-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

C-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

54.1) condannare GE Capital S.p.A., previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà



quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (**seconda condotta e terza condotta**);

B) l'ulteriore importo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (**seconda condotta**);

54.2) condannare GE Capital S.p.A.:

C-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la **prima condotta** e la **quinta condotta** - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

C-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)**, danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di



una consulenza tecnica d'ufficio;

C-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

55.1) condannare Monte dei Paschi di Siena S.p.A., previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B) l'ulteriore importo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta*);

55.2) condannare Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:

C-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all'esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

C-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015),



(ii) alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), (iii) alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e (iv) alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio;

C-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

56.1) condannare Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. – Unipol S.p.A., previa declaratoria della sua responsabilità, occorrendo con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento a favore di Snia S.p.A. in a.s. dei seguenti importi:

A) Euro 572.000.000,00 o Euro 388.000.000,00, o la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di danno istantaneo da scissione distrattiva, con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo (*seconda condotta e terza condotta*);

B) l'ulteriore importo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso con gli interessi legali anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale (*seconda condotta*);

56.2) condannare Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. – Unipol S.p.A.:

C-1) in via principale: al pagamento dell'ulteriore importo che sarà quantificato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in dipendenza della quantificazione che sia riconosciuta nelle competenti sedi, e così in particolare - previa separazione delle cause ai sensi dell'art. 104, comma 2 cod. proc. civ. e sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. del solo processo avente ad oggetto la *prima condotta* e la *quinta condotta* - nella sede dell'accertamento del passivo di Caffaro e del passivo di Snia ed all'esito della definizione dei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, inerenti (i) alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all'udienza del 15 dicembre 2015), (ii) alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all'udienza in data 25 maggio 2015), (iii) alle domande di ammissione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e (iv) alla domanda di



ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015); in ogni caso tenuto anche conto, all’esito della sospensione, del danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle sopra citate domande di ammissione, come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

C-2) in via subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., previo accertamento della responsabilità nella presente sede pronunciare condanna, in via condizionata nella misura di cui agli accertamenti che saranno pronunciati in via definitiva nei procedimenti, anche di impugnazione e/o opposizione e/o revocazione, di cui, rispettivamente, **(i)** alle domande di ammissione di Caffaro al passivo di Snia (R.G. 71035/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 15 dicembre 2015), **(ii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Caffaro (R.G. 5403/2011 e R.G. 5404/2011 - Tribunale di Udine, allo stato rinviate all’udienza in data 25 maggio 2015), **(iii)** alle domande di ammissione del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Economia, del Commissario della Laguna di Grado e Marano e del Commissario del Fiume Sacco al passivo di Snia (R.G. 70240/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata al 12 gennaio 2016, e **(iv)** alla domanda di ammissione di Caffaro Chimica al passivo di Snia (R.G. 71034/14 – Tribunale di Milano, allo stato rinviata all’udienza del 24 novembre 2015) e pronunciare condanna al pagamento non condizionata per ciò che concerne il danno consistente negli oneri, tra cui quelli di bonifica, non dipendenti dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv), danno come quantificato nel presente giudizio anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio;

C-3) in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non si provvedesse alla separazione ai sensi dell’art. 104, comma 2 cod. proc. civ. ed alla sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., e non fosse accolta la domanda di condanna in via condizionata, accertare la responsabilità e quantificare il danno, in ogni sua componente – dipendente o indipendente dalle domande di ammissione sub (i), (ii), (iii) e (iv) – nella presente sede, anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio e con conseguente pronuncia di condanna integralmente non condizionata (*quinta condotta*);

- **dichiarare integralmente inammissibili e per l’effetto respingere**, perché infondate in fatto e in diritto, le deduzioni, di merito ed istruttorie, le eccezioni e le difese di ciascuna delle parti convenute:



INTERVENIENTI:

Voglia il Tribunale adito, *contrariis reiectis*, accogliere le domande proposte dalla parte attrice SNIA s.p.a. in A.S.. Vinte le spese di lite.

CONVENUTI:**BIOS**

- 1.- in via preliminare, disporre, occorrendo, la separazione ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c. della causa promossa da Snia s.p.a. in amministrazione straordinaria nei confronti di Bios s.p.a. da tutte quelle cumulativamente promosse dalla Procedura nei confronti degli altri convenuti nel presente giudizio che richiedessero lo svolgimento di attività istruttoria;
- 2.- nel merito, in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o, comunque, infondato, l'intervento effettuato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 4 novembre 2013;
- 3.- nel merito, in via principale, - previa (in via del tutto subordinata) eventuale sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in relazione a quanto esposto nel paragrafo VII.2 della comparsa di risposta depositata da Bios s.p.a. in data 31 ottobre 2012 - dichiarare inammissibili, anche in riferimento alla novità di alcune di esse rispetto alle originarie domande così come formulate nell'atto di citazione, o, comunque, infondate e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte nel presente giudizio da Snia s.p.a. in amministrazione straordinaria nei confronti di Bios s.p.a., nonché quelle svolte da Reconta Ernst & Young s.p.a. nei confronti della medesima Bios s.p.a.;
- 4.- nel merito, in via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate dalla Procedura nei confronti di Bios s.p.a., previo rigetto delle domande ed eccezioni tutte formulate da Reconta Ernst & Young s.p.a., accertare e dichiarare la responsabilità di Reconta Ernst & Young s.p.a. in solido con Bios s.p.a. e con gli altri convenuti, dei danni subiti da Snia s.p.a. in amministrazione straordinaria in conseguenza dei fatti per cui è causa e, per l'effetto, previa individuazione della quota interna di responsabilità di Reconta Ernst & Young s.p.a., condannarla, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere direttamente alla Procedura o, in subordine, a Bios s.p.a. l'importo corrispondente alla quota di responsabilità imputabile a Reconta Ernst & Young s.p.a.;
- 5.- in via istruttoria, respingere tutte le istanze istruttorie formulate dalla Procedura;
- 6.- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio

MITTEL

- previa sospensione della presente causa in attesa che sia definita quella coeva tra l'attrice, il Ministero dell'Ambiente, il Commissario all'Emergenza della Laguna e Sorin S.p.A. avanti all'intestato Tribunale di Milano nella quale l'Amministrazione Straordinaria della SNIA S.p.A. ha chiesto di "*accertare e dichiarare che Sorin S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è condebitrice solidale e illimitata, o in subordine limitata entro l'importo di Euro 572.082.455,00 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*".
- accertare e dichiarare la mancanza di interesse all'azione e di legittimazione attiva dell'attrice nei confronti di Mittel S.p.A., nonché accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima società ovvero la carenza della sua legittimazione passiva all'odierno processo;
- in subordine, dichiarare prescritta ogni domanda nei confronti di Mittel S.p.A.;
- in ulteriore subordine, respingere con miglior formula ogni domanda nei confronti di Mittel S.p.A. siccome infondata in fatto ed in diritto e per tutti i motivi indicati in comparsa e nei successivi atti depositati, anche previo incidentale accertamento - in quanto necessario:



- 1) della mancanza di legittimazione attiva dell'attrice nei confronti di Sorin,
- 2) della prescrizione e/o decadenza, per i motivi esposti nella narrativa degli atti difensivi dell'odierna convenuta, di ogni diritto verso SNIA S.p.A. dei creditori di Caffaro del tempo della scissione,
- 3) della prescrizione e/o decadenza, per i motivi esposti nella narrativa degli atti difensivi dell'odierna convenuta, di ogni diritto dei creditori di Caffaro verso SNIA per eventuali pretese per la contestata qualità di unico azionista non denunziato;
- 4) della prescrizione e mancanza di prova di esistenza e riferibilità di ogni diritto circa il danno ambientale anche per concorso in esso dello stesso Stato Italiano;
- 5) della mancanza di solidarietà.

- in estremo subordine, nella non creduta ipotesi in cui si ravvisasse qualsivoglia responsabilità o soccombenza economica in capo alla comparente Mittel S.p.A., per i motivi tutti indicati nella narrativa in atti e nel precedente atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato in data 14 febbraio 13, dichiarare tenuta e condannare Reconta Ernst & Young S.p.A., già con sede legale in Roma, via G.D. Romagnosi n. 18/A, ed oggi con sede in Roma, via Po 32, P. IVA 00891231003, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, a tenere indenne e manlevare l'esponente da ogni pretesa fosse riconosciuta all'Amministrazione Straordinaria di SNIA S.p.A. condannando Reconta Ernst & Young S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, a pagare a Mittel S.p.A. ogni somma quest'ultima fosse condannata a pagare all'attrice.

- inoltre, in estremo subordine, nella non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile alla presente fattispecie il D.Lgs. n. 39/2010 e in particolar modo l'art. 15, terzo comma, ritenuta ammissibile e rilevante la questione di legittimità costituzionale come esposta in atti, sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti di causa alla Corte Costituzionale per sentir dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 47, n. 1 della Costituzione, dell'art. 15, terzo comma del D.Lgs. n. 39/2010 nella parte in cui dispone che l'azione di risarcimento danni svolta nei confronti della società di revisione legale da parte o della società revisionata, o dei suoi soci o dei terzi – qual è quest'ultima la posizione di fatto dell'Esponente Mittel S.p.A. nei confronti di Reconta – si prescrive nel termine di cinque anni decorrente “(...) *dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento danni*”.

- inoltre, in estremo subordine, nella non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile alla presente fattispecie il D.Lgs. n. 39/2010 e in particolar modo l'art. 15, terzo comma, ritenuta ammissibile e rilevante la questione di legittimità comunitaria come esposta in atti da Mittel, sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti di causa alla Corte di Giustizia per sentir dichiarata l'illegittimità dell'art. 15, terzo comma del D.Lgs. n. 39/2010 nella parte in cui dispone che l'azione di risarcimento danni svolta nei confronti della società di revisione legale da parte o della società revisionata, o dei suoi soci o dei terzi – qual è quest'ultima la posizione di fatto dell'Esponente Mittel S.p.A. nei confronti di Reconta – si prescrive nel termine di cinque anni decorrente “(...) *dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento danni*”, ciò ai sensi degli articoli 20, 36 e 38 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 65, n. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

- in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui la società BIOS S.p.a. risultasse soccombente nell'odierno giudizio, ovvero in ipotesi in cui la società Sorin S.p.a. risultasse soccombente nel giudizio n. 5148/2012 pendente avanti a codesto Ill.mo Tribunale e a Codesto Ill.mo Sig. Giudice:

in forza dei fatti, delle norme e degli elementi di diritto esposti nella precedente comparsa di costituzione e risposta nonché dei fatti, degli argomenti e degli elementi e delle norme di diritto esposte nel precedente atto di citazione per chiamata in causa di terzo e negli altri atti difensivi dell'odierna convenuta condannare Reconta Ernst & Young S.p.a., già con sede legale in Roma, via G.D:



Romagnosi n. 18/A, ed oggi con sede in Roma, via Po 28/32, P.IVA 00891231003, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* a risarcire il danno patito da Mittel S.p.A. liquidandolo in separato giudizio.

Respingere ogni istanza istruttoria formulata dall'Amministrazione Straordinaria di SNIA S.p.A. siccome esplorativa o superflua.

In ipotesi di soccombenza dell'Amministrazione Straordinaria Snia S.p.A. nei confronti della comparente Mittel S.p.A., porre a carico dell'attrice le spese reclamate da Reconta Ernst & Young S.p.a. avendo l'attrice, con il suo comportamento, determinato la necessità d'effettuare la chiamata in causa in manleva di cui alla citazione per chiamata in causa del terzo.

Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o nullo, carente di legittimazione attiva, coperto da prescrizione quanto alla pretesa, l'intervento del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Finanze e, comunque, respingere tale intervento e le relative domande siccome infondata la pretesa in fatto ed in diritto e, comunque, per i medesimi motivi ed eccezioni opposti a SNIA in AS da intendersi qui richiamati e ritrascritti, anche *per relationem*.

Condannare l'attrice e il Ministero dell'Ambiente e il Ministro delle Finanze per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. liquidando il danno in un importo pari almeno alle spese legali non ripetibili.

Respinta ogni diversa domanda da chiunque formulata.

Con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA e CPA come per legge.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di Legge.

GE CAPITAL

In via pregiudiziale e/o preliminare di rito:

- dato atto della carenza di interesse in capo ai Ministeri intervenienti e della conseguente inammissibilità del loro intervento, disporre la loro estromissione dal giudizio;

- dato atto dell'assoluta indeterminatezza delle domande risarcitorie relative alla *quinta condotta*, della natura solo potenziale dei lamentati *danni ambientali* e della conseguente carenza di interesse ad agire in capo all'attrice ex art. 100 c.p.c., respingere ogni avversa domanda risarcitoria relativa alla *quinta condotta* perché nulla e/o inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata;

- disattendere ogni domanda di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., stante l'assenza dei necessari presupposti; in via di estremo subordine, disporre la sospensione totale, *non* parziale, del giudizio medesimo.

In via preliminare di merito e/o nel merito:

rigettare tutte le domande attoree perché prescritte e/o infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria:

- espungere dal fascicolo di causa tutte le produzioni documentali effettuate dai Ministeri, nonché la Perizia Vienna e i relativi allegati depositati dalla Procedura in sede di memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in quanto inammissibili per tutti i motivi esposti in atti;

- rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da parte attrice, in quanto parimenti inammissibili per tutte le ragioni evidenziate in atti.

In ogni caso

In via pregiudiziale e/o preliminare di rito:

- dato atto della carenza di interesse in capo ai Ministeri intervenienti e della conseguente inammissibilità del loro intervento, disporre la loro estromissione dal giudizio;

- dato atto dell'assoluta indeterminatezza delle domande risarcitorie relative alla *quinta condotta*, della natura solo potenziale dei lamentati *danni ambientali* e della conseguente carenza di interesse ad agire in



capo all'attrice ex art. 100 c.p.c., respingere ogni avversa domanda risarcitoria relativa alla *quinta condotta* perché nulla e/o inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata;

- disattendere ogni domanda di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., stante l'assenza dei necessari presupposti; in via di estremo subordine, disporre la sospensione totale, *non* parziale, del giudizio medesimo.

In via preliminare di merito e/o nel merito:

rigettare tutte le domande attoree perché prescritte e/o infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria:

- espungere dal fascicolo di causa tutte le produzioni documentali effettuate dai Ministeri, nonché la Perizia Vienna e i relativi allegati depositati dalla Procedura in sede di memorie *ex* art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in quanto inammissibili per tutti i motivi esposti in atti;

- rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da parte attrice, in quanto parimenti inammissibili per tutte le ragioni evidenziate in atti.

MPS

voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, anche istruttoria, nonché previ gli opportuni accertamenti e le conseguenti declaratorie del caso anche in ordine ai dedotti profili di carenza di interesse ad agire,

previa l'esibizione delle scritture transattive che l'attrice ha sottoscritto con alcuni dei convenuti, in via preliminare:

dichiarare prescritte le domande e comunque l'azione svolta dalla SNIA s.p.a. in a.s. verso la Banca Monte dei Paschi di Siena;

nel merito:

- respingere tutte le domande dell'attrice svolte, anche in via istruttoria, nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena, perché infondate in fatto e in diritto, oltre che indimostrate nell'*an* come nel *quantum*;

- respingere inoltre le domande svolte dal dott. Andrea Dini e dal dott. Andrea Viero nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena, perché infondate in fatto e in diritto;

nel merito, in subordine:

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, con conseguente condanna di Banca Monte dei Paschi di Siena in solido con altri convenuti ovvero terzi chiamati, accertare sin d'ora la misura delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

in ogni caso:

con vittoria di spese e del corrispettivo dovuto ai difensori a titolo di compenso professionale, oltre oneri come per legge stabiliti.

UNIPOL

a) in via pregiudiziale, in rito, disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione: **(i)** del giudizio di opposizione allo stato passivo pendente davanti al Tribunale di Udine tra Caffaro s.r.l. in amministrazione straordinaria e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (n. R.G. 5404/2011, Giudice Dott. Gianfranco Pellizzoni); **(ii)** del giudizio di opposizione allo stato passivo pendente davanti al Tribunale di Udine tra Caffaro s.r.l. in amministrazione straordinaria e il Commissario Delegato per l'emergenza socio-economica ambientale determinatasi nelle Lagune di Marano Lagunare e Grado (n. R.G. 5403/2011, Giudice Dott. Gianfranco Pellizzoni); **(iii)** del giudizio di opposizione allo stato passivo pendente davanti al Tribunale di Milano



tra SNIA s.p.a. in amministrazione straordinaria, da un lato, e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'altro lato (sez. II, n. R.G. 70240/2014, Giudice Dott.ssa Francesca Mammone);

b) con riguardo alle domande proposte da SNIA S.p.A. in a.s. nei confronti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.:

- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le pretese risarcitorie azionate da SNIA s.p.a. in amministrazione straordinaria e per l'effetto respingere le domande tutte proposte da quest'ultima;

- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire di SNIA s.p.a. in amministrazione straordinaria con riguardo alla c.d. "quinta condotta", relativa alla causazione del danno ambientale;

- nel merito, respingere integralmente perché infondate in fatto e in diritto le domande tutte proposte da SNIA s.p.a. in amministrazione straordinaria

c) con riguardo alle domande proposte dagli intervenienti Ministero dell'Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare e Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del Mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per i motivi indicati in narrativa; nel merito, respingere integralmente le domande adesivamente formulate dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del Mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto prescritte, formulate in difetto di interesse ad agire e comunque infondate in fatto e in diritto;

d) con riguardo alle domande proposte dal Dott. Andrea Dini nei confronti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., preso atto della rinuncia agli atti da questi formulata in relazione alle domande proposte nei confronti dei convenuti, tra cui Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (v. "Foglio di precisazione delle conclusioni" depositato in data 30.6.2015/1.7.2015 dal Dott. Andrea Dini), e preso atto della relativa accettazione - qui formulata - da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., dichiarare l'estinzione del giudizio, con riferimento al rapporto processuale tra Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e il Dott. Andrea Dini, previa condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese, competenze e onorari di lite a favore di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., anche ai sensi dell'art. 306, 4° comma c.p.c., per la cui quantificazione ci si rimette all'III. Tribunale;

e) con riguardo alle domande proposte dal convenuto Dott. Andrea Viero nei confronti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.:

- in via preliminare, dichiarare: **(i)** l'inammissibilità delle domande proposte dal Dott. Andrea Viero nei confronti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., in quanto non precedute da rituale istanza di chiamata in causa e da successiva notifica dell'atto di citazione ex artt. 269 c.p.c.; e/o **(ii)** la nullità ex art. 164, 4° co. c.p.c. delle domande proposte dal Dott. Andrea Viero nei confronti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., per mancanza degli elementi richiesti dall'art. 163, 3° comma, n. 4) c.p.c.; e/o **(iii)** la prescrizione delle domande proposte dal Dott. Andrea Viero nei confronti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con conseguente integrale rigetto delle stesse;

- nel merito, respingere integralmente perché infondate in fatto e in diritto le domande tutte proposte dal Dott. Andrea Viero nei confronti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.;

f) in via riconvenzionale, condannare SNIA s.p.a. in amministrazione straordinaria, il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del Mare e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via solidale, a pagare in favore di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., a titolo di "responsabilità aggravata" ex art. 96, commi primo e terzo, c.p.c. e di responsabilità per il danno all'immagine e alla reputazione di Unipol, una somma equitativamente determinata in misura pari a **Euro 5 milioni**, o al diverso maggiore o minore importo meglio ritenuto;

Con vittoria di spese onorari e competenze, oltre IVA e CPA come per legge".

UMBERTO ROSA:



- i) dichiarare inammissibile l'intervento del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'economia e delle finanze e, comunque, rigettare le relative domande;
- ii) rigettare, in quanto prescritta, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, ogni domanda svolta nei confronti del prof. Umberto Rosa;
- iii) in via subordinata alla conclusione che precede, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte nei confronti del prof. Umberto Rosa, rigettare le domande della società Lloyd's di Londra e condannare, nei limiti del contratto di assicurazione, la società Lloyd's di Londra a tenere manlevato il prof. Umberto Rosa da tutto quanto quest'ultimo dovesse essere tenuto a pagare in relazione alle domande svolte nei suoi confronti anche con riferimento alle spese di giudizio;
- iv) rigettare le istanze istruttorie avversarie.

Con rifusione delle spese e dei compensi di causa

CARLO CALLIERI:

in via preliminare:

- dichiarare prescritte le domande, e comunque l'azione, svolta da SNIA spa in A.S. verso il dottor Carlo Callieri.
- Dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attrice ex art. 100 c.p.c. in relazione ai plurimi danni meramente ipotetici ed eventuali esposti in atti.
- Dichiarare inammissibile l'intervento del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Economia per carenza dei presupposti di cui all'art. 105 c.p.c.

In via istruttoria: respingere tutte le istanze proposte dall'attrice in quanto inammissibili e irrilevanti.

Nel merito respingere tutte le domande proposte dall'attrice contro il dott. Carlo Callieri perché infondate ed indimostrate in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum.

Nel merito e nei confronti del dott. Ambrogio Caccia Dominioni, dott. Andrea Viero e dottor Andrea

Dini:

respingere le domande tutte proposte dal dott. Ambrogio Caccia Dominioni, dott. Andrea Viero e dottor Andrea Dini contro il dott. Callieri in quanto nulli gli atti di chiamata del terzo per violazione degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4 e 164, comma 4, c.p.c. e comunque inammissibili e infondate in fatto ed in diritto (anche per prescrizione) e, con riferimento all'atto di chiamata in causa del solo dott. Caccia Dominioni, dichiararne la nullità o improponibilità per violazione del termine perentorio di cui all'art. 269, II comma, c.pc

In ogni caso, sia nei confronti dell'attrice che nei confronti dei dott. Caccia Dominioni, Viero e Dini, per quanto di rispettiva ragione, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre IVA, C.P.A. e accessori di legge.

LUIGI VERDE

in via pregiudiziale e processuale:

- dato atto di quanto esposto in narrativa, disporre la separazione dei giudizi ex art. 103, II comma, c.p.c. relativamente alla posizione processuale dell'Ing. Verde rispetto a quella degli altri convenuti, fissando al contempo udienza di precisazione delle conclusioni;
- parimenti, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in manleva da parte dei dott.ri Viero e Caccia Dominioni e, in ogni caso, l'invalidità e/o l'inefficacia delle domande di manleva e/o regresso svolte dai dott.ri Dini, Viero e Caccia Dominioni nei confronti dell'ing. Verde, per indeterminatezza delle stesse;
- dichiarare, altresì, per i motivi dedotti in atti, l'inammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum* depositato dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;



in ogni caso, nel merito:

- dato atto di quanto esposto in narrativa, eccependosi in via preliminare l'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere da parte attrice ed in via subordinata l'infondatezza delle censure mosse, previo ogni eventuale ulteriore accertamento, rigettare integralmente tutte le domande come svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguente declaratoria del caso;
- parimenti, rigettare integralmente tutte le domande svolte dai dott.ri Dini, Viero e Caccia Dominioni in quanto infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguente declaratoria del caso; nonché, respingere ogni e qualsivoglia eventuale domanda e/o eccezione formulata da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti dall'Ing. Verde;
- in ogni caso, con vittoria di diritti e/o spese legali e/o onorari e/o competenze del presente giudizio, richiedendosi sin da ora la liquidazione di quanto pattuito tra il legale ed il cliente e/o preventivato anche in funzione del tariffario ex D.M. 8 aprile 2004 n. 127.

LEONARDO BOSSINI

nel merito:

- previa sospensione della presente causa in attesa che sia definita quella coeva tra l'attrice, Sorin S.p.A., il Ministero dell'Ambiente e il Commissario all'Emergenza della Laguna e Sorin avanti all'intestato Tribunale di Milano, nella quale l'attrice ha domandato di *“accertare e dichiarare che Sorin S.p.A., in persona del suo legale rappresentante protempore, è condebitrice solidale e illimitata, o in subordine limitata entrol'importo di Euro 572.082.455,00 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”*;
- dichiarare la mancanza di interesse all'azione e di legittimazione attiva dell'attrice nei confronti del sig. Leonardo Bossini;
- dichiarare nulla e/o prescritta e/o affetta da decadenza ogni domanda nei confronti del sig. Leonardo Bossini;
- in subordine, respingere ogni domanda nei confronti del sig. Leonardo Bossini siccome infondata in fatto ed in diritto e per tutti i motivi indicati in atti e/o inammissibile e/o improcedibile, anche previo accertamento - in quanto necessario - della mancanza di legittimazione attiva dell'attrice nei confronti di Sorin, della prescrizione e decadenza di ogni diritto dei creditori di Caffaro del tempo della scissione verso Snia ed anche dei creditori di Caffaro verso Snia per eventuali pretese per la contestata qualità di unico azionista non denunciato anteriori al 10 maggio 2006 e per prescrizione e mancanza di prova, pertinenza ed attualità e riferibilità di ogni diritto, anche quello relativo al danno ambientale.
- respinta ogni istanza istruttoria siccome esplorativa o superflua.

e, in ogni caso:

- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità delle domande di chiamata del terzo, azionate dal convenuto dott. Ambrogio Caccia Dominioni, ex artt. 163, co. 3, nn. 3 e 4, e 164, co. 4, c.p.c., disponendo ai sensi di legge.
 - dichiarare prescritta e/o affetta da decadenza la domanda di manleva subordinata, formulata nei confronti dell'esponente ad istanza del convenuto dott. Ambrogio Caccia Dominioni.
 - in subordine, respingere la domanda di manleva subordinata, formulata nei confronti dell'esponente ad istanza del convenuto dott. Ambrogio Caccia Dominioni siccome infondata in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di compensi e spese di lite oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali (15% sui compensi).

ROMANO MARNIGA

nel merito:



- accertare e dichiarare la nullità delle domande svolte nei confronti dell'esponente e/o la mancanza di legittimazione passiva del dott. Marniga e/o - comunque - l'intervenuta prescrizione dei diritti avanzati da parte attrice nei confronti del dott. Marniga e, per l'effetto, respingere ogni domanda promossa nei confronti di quest'ultimo da parte dell'Amministrazione Straordinaria SNIA s.p.a., per le ragioni tutte esposte nella narrativa in atti;

in subordine e salvo gravame:

- respingere nel migliore dei modi e con ampia formula, ogni domanda proposta dall'Amministrazione Straordinaria SNIA s.p.a. nei confronti del dott. Romano Marniga, anche per mancanza di legittimazione attiva dell'attrice, per le ragioni tutte esposte nella narrativa nei precedenti atti;

in ulteriore subordine, e salvo gravame:

- ridurre nei termini più vantaggiosi per il dott. Romano Marniga, il danno avanzato da parte attrice nei confronti dello stesso, per le ragioni tutte esposte nella narrativa in atti, escludendone comunque la solidarietà.

In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande di parte attrice:

- respinte come dedotto in atti le eccezioni e contestazioni tutte mosse dalla compagnia di assicurazione, dichiarare la Chartis Europe S.A. (già AIG Europe S.A.) - Rappresentanza Generale per l'Italia (P.I. 13126280158 e C.F. 08607540583), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano (MI), Via Della Chiusa, 2, tenuta – nei limiti del massimale contrattualmente previsto - a garantire, manlevare e/o comunque a tenere indenne il dott. Romano Marniga di ogni e qualsiasi somma che quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere nei confronti dall'Amministrazione Straordinaria SNIA s.p.a., per le ragioni tutte esposte nella narrativa in atti. Con vittoria di compensi e spese di lite oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali (15% sui compensi).

MILENA PIPERNO, CLAUDIA COLOMBO, CARLA COLOMBO

1. nei confronti dell'attrice **SNIA s.p.a.:**

- **in via preliminare di rito: rilevare la nullità dell'atto di citazione** del Commissario straordinario di SNIA ai sensi e per gli effetti del quarto, quinto e sesto comma dell'art. 164 c.p.c.; e, in difetto delle "integrazioni" ivi previste, dichiarare la **inammissibilità** di ogni domanda proposta dall'attrice;

- **in via preliminare ed assorbente di merito: respingere integralmente** tutte le domande rivolte da parte attrice alle convenute eredi del prof. Umberto Colombo, per l'intervenuta **prescrizione** (o **decadenza**) degli asseriti diritti sui quali esse si fondano;

- **in via subordinata, nel merito: respingere integralmente** tutte le domande rivolte da parte attrice alle convenute eredi del prof. Umberto Colombo siccome in ogni caso infondate in fatto e in diritto;

2. nei confronti dei convenuti **Ambrogio Caccia Dominioni e Andrea Viero:**

- **dichiarare inammissibili** per difetto di interesse ad agire, e comunque **respingere** siccome infondate in fatto e in diritto, le non meglio identificate domande di "manleva" formulate da questi convenuti nei confronti delle eredi Colombo;

3. in ogni caso: con il favore delle spese di giudizio

ANDREA DINI

contro

Ambrogio Caccia Dominioni e Andrea Viero (in qualità di terzi chiamanti)

Premesso che:

- il dott. Andrea Dini e la Snia SpA in Amministrazione Straordinaria hanno concluso per



scambio di lettere (proposta del dott. Dini e accettazione, giusta autorizzazione con provvedimento del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 maggio 2015 (prot. 0071111), dell'avv. Marco Cappelletto) una transazione soggettivamente parziale, avente ad oggetto la sola quota interna di corresponsabilità riferibile al dott. Andrea Dini, con esclusione, in deroga all'art. 1304, comma 1, cod. civ., della possibilità per gli altri condebitori solidali di profittare della medesima da atto che:

- per effetto dell'intervenuta transazione la domanda di regresso formulata nell'interesse del dott. Dini nei confronti degli altri convenuti si intende rinunciata.

Si precisa che:

- permangono nel giudizio le domande di manleva e garanzia formulate nei confronti del dott. Dini, dai convenuti dott. Ambrogio Caccia Dominioni e dal dott. Andrea Viero.

Tutto ciò premesso, nell'interesse del dott. Dini si confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On.le Tribunale adito, premessa ogni necessaria od opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, deduzione, domanda od eccezione, ribadito di non accettare il contraddittorio su tutte le domande e/o eccezioni e/o istanze *ex adverso* tardivamente formulate e/o che verranno eventualmente avanzate siccome inammissibili per le ragioni descritte in atti, così giudicare:

Nel merito

- rigettare le domande formulate nei confronti del dott. Andrea Dini, perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, indimostrate per le ragioni esposte in atti.

Con vittoria di spese e competenze di causa

EMILIO GNUTTI

in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità degli interventi del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda di chiamata in causa del dott. Emilio Gnutti proposta dal dott. Ambrogio Caccia Dominioni;

sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata del terzo in causa notificata dal dott. Ambrogio Caccia Dominioni, relativamente alle domande proposte nei confronti del dott. Emilio Gnutti, per assoluta indeterminatezza e comunque per difetto dei requisiti previsti dall'art. 167 c.p.c.;

nel merito, rigettare tutte le domande attoree in quanto improcedibili e/o inammissibili e/o prescritte e/o comunque infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi depositati, e per il denegato caso di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla procedura attrice, contenere la condanna del deducente nei limiti della sua eventuale accertata responsabilità;

sempre nel merito, respingere la domanda proposta dal dott. Ambrogio Caccia Dominioni e tutte le domande, anche implicitamente proposte, dalle parti in causa nei confronti del dott. Emilio Gnutti, perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, e, per il denegato caso di accoglimento anche parziale, contenere la condanna nei limiti della sua eventuale accertata responsabilità;



in via istruttoria, non ammettere le istanze istruttorie formulate da parte attrice, perché inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere, per le ragioni indicate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3 c.p.c.;

in ogni caso, con rifusione delle spese e del compenso professionale, maggiorato di rimborso forfettario iva e cpa

PAOLO ALBERTO LAMBERTI:

Dato atto che è intervenuta in data 22 maggio 2015 la rinuncia agli atti del giudizio R.G. 5463/12 da parte di Snia S.p.a. in A.S. limitatamente al rapporto processuale tra la medesima Snia S.p.a. in A.S. ed il dott. Paolo Alberto Lamberti, che ha accettato ex art. 306 c.p.c. tale rinuncia, come da atti depositati telematicamente in data 26 giugno 2015, e che, invece, permangono nel giudizio medesimo le domande di manleva e risarcitorie formulate nei confronti del dott. Paolo Alberto Lamberti dai convenuti dott. Andrea Viero e dott. Ambrogio Caccia Dominioni, il dott. Paolo Alberto Lamberti precisa le conclusioni come segue:

Piaccia alla giustizia dell'III.mo Tribunale così giudicare:

Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande tutte, svolte dai convenuti dott. Andrea Viero e dott. Ambrogio Caccia Dominioni nei confronti del dott. Paolo Alberto Lamberti.

Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite

MADDALENA PELLION DI PERSANO, BENEDETTA PININFARINA, SERGIO PININFARINA, LUCA PININFARINA

Voglia l'III.mo Tribunale,

respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione,

(a) in via pregiudiziale:

dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo alla Procedura con riferimento alle domande inerenti alle cosiddette prima e quinta condotta e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità delle relative domande svolte, tra gli altri, nei confronti degli Eredi Pininfarina;

respingere, in ogni caso, le istanze promosse dalla Procedura per la separazione delle cause ex art. 104, secondo comma, c.p.c., al fine della successiva sospensione ex art. 295 c.p.c. del solo processo relativo alla prima condotta e alla quinta condotta;

dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'intervento svolto dai medesimi Ministeri nel giudizio in oggetto;

dichiarare il difetto di autorizzazione del Giudice alla chiamata del terzo e la nullità del relativo atto di citazione notificato dal dottor Ambrogio Caccia Dominioni nonché la nullità delle domande riconvenzionali trasversali formulate dai dottori Andrea Dini e Andrea Viero e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte dai medesimi nei confronti degli Eredi Pininfarina;

(b) in via preliminare:

dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2949 c.c. dei diritti risarcitori e della relativa azione avanzati dalla Procedura nei confronti (tra gli altri) degli Eredi Pininfarina e, per l'effetto, respingere le domande della medesima Procedura svolte contro gli Eredi Pininfarina;

(c) nel merito, in via principale:

respingere tutte le domande svolte dalla Procedura, tra gli altri, nei confronti degli Eredi Pininfarina, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, mandare assolti gli Eredi Pininfarina da tutte le medesime domande;



□ previo accoglimento delle relative eccezioni di inammissibilità e nullità formulate, rigettare le domande di regresso e manleva svolte con l'atto di citazione per la chiamata di terzo notificato nei confronti degli Eredi Pininfarina dal dottor Ambrogio Caccia Dominioni e, in via riconvenzionale trasversale, dai dottori Andrea Dini e Andrea Viero, poiché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;

(d) nel merito, in via di estremo subordine:

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande svolte dalla Procedura nei confronti degli Eredi Pininfarina, tenuto conto dell'intervenuta chiamata in causa di Reconta Ernst & Young S.p.A.

□ previo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale nonché dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo agli Eredi Pininfarina, sollevate da Reconta Ernst & Young S.p.A.,

□ accertare e dichiarare la responsabilità concorrente di Reconta Ernst & Young S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni lamentati dalla Procedura con riferimento alla predisposizione e approvazione del bilancio d'esercizio 2002 di SNIA S.p.A., per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto,

□ respingere le domande della Procedura nei confronti degli Eredi Pininfarina nella misura in cui sia accertata la concorrente responsabilità di Reconta Ernst & Young S.p.A. nella causazione dei danni in questione e, in ogni caso □ dichiarare tenuta e condannare Reconta Ernst & Young S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenni e manlevati gli Eredi Pininfarina dalle conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare loro dalle richieste avanzate dalla Procedura.

PATRIZIA PONTELLO e ELISABETTA PONTELLO

1.- In via principale:

- dato atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte di SNIA, ritualmente notificata ed accettata da parte delle Eredi Pontello, dichiarare l'estinzione dell'intero giudizio nei confronti delle Eredi Pontello;

2.- In via subordinata:

- dato atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte di SNIA, ritualmente notificata ed accettata da parte delle Eredi Pontello, dichiarare l'estinzione del giudizio tra SNIA e le Eredi Pontello;

- per l'effetto, dichiarare altresì cessata la materia del contendere con riferimento a tutte le domande riconvenzionali trasversali proposte nei confronti delle Eredi Pontello e/o comunque dichiarare inammissibili e dunque rigettare tali domande per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e, in ulteriore subordine, rigettare tutte le domande nei confronti delle Eredi Pontello, in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi professionali, IVA e CPA.

MARCO VITALE

) accertare e dichiarare la prescrizione di tutte le domande attrici nei confronti di Marco Vitale

)in subordine,

nel merito respingere tutte le domande attrici nei confronti di Marco Vitale

in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del processo in favore di Marco Vitale

nella denegata ipotesi di prosecuzione del giudizio nei confronti del convenuto Marco Vitale

b) in via assolutamente pregiudiziale e preliminare rilevare d'ufficio la "mutatio libelli" operata dall'attrice in merito alla prima ed alla quinta condotta e dichiararla illegittima, comunque inammissibile

c) respingere l'istanza di separazione delle cause e di sospensione del processo per la prima e la quinta condotta

d) estromettere dal giudizio i Ministeri dell'Ambiente e



dell'Economia

CARLO VANOLI

In via preliminare

- Accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza e per difetto di specificazione ed integrazione di tutte le domande proposte da Snia contro l'Ing. Vanoli con l'atto di citazione e con la memoria in data 10.12.2014.
- Accertare e dichiarare il difetto di interesse di Snia ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la condanna dell'Ing. Carlo Emilio Mario Vanoli al risarcimento dell'ipotetico danno ambientale, come quantificato dal Ministero dell'Ambiente e dal Commissario Delegato per l'Emergenza Socio-Economico-Ambientale determinatasi nelle Lagune di Marano Lagunare e Grado, in relazione alla pendenza dell'accertamento dei crediti fatti valere dai medesimi soggetti per lo stesso titolo nell'ambito di ordinari giudizi di cognizione.
- In subordine, disporre la sospensione *ex art.* 295 c.p.c. del presente giudizio, in attesa della definizione dei giudizi di opposizione allo stato passivo di Caffaro, pendenti avanti al Tribunale di Udine e promossi dai medesimi Ministero dell'Ambiente e Commissario Delegato per l'Emergenza Socio-Economico-Ambientale determinatasi nelle Lagune di Marano Lagunare e Grado, nonché in attesa della decisione del Giudice Delegato del Tribunale di Milano sulle domande di ammissione al passivo dei pretesi crediti per danno ambientale presentate dai suddetti asseriti creditori e/o dell'eventuale decisione dell'instaurando giudizio di opposizione, per l'ipotesi di reiezione delle domande stesse.
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti azionati da Snia nei confronti dell'Ing Vanoli nell'ambito del presente giudizio.
- Accertare e dichiarare la nullità delle domande riconvenzionali c.d. trasversali formulate nei confronti dell'Ing. Carlo Emilio Mario Vanoli dai convenuti dott.ri Ambrogio Caccia Dominioni, Andrea Dini ed Andrea Viero.
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel merito

- Respingere integralmente tutte le domande formulate da Snia contro l'Ing. Carlo Emilio Mario Vanoli, per indeterminatezza delle domande stesse, e comunque perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, ed assolvere il convenuto dalle stesse.
- Respingere, per tutte le ragioni illustrate in atti, le domande riconvenzionali c.d. trasversali formulate nei confronti dell'Ing. Carlo Emilio Mario Vanoli dai convenuti dott.ri Ambrogio Caccia Dominioni, Andrea Dini ed Andrea Viero.
- Respingere l'atto di intervento spiegato dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In ogni caso

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

ENRICO SCIO

in via PRELIMINARE

- Accertata e dichiarata la connessione tra il presente giudizio e la causa pendente avanti il Tribunale di Milano, Sez. VIII, Giudice dott. Perozziello, R.G.n. 5148/2012, ordinare la riunione *ex art.* 274 co. 1 c.p.c.;

NEL MERITO, in via PRINCIPALE,

- respingere ogni domanda formulata nei confronti del Dott. Enrico Scio quale convenuto e/o terzo chiamato in giudizio, sia di accertamento che di condanna, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, anche di giudizio, oltre accessorie di legge.



NEL MERITO in via SUBORDINATA,

- nella denegata ipotesi che sia riconosciuta la responsabilità del Dott. Enrico Scio quale convenuto e/o terzo chiamato in giudizio, accertare e determinare, anche in via equitativa, le singole quote di tale responsabilità tra tutti gli altri coobbligati in solido.

Con vittoria di spese, anche di giudizio, oltre accessorie di legge.

In ogni caso

- nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande attoree, condannare LLOYD'S, a manlevare il Dott. Scio, da ogni obbligazione risarcitoria che sarà ad egli imputata, compresa la soccombenza in termini di spese, diritti ed onorari del giudizio;

- in ogni caso con vittoria di spese, anche di giudizio, oltre accessorie di legge.

PIER GIORGIO PRIMAVERA - CLAUDIO PIERI

voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, anche istruttoria, nonchè previ gli opportuni accertamenti e le conseguenti declaratorie del caso anche in ordine ai dedotti profili di carenza di interesse ad agire,

in via preliminare:

dichiarare prescritte, o comunque precluse per intervenuta decadenza, le domande e l'azione svolta dalla Snia s.p.a. in a.s. verso il dott. Primavera e il dott. Pieri, per decorso del termine di prescrizione e di decadenza;

nel merito:

- respingere tutte le domande dell'attrice svolte, anche in via istruttoria, nei confronti del dott. Primavera e del dott. Pieri, perché infondate in fatto e in diritto, oltre che indimostrate nell'*an* come nel *quantum* respingere inoltre le domande svolte dal dott. Ambrogio Caccia Dominioni, dal dott. Andrea Dini e dal dott. Andrea Viero nei confronti del dott. Pier Giorgio Primavera e del dott. Claudio Pieri, perché infondate in fatto e in diritto;

nel merito, in subordine:

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, con conseguente condanna del dott. Primavera e del dott. Pieri in solido con altri convenuti ovvero terzi chiamati, accertare sin d'ora la misura delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

in ogni caso:

con vittoria di spese e del corrispettivo dovuto ai difensori a titolo di compenso professionale, oltre oneri come per legge stabiliti.

RENATO UGO

- preliminarmente, ritenuta, nei confronti della chiamata in causa Reconta Ernst & Young, l'incostituzionalità dell'art. 15 D.Lgs. n. 39/2010, a sensi dell'art. 23 L. 11.3.1933 e successive modifiche e integrazioni, promuovere, a sensi della Deliberazione Corte Cost 7.10.2008 (in G.U. 7.11.2008 n. 26) il giudizio di legittimità costituzionale della norma che si impugna, con ordinanza da trasmettersi alla Corte insieme agli atti e alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte dal predetto art. 23 L. 11.3.1953 n. 87 (e successive integrazioni);

- sempre in via preliminare: rigettare, perché infondate, l'eccezione di incompetenza territoriale nonché quella di difetto di legittimazione attiva e di difetto di interesse, concernenti l'azione di chiamata in causa del convenuto prof. Renato Ugo, eccezioni sollevate da Reconta Ernst & Young S.p.A. e comunque rigettare tutte le eccezioni svolte da quest'ultima e dagli Assicuratori dei Lloyd's di Londra in relazione alla posizione del prof. Renato Ugo;

- ancora in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità e indeterminatezza e comunque la nullità, ex n. 3 e n. 4 art. 163, comma 3 c.p.c., nonché ex comma 4 art. 164 c.p.c.,



della citazione di Snia S.p.A. in liquidazione e in A.S., dell'intervento del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle domande di manleva e/o di condanna comunque svolte dalle altre parti del presente giudizio nei confronti del prof. Renato Ugo, per le ragioni esposte in atti;

- ancora in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle conclusioni precisate da Snia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria con le memorie autorizzate nonché ex art. 183, comma 6 c.p.c. in quanto concernono domande nuove e, comunque, per tutte le ragioni esposte in atti;

- sempre in via preliminare: dichiarare il radicale e insanabile difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla Snia in Amministrazione Straordinaria in relazione alle domande proposte in questo giudizio nei confronti del prof. Renato Ugo

- in via principale: rigettare tutte le domande proposte da Snia in Amministrazione Straordinaria nei confronti del prof. Renato Ugo con l'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto, oltre che indeterminate ai sensi del n. 3 e del n. 4 del III comma dell'art. 163 c.p.c., infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate per le ragioni esposte in atti, con condanna della stessa Snia al risarcimento, ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., dei danni patiti dal prof. Ugo, da liquidarsi in via equitativa per le ragioni esposte in atti;

- sempre in via principale: rigettare tutte le domande svolte dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché da ogni altro terzo o convenuto nei confronti del prof. Renato Ugo perché infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate per le ragioni esposte in atti;

- in via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte da Snia in Amministrazione Straordinaria con l'atto introduttivo del presente giudizio, determinare l'importo delle responsabilità ascrivibili al convenuto rispetto agli altri soggetti convenuti, tenuto conto della specifica condotta del prof. Ugo sempre rispetto alle condotte di ogni altro convenuto, comprese le società di revisione terze chiamate;

- sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte da Snia in Amministrazione Straordinaria con l'atto introduttivo del presente giudizio, condannare la Reconta Ernst&Young S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per le ragioni esposte in atti a manlevare e tenere indenne il prof. Ugo degli importi che egli fosse eventualmente condannato a corrispondere all'attrice.

- in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte da Snia in Amministrazione Straordinaria con l'atto introduttivo del presente giudizio, dichiarare la Lloyd's di Londra, Rappresentanza generale per l'Italia con sede in Milano, via Giuseppe Garibaldi n. 86, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tenuta, in forza della polizza n. 1435762 (contratti originari n. 1435746 e n. 10027441Q) e relative appendici, a manlevare il prof. Renato Ugo e, per l'effetto, condannarla a corrispondergli l'importo complessivo, nei limiti del massimale di polizza, cui egli fosse eventualmente condannato nei confronti dell'attrice.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio e condanna dell'attrice Snia, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., al pagamento in favore del prof. Ugo di una somma equitativamente determinata.

ITALO PASQUON

- preliminarmente, ritenuta, nei confronti della chiamata in causa Reconta Ernst & Young, l'incostituzionalità dell'art. 15 D.Lgs. n. 39/2010, a sensi dell'art. 23 L. 11.3.1933 e successive modifiche e integrazioni, promuovere, a sensi della Deliberazione Corte Cost. 7.10.2008 (in G.U. 7.11.2008 n. 26) il giudizio di legittimità costituzionale della norma che si impugna, con ordinanza da - preliminarmente, ritenuta, nei confronti della chiamata in causa Reconta Ernst & Young, l'incostituzionalità dell'art. 15 D.Lgs. n. 39/2010, a sensi dell'art. 23 L. 11.3.1933 e successive modifiche e integrazioni, promuovere, a sensi della Deliberazione Corte Cost. 7.10.2008 (in G.U. 7.11.2008 n. 26) il giudizio di legittimità costituzionale della norma che si impugna, con ordinanza



dtrasmettersi alla Corte insieme agli atti e alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte dal predetto art. 23 L. 11.3.1953 n. 87 (e successive integrazioni);

- sempre in via preliminare: rigettare, perché infondate, l'eccezione di incompetenza territoriale nonché quella di difetto di legittimazione attiva e di difetto di interesse, concernenti l'azione di chiamata in causa del convenuto prof. Italo Pasquon, eccezioni sollevate da Reconta Ernst & Young S.p.A. e comunque rigettare tutte le eccezioni svolte da quest'ultima e dagli Assicuratori dei Lloyd's di Londra in relazione alla posizione del prof. Pasquon;

- ancora in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità e indeterminatezza e comunque la nullità, ex n. 3 e n. 4 art. 163, comma 3 c.p.c., nonché ex comma 4 art. 164 c.p.c., della citazione di Snia S.p.A. in liquidazione e in A.S., dell'intervento del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle domande di manleva e/o di condanna comunque svolte dalle altre parti del presente giudizio nei confronti del prof. Italo Pasquon, per le ragioni esposte in atti;

- ancora in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle conclusioni precisate da Snia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria con le memorie autorizzate nonché ex art. 183, comma 6 c.p.c. in quanto concernono domande nuove e, comunque, per tutte le ragioni esposte in atti;

- sempre in via preliminare: dichiarare il radicale e insanabile difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla Snia in Amministrazione Straordinaria in relazione alle domande proposte in questo giudizio nei confronti del prof. Italo Pasquon- in via principale: rigettare tutte le domande proposte da Snia in Amministrazione Straordinaria nei confronti del prof. Italo Pasquon con l'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto, oltre che indeterminate ai sensi del n. 3 e del n. 4 del III comma dell'art. 163 c.p.c., infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate per le ragioni esposte in atti, con condanna della stessa Snia al risarcimento, ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., dei danni patiti dal prof. Pasquon, da liquidarsi in via equitativa per le ragioni esposte in atti;

- sempre in via principale: rigettare tutte le domande svolte dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché da ogni altro terzo o convenuto nei confronti del prof. Italo Pasquon perché infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate per le ragioni esposte in atti;

- in via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte da Snia in Amministrazione Straordinaria con l'atto introduttivo del presente giudizio, determinare l'importo delle responsabilità ascrivibili al convenuto rispetto agli altri soggetti convenuti, tenuto conto della specifica condotta del prof. Pasquon sempre rispetto alle condotte di ogni altro convenuto, comprese le società di revisione terze chiamate;

- sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte da Snia in Amministrazione Straordinaria con l'atto introduttivo del presente giudizio, condannare la Reconta Ernst&Young S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per le ragioni esposte in atti a manlevare e tenere indenne il prof. Pasquon degli importi che egli fosse eventualmente condannato a corrispondere all'attrice.

- in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte da Snia in Amministrazione Straordinaria con l'atto introduttivo del presente giudizio, dichiarare la Lloyd's di Londra, Rappresentanza generale per l'Italia con sede in Milano, via Giuseppe Garibaldi n. 86, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tenuta, in forza della polizza n. 1435762 (contratti originari n. 1435746 e n. 10027441Q) e relative appendici, a manlevare il prof. Italo Pasquon e, per l'effetto, condannarla a corrispondergli l'importo complessivo, nei limiti del massimale di polizza, cui egli fosse eventualmente condannato nei confronti dell'attrice.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio e condanna dell'attrice Snia, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., al pagamento in favore del prof. Pasquon di una somma equitativamente determinata

GIANCARLO BERTI



- preliminarmente, ritenuta, nei confronti della chiamata in causa Reconta Ernst & Young, l'incostituzionalità dell'art. 15 D.Lgs. n. 39/2010, a sensi dell'art. 23 L. 11.3.1933 e successive modifiche e integrazioni, promuovere, a sensi della Deliberazione Corte Cost 7.10.2008 (in G.U. 7.11.2008 n. 26) il giudizio di legittimità costituzionale della norma che si impugna, con ordinanza da trasmettersi alla Corte insieme agli atti e alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte dal predetto art. 23 L. 11.3.1933 n. 87 (e successive integrazioni);
- sempre in via preliminare: rigettare, perché infondate, l'eccezione di incompetenza territoriale nonché quella di difetto di legittimazione attiva e di difetto di interesse, concernenti l'azione di chiamata in causa del convenuto ing. Giancarlo Berti, eccezioni sollevate da Reconta Ernst & Young S.p.A. e comunque rigettare tutte le eccezioni svolte da quest'ultima e dagli Assicuratori dei Lloyd's di Londra in relazione alla posizione dell'ing. Berti;
- ancora in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità e indeterminatezza e comunque la nullità, ex n. 3 e n. 4 art. 163, comma 3 c.p.c., nonché ex comma 4 art. 164 c.p.c., della citazione di Snia S.p.A. in liquidazione e in A.S., dell'intervento del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle domande di manleva e/o di condanna comunque svolte dalle altre parti del presente giudizio nei confronti dell'ing. Giancarlo Berti, per le ragioni esposte in atti;
- ancora in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle conclusioni precisate da Snia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria con le memorie autorizzate nonché ex art. 183, comma 6 c.p.c. in quanto concernono domande nuove e, comunque, per tutte le ragioni esposte in atti;
- sempre in via preliminare: dichiarare il radicale e insanabile difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla Snia in Amministrazione Straordinaria in relazione alle domande proposte in questo giudizio nei confronti dell'ing. Giancarlo Berti;
- in via principale: rigettare tutte le domande proposte da Snia in Amministrazione Straordinaria nei confronti dell'ing. Giancarlo Berti con l'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto, oltre che indeterminate ai sensi del n. 3 e del n. 4 del III comma dell'art. 163 c.p.c., infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate per le ragioni esposte in atti, con condanna della stessa Snia al risarcimento, ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., dei danni patiti dall'ing. Berti, da liquidarsi in via equitativa per le ragioni esposte in atti;
- sempre in via principale: rigettare tutte le domande svolte dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché da ogni altro terzo o convenuto nei confronti dell'ing. Giancarlo Berti perché infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate per le ragioni esposte in atti;
- in via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte da Snia in Amministrazione Straordinaria con l'atto introduttivo del presente giudizio, determinare l'importo delle responsabilità ascrivibili al convenuto rispetto agli altri soggetti convenuti, tenuto conto della specifica condotta dell'ing. Berti sempre rispetto alle condotte di ogni altro convenuto, comprese le società di revisione terze chiamate;
- sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte da Snia in Amministrazione Straordinaria con l'atto introduttivo del presente giudizio, condannare la Reconta Ernst&Young S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per le ragioni esposte in atti a a manlevare e tenere indenne l'ing. Berti degli importi che egli fosse eventualmente condannato a corrispondere all'attrice.
- in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte da Snia in Amministrazione Straordinaria con l'atto introduttivo del presente giudizio, dichiarare la Lloyd's di Londra, Rappresentanza generale per l'Italia con sede in Milano, via Giuseppe Garibaldi n. 86, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tenuta, in forza della polizza n. 1435762 (contratti originari n. 1435746 e n. 10027441Q) e relative appendici, a manlevare l'ing.



Giancarlo Berti e, per l'effetto, condannarla a corrispondergli l'importo complessivo, nei limiti del massimale di polizza, cui egli fosse eventualmente condannato nei confronti dell'attrice.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio e condanna dell'attrice Snia, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., al pagamento in favore dell'ing. Berti di una somma equitativamente determinata.

GIORGIO BAROSCO-ALBERTO SESANA

- in via principale, respingere tutte le domande formulate dalla Società SNIA S.p.A. in amministrazione straordinaria nei confronti dei convenuti, in quanto infondate in fatto ed in diritto;

- in via subordinata, per il caso in cui, diversamente, dovesse essere riconosciuta la presenza di violazione nei doveri ad essi incombenti quali amministratori, riconoscere l'insussistenza della solidarietà nel debito tra tutti i convenuti, limitando la responsabilità dei Dottori Giorgio Barosco ed Alberto Sesana ai danni che controparte dovesse dimostrare causati dalle ipotizzate violazioni da essi rispettivamente poste in essere.

Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, CPA e rimborso delle spese Generali

GIUSEPPE GUIZZI

i) insiste per la declaratoria di nullità dell'originario atto di citazione avverso e per la conseguente prescrizione del diritto fatto valere dalla Procedura, maturata *medio tempore*, prima della rinnovazione dell'atto con la memoria depositata il 10 dicembre 2013;

ii) eccepisce la nullità della *editio actionis* contenuta nella memoria medesima, per la genericità degli addebiti in essa contenuti;

iii) nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga di respingere tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate da questa difesa, insiste per il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate e non provate, ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande dell'attrice, per l'accertamento della quota interna della responsabilità del prof. Guizzi in rapporto a quella degli altri convenuti ritenuti con questi responsabili in via solidale, oltre che per il rigetto delle istanze istruttorie articolate *ex adverso*, per le ragioni di inammissibilità dedotte in atti, e per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria *ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c.*

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali ulteriori domande ed eccezioni introdotte dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, nonché con condanna *ex art. 96 c.p.c.* della Procedura attrice al risarcimento

SERGIO CASCONI – SALVATORE SPINIELLO

- in relazione a quanto dedotto e argomentato in corso di causa, non sussistendo litisconsorzio necessario tra gli odierni convenuti e gli altri soggetti citati nel presente giudizio, disporre la separazione delle posizioni relative ai Dott.ri Cascone e Spiniello rispetto alle altre oggetto di causa, con ogni più opportuna declaratoria del caso;

- in relazione all'evidente carenza di un interesse attuale ad agire da parte dell'attrice nei confronti dei convenuti Cascone e Spiniello, per tutti i motivi esposti in corso di causa, dichiarare l'azione proposta da Snia S.p.A. nei loro confronti inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettarla con ogni più ampia declaratoria del caso.

Sempre in via preliminare, nel merito:

- in relazione a quanto dedotto e argomentato in corso di causa, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'azione proposta da Snia S.p.A. nei confronti degli odierni convenuti e, pertanto, dichiararla inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettarla con ogni più ampia declaratoria del caso.

Nel merito:



- senza inversione alcuna dell'onere probatorio, in virtù di quanto dedotto e argomentato in corso di causa, accertare e dichiarare che ai Dott.ri Cascone e Spiniello non è imputabile alcuna responsabilità, ad alcun titolo, per i danni asseritamente patiti dall'attrice in relazione ai fatti di causa e, pertanto, accertare e dichiarare l'infondatezza sia in fatto sia in diritto di tutte le domande attoree proposte in giudizio verso gli odierni convenuti e, per l'effetto, rigettarle con ogni più ampia declaratoria del caso.

In ogni caso:

- condannare parte attrice alla rifusione di spese, diritti e onorari, oltre oneri di legge, e al pagamento, in favore degli esponenti, di una ulteriore somma ex art. 96 ultimo comma c.p.c., da determinarsi facendo riferimento anche a parametri equitativi.

In via istruttoria:

- rigettare le richieste istruttorie tutte *ex adverso* formulate e, in particolare:
- la richiesta di parte attrice di CTU, che allo stato appare del tutto generica, esplorativa ed abnorme per il periodo di tempo interessato e le questioni coinvolte;
- la richiesta di capitoli orali formulati da parte attrice, relativi a circostanze documentabili e/o comunque generici, implicanti giudizi ai testi, non rilevanti.

Gli esponenti dichiarano inoltre di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere avanzate dall'attrice e/o dalle altre parti in causa.

NICOLETTA MINCATO

a) dichiarare la nullità dell'atto di citazione perché privo dei caratteri di determinatezza e/o determinabilità, in violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.;

in via subordinata:

b) dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di separazione/sospensione articolata dalla Procedura nella memoria del 10 dicembre 2013 in relazione alla quinta condotta (c.d. danno ambientale);

c) dichiarare l'inammissibilità dell'allegazione di fatti nuovi di cui alla memoria della Procedura del 10 dicembre 2013, come individuati nella memoria di replica dell'avv. Mincato del 15 dicembre 2013, sui quali l'avv. Mincato ribadisce di non accettare il contraddittorio;

d) rigettare tutte le domande articolate dalla Procedura, in quanto inammissibili, anche per carenza di interesse ad agire, e/o infondate in fatto e in diritto, accertando che nessuna responsabilità è ascrivibile all'avv. Mincato;

e) in via subordinata rispetto alla conclusione *sub* d), e dunque nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande dell'Attrice nei confronti della Convenuta, accertare la quota della responsabilità dell'avv. Mincato in rapporto a quella degli altri convenuti ritenuti con lei responsabili in via solidale e, nella determinazione della corrispondente quota di risarcimento eventualmente dovuta, portare in compensazione il credito vantato dalla Convenuta nei confronti della Procedura e non contestato perché ammesso al passivo, pari ad € 35.746, 99;

f) dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande dei Ministeri intervenuti;

g) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari

FABIO MOSCA

In via principale: rigettare, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti, sia le domande svolte da parte di SNIA S.p.A in amministrazione straordinaria e da parte del terzo chiamante dott. Francesco Bertolini nei confronti dell'ing. Fabio Mosca sia l'intervento dispiegato dai Ministeri dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare nonché dell'Economia e delle Finanze;

in via subordinata:



- a) nella non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda proposta dall'attrice nei confronti del convenuto, compensare il credito vantato dallo stesso pari a € 37.024,66, così come ammesso al passivo di SNIA con l'eventuale condanna per la quota di accertata responsabilità;
- b) nella non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale, della domanda proposta dal dott. Francesco Bertolini nei confronti dell'ing. Fabio Mosca, accertare e fissare il grado e la responsabilità del chiamato in rapporto ai soggetti eventualmente coobbligati, chiamati o meno, se del caso, in via equitativa;

AMBROGIO CACCIA DOMINIONI

- *in via pregiudiziale e/o preliminare:*

- 1) dichiarare la improcedibilità e/o la nullità *ex art.* 164, comma 4, c.p.c., dell'atto di citazione con tutte le conseguenze previste dal codice di rito;
- 2) dichiarare la carenza di interesse ad agire concreto e attuale dell'attore *ex art.* 100 c.p.c.,
- 3) sospendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. la controversia, essendo la sua risoluzione dipendente dalla definizione delle controversie pendenti avverso Caffaro S.r.l. e volte all'accertamento dei debiti per i quali, secondo la ricostruzione attorea, dovrebbe rispondere Snia S.p.A. quale socia unica di Caffaro S.r.l., peraltro domande qui rigettate dal giudice delegato di quella procedura concorsuale, con conseguente responsabilità dei convenuti nel presente giudizio;

- *nel merito:*

- 4) rigettare, con qualsivoglia statuizione, le domande tutte avversarie in quanto infondate, sia in fatto, sia in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa nei precedenti scritti difensivi che qui si richiamano integralmente;

- *in via riconvenzionale:*

- 5) nelle denegata e non creduta ipotesi in cui vengano accolte, anche solo parzialmente, le domande attoree nei confronti del convenuto dott. Ambrogio Caccia Dominioni e solo in tale ipotesi, accertare e dichiarare la responsabilità degli amministratori di Snia, predecessori del dott. Ambrogio Caccia Dominioni, per i danni tutti contestati, con condanna degli stessi a tenerlo indenne e manlevato dalle conseguenze del presente giudizio, nonché accertare e dichiarare la responsabilità del dottor Andrea Mattiussi, quale legale rappresentate di Caffaro S.r.l. nel periodo in cui il dottor Ambrogio Caccia Dominioni ha assunto la carica di Consigliere di Amministrazione di Snia S.p.A., per non aver proceduto - nella sua qualità di legale rappresentante dell'unico soggetto tenuto a curare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2470 c.c., l'iscrizione della qualità di socio unico di Caffaro S.r.l. - a formalizzare tale iscrizione;

- *in ogni caso:*

- 6) condannare la procedura Snia S.p.A. in amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cod. proc. civ., oltre che al pagamento delle spese del giudizio, anche a risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, in un importo comunque significativo, tenuto conto del danno *ex adverso* quantificato "allo stato" (pari allo stato a € 3.439.037.876,46).

STEFANO BANDIERAMONTE

"Si chiede la declaratoria di nullità dell'originario atto di citazione avversario e la conseguente prescrizione del diritto fatto valere dalla Procedura, maturata *medio tempore*, prima della rinnovazione dell'atto con la memoria depositata il 10 dicembre 2013. Si eccepisce altresì la nullità della *editio* contenuta nella memoria medesima, per la genericità degli addebiti in essa contenuti.

Nella non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale ritenga di superare le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dagli scriventi, si insiste per il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate e non provate, ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande dell'attrice, per l'accertamento della quota interna della responsabilità del dott. Bandieramonte in rapporto a quella degli altri convenuti ritenuti con questi responsabili in via solidale.



Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.

FRANCESCO VITULO

in via preliminare

- dichiarare nullo l'atto di citazione avverso, e per l'effetto respingerne ogni pretesa, per mancanza di un'adeguata e chiara descrizione degli elementi di fatto e di diritto su cui poggia la domanda, ai sensi del numero 4 dell'art. 163 c.p.c.;

nel merito

- ove non venisse accolta la superiore eccezione di nullità della citazione, respingere tutte le domande proposte da SNIA S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Straordinario, avv. Marco Cappelletto, nei confronti del dott. Raoul Francesco Vitulo, in quanto inammissibili, prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi;

- in subordine, nella contestata ipotesi di condanna del convenuto, limitare la sua condanna al solo danno che sia dimostrato essere conseguenza immediata e diretta dei suoi asseriti inadempimenti e accertare, in relazione a detto solo danno, la sua quota di responsabilità ai fini delle azioni di regresso;

- accertare e dichiarare che gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra che hanno assunto il rischio del contratto n. 10124237L, in virtù del predetto contratto assicurativo e dei suoi rinnovi avvenuti senza soluzione di continuità con le polizze nn. 10176225R, 10228586W; 10291683Q; 10361020J, sono obbligati a tenere indenne e manlevare il dott. Raoul Francesco Vitulo dalle spese legali nonché dalle domande dell'attrice SNIA S.p.A. in amministrazione straordinaria a lui rivolte in questo procedimento;

- condannare conseguentemente i predetti Assicuratori dei Lloyd's di Londra a rifondere al dott. Raoul Francesco Vitulo le spese legali sostenute o che dovrà sostenere per la sua difesa in questo processo nonché, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di SNIA S.p.A. in amministrazione straordinaria e di condanna del convenuto al risarcimento dei danni e delle spese in favore dell'attrice, a pagare direttamente a SNIA S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Straordinario, avv. Marco Cappelletto o di altro legale rappresentante *pro tempore*, in luogo e vece del dott. Raoul Francesco Vitulo, o altrimenti a versare anticipatamente al medesimo l'intera somma da egli dovuta a SNIA S.p.A. in amministrazione straordinaria, per capitale, rivalutazione, interessi e spese di difesa;

- in ogni caso, condannare SNIA S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Straordinario, avv. Marco Cappelletto, o di altro legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione, a favore del dott. Raoul Francesco Vitulo, delle spese del presente giudizio, con ogni accessorio di legge;

PIERANGELO LO MAGLIO

In via pregiudiziale:

Dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea di condanna del convenuto rag. Lo Maglio in relazione alla cosiddetta "Terza Condotta" ("la redazione e l'approvazione di bilanci non veritieri a partire dal bilancio dell'esercizio sociale 2000"), proposta per la prima volta dall'attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1, riproposta dall'attrice nella memoria e

art. 183 VI comma n. 2 (se pur non riproposta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3), in quanto irrituale per i motivi esposti in atti; e

(con riferimento a condotte intervenute prima della nomina del convenuto ed erroneamente attribuite indistintamente a tutti gli organi di Snia)

Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della rag. Lo Maglio in relazione alla domanda attorea concernente l'asserita responsabilità "per avere consentito la causazione del danno ambientale" (cosiddetta "Quinta Condotta") e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta contro lo stesso, con conseguente condanna dell'attrice alle spese, competenze e onorari del giudizio;

In via principale e nel merito:



Rigettare, in ogni caso, tutte le domande formulate nei confronti del convenuto rag. Pierangelo Lo Maglio, siccome infondate in fatto e in diritto.

In via subordinata (e salvo gravame):

Nella denegata ipotesi in cui venga accertata una responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale di Snia tra i quali il rag. Lo Maglio accertare altresì, in ogni caso, la concreta responsabilità parziaria del rag. Lo Maglio tenendo in considerazione, all'uopo, sia l'elemento temporale (*recte* la limitatissima durata della carica del convenuto intervenuta solo il 30 giugno 2009), sia tutti gli ulteriori elementi vuoi di natura oggettiva, vuoi di natura soggettiva specificati e / o specificandi in corso di giudizio.

STEFANIA BETTONI, MARIA CARLA BOTTINI, MARCELLO DEL PRETE, CESARE PIOVENE PORTO GODI, CRISTIANO PROSERPIO

- previa occorrendo separazione della causa relativa ai dottori Stefania Bettoni, Maria Carla Bottini, Marcello Del Prete, Cesare Piovene Porto Godi e Cristiano Proserpio, dalle cause relative agli altri convenuti;

- respingere le domande proposte da SNIA S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Straordinario, avv. Marco Cappelletto, nei confronti dei dottori Stefania Bettoni, Maria Carla Bottini, Marcello Del Prete, Cesare Piovene Porto Godi e Cristiano Proserpio, in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;

- dichiarare inammissibile e/o comunque infondato l'intervento spiegato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

in via subordinata

- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di SNIA S.p.A. in amministrazione straordinaria e di condanna della convenuta dott.ssa Maria Carla Bottini al risarcimento del danno e delle spese in suo favore, accertare e dichiarare che ZURICH INSURANCE plc, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in virtù del contratto assicurativo individuato in atti, è obbligata a tenere indenne e manlevare la dott.ssa Maria Carla Bottini dalle domande dell'attrice SNIA S.p.A. in amministrazione straordinaria e, conseguentemente, condannare ZURICH INSURANCE plc, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare direttamente a SNIA S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Straordinario, avv. Marco Cappelletto o di altro legale rappresentante *pro tempore*, in luogo e vece della dott.ssa Maria Carla Bottini, o altrimenti a versare anticipatamente alla medesima convenuta dott.ssa Maria Carla Bottini, l'intera somma da essa dovuta all'attrice SNIA S.p.A. in amministrazione straordinaria, per capitale, rivalutazione, interessi e spese di difesa;

ANDREA VIERO

In via principale

1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria e, comunque, l'infondatezza in fatto e diritto delle pretese azionate, e comunque respingere integralmente tutte le domande proposte dalla parte attrice per le ragioni di diritto e di fatto esposte;

2) Previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, anche ai sensi per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., condannare parte attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi dal dott. Viero, nella misura che si vorrà liquidare (anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.), che tenga conto della esorbitante ed enorme pretesa formulata con la presente azione giudiziaria;

In via subordinata

3) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano accolte, anche solo parzialmente, le domande attoree, tenere conto della assorbente condotta di SNIA ai fini della liquidazione e, conseguentemente,



anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., accertare l'insussistenza di un danno risarcibile ovvero ridurre ogni preteso danno, se del caso anche in via equitativa;

4) Ancora nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano accolte, anche solo parzialmente, le domande attoree, **anche in via riconvenzionale**, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità degli amministratori e sindaci di SNIA, predecessori del dott. Viero (come meglio identificati nel paragrafo X), con condanna degli stessi a tenerlo indenne e mallevato dalle conseguenze del presente giudizio, e, in ulteriore subordine, **sempre in via riconvenzionale**, ove venga accertata un qualsiasi concorso di responsabilità del dott. Viero, dichiarare che siffatta responsabilità non configura colpa grave (comunque assorbita dal dolo o dalla colpa degli altri convenuti), e, in ogni caso, condannare pro quota (previa determinazione dei criteri e del grado della rispettiva colpa, anche in considerazione della durata in carica del dott. Viero) a manlevare e tenere indenne e comunque rifondere il dott. Viero di tutto quanto quest'ultimo, in via denegata, fosse condannato a pagare, per capitale, interessi e spese, all'attrice, a tal fine, se del caso, differendo la prima udienza per consentirne la citazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c.;

5) Ancora nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano accolte, anche solo parzialmente, le domande attoree, condannare l'assicuratore Lloyd's di Londra, nei limiti del massimale stabilito nella polizza assicurativa di cui in narrativa, a manlevare e tenere indenne il dott. Viero di tutto quanto quest'ultimo, in via denegata, fosse condannato a pagare, per capitale, interessi e spese all'attrice;

In via istruttoria

6) Rigettarsi tutte le richieste istruttorie di parte attrice;

In ogni caso

7) Condannare l'assicuratore Lloyd's di Londra a farsi carico, a tenere indenne e manlevato e comunque risarcire/rimborsare il dott. Viero di ogni onorario, spesa, esborso sostenuto per difendersi nel presente giudizio;

8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari

EREDI LONATI

- in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare inammissibili le domande proposte da parte attrice con particolare riferimento alla c.d. prima condotta e alla c.d. quinta condotta; dichiarare inammissibile l'intervento *ad adiuvandum* del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Economia; dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione di ogni domanda di parte attrice;

- nel merito: respingere ogni domanda proposta da parte attrice in ogni sua formulazione, nessuna esclusa, siccome inammissibile, prescritta e in ogni caso infondata in fatto e diritto; respingere altresì qualsivoglia domanda di manleva e/o garanzia e/o regresso da chiunque formulata nei confronti del sig. Tiberio Lonati ed eventualmente riproposta, o comunque ritenuta producente effetto, nei confronti dei convenuti eredi Lonati;

- in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, dichiarare tenuta e condannare la Compagnia LLOYD'S di LONDRA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare e tenere indenne i convenuti eredi Lonati da ogni e qualsivoglia onere e/o effetto pregiudizievole agli stessi derivante e/o comunque conseguente dal presente giudizio; per l'effetto, condannare la Compagnia LLOYD'S di LONDRA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento diretto a parte attrice, e/o a diversa altra parte, di ogni eventuale somma ritenuta eventualmente dovuta da parte dei convenuti eredi Lonati

Spese rifuse

MAURIZIO DALLOCCHIO

CONCLUSIONI NEI CONFRONTI DI PARTE ATTRICE E DEI TERZI INTERVENIENTI



In via pregiudiziale e/o preliminare di rito:

- dato atto della carenza di interesse in capo ai Ministeri intervenienti e della conseguente inammissibilità del loro intervento, disporre la loro estromissione dal giudizio;
- dato atto dell'assoluta indeterminatezza delle domande risarcitorie relative alla *prima e quinta condotta*, della natura solo potenziale dei lamentati *danni ambientali* e della conseguente carenza di interesse ad agire in capo all'attrice ex art. 100 c.p.c., respingere ogni avversa domanda risarcitoria relativa alla *prima e quinta condotta* perché nulla e/o inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata;
- disattendere ogni domanda di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., stante l'assenza dei necessari presupposti; in via di estremo subordine, disporre la sospensione totale, *non* parziale, del giudizio medesimo.

In via preliminare di merito e/o nel merito:

rigettare tutte le domande attoree perché prescritte e/o inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria:

- espungere dal fascicolo di causa tutte le produzioni documentali effettuate dai Ministeri, nonché la Perizia Vienna e i relativi allegati depositati dalla Procedura in sede di memorie *ex* art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in quanto inammissibili per tutti i motivi esposti in atti;
- rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da parte attrice, in quanto parimenti inammissibili per tutte le ragioni evidenziate in atti

In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, spese generali e Contributo Cassa Avvocati nelle misure di legge.

CONCLUSIONI NEI CONFRONTI DEL DOTT. AMBROGIO CACCIA DOMINIONI E DI ALTRI CONVENUTI

rigettare le domande di manleva e/o di regresso formulate dal dott. Ambrogio Caccia Dominioni e da qualsiasi altro convenuto nei confronti dell'esponente, perché inammissibili e/o tardive e/o comunque infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, spese generali e Contributo Cassa Avvocati nelle misure di legge

MARCO SPADACINI – DILETTA SILVIA MARTINO-FIAMMETA MARTINO**In via pregiudiziale e/o preliminare di rito:**

- dato atto della carenza di interesse in capo ai Ministeri intervenienti e della conseguente inammissibilità del loro intervento, disporre la loro estromissione dal giudizio;
- dato atto dell'assoluta indeterminatezza delle domande risarcitorie relative alla *prima e quinta condotta*, della natura solo potenziale dei lamentati *danni ambientali* e della conseguente carenza di interesse ad agire in capo all'attrice ex art. 100 c.p.c., respingere ogni avversa domanda risarcitoria relativa alla *prima e quinta condotta* perché nulla e/o inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata;
- disattendere ogni domanda di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., stante l'assenza dei necessari presupposti; in via di estremo subordine, disporre la sospensione totale, *non* parziale, del giudizio medesimo.

In via preliminare di merito e/o nel merito:

- rigettare tutte le domande attoree perché prescritte e/o inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;



- in subordine, nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda proposta da Snia S.p.A. in A.S., nei confronti delle Sigg.re Diletta Silvia Martino e Fiammetta Martino, condannare la società Zurich Insurance PLC, nei limiti del contratto di assicurazione, a tenere manlevate le anzidette convenute da tutto quanto quest'ultime dovessero essere tenute a pagare all'attrice, in relazione alla richiesta di risarcimento danni e con riferimento alle spese di giudizio.

In via istruttoria:

- espungere dal fascicolo di causa tutte le produzioni documentali effettuate dai Ministeri, nonché la Perizia Vienna e i relativi allegati depositati dalla Procedura in sede di memorie *ex art.* 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in quanto inammissibili per tutti i motivi esposti in atti;
- rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da parte attrice, in quanto parimenti inammissibili per tutte le ragioni evidenziate in atti.

In ogni caso:

- rigettare ogni domanda di manleva e/o regresso da chiunque formulata nei confronti degli esponenti perché inammissibile e/o infondata e, in via di estremo subordine, condannare la società Zurich Insurance PLC, nei limiti del contratto di assicurazione, a tenere manlevate le anzidette convenute da tutto quanto quest'ultime dovessero essere tenute a pagare per effetto dell'accoglimento di tali domande di manleva e/o regresso;
- condannare parte attrice e Zurich Insurance PLC alla rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, spese generali e Contributo Cassa Avvocati nelle misure di legge

GIORGIO CIRLA-MAURO GAMBARO

CONCLUSIONI NEI CONFRONTI DI PARTE ATTRICE E DEI TERZI INTERVENIENTI

In via pregiudiziale e/o preliminare di rito:

- dato atto della carenza di interesse in capo ai Ministeri intervenienti e della conseguente inammissibilità del loro intervento, disporre la loro estromissione dal giudizio;
- dato atto dell'assoluta indeterminatezza delle domande risarcitorie relative alla *prima e quinta condotta*, della natura solo potenziale dei lamentati *danni ambientali* e della conseguente carenza di interesse ad agire in capo all'attrice *ex art.* 100 c.p.c., respingere ogni avversa domanda risarcitoria relativa alla *prima e quinta condotta* perché nulla e/o inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata;
- disattendere ogni domanda di sospensione del presente giudizio *ex art.* 295 c.p.c., stante l'assenza dei necessari presupposti; in via di estremo subordine, disporre la sospensione totale, *non* parziale, del giudizio medesimo.

In via preliminare di merito e/o nel merito:

rigettare tutte le domande attoree perché prescritte e/o inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria:

- espungere dal fascicolo di causa tutte le produzioni documentali effettuate dai Ministeri, nonché la Perizia Vienna e i relativi allegati depositati dalla Procedura in sede di memorie *ex art.* 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in quanto inammissibili per tutti i motivi esposti in atti;
- rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da parte attrice, in quanto parimenti inammissibili per tutte le ragioni evidenziate in atti



In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, spese generali e Contributo Cassa Avvocati nelle misure di legge.

CONCLUSIONI NEI CONFRONTI DEL DOTT. AMBROGIO CACCIA DOMINIONI E DI ALTRI CONVENUTI

rigettare le domande di manleva e/o di regresso formulate dal dott. Ambrogio Caccia Dominioni e da qualsiasi altro convenuto nei confronti degli esponenti, perché inammissibili e/o tardive e/o comunque infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, spese generali e Contributo Cassa Avvocati nelle misure di legge

BRUNO LECCHI

In via pregiudiziale e/o preliminare di rito:

- dato atto della carenza di interesse in capo ai Ministeri intervenienti e della conseguente inammissibilità del loro intervento, disporre la loro estromissione dal giudizio;
- dato atto dell'assoluta indeterminatezza delle domande risarcitorie relative alla *quinta condotta*, della natura solo potenziale dei lamentati *danni ambientali* e della conseguente carenza di interesse ad agire in capo all'attrice ex art. 100 c.p.c., respingere ogni avversa domanda risarcitoria relativa alla *quinta condotta* perché nulla e/o inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata;
- disattendere ogni domanda di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., stante l'assenza dei necessari presupposti; in via di estremo subordine, disporre la sospensione totale, *non* parziale, del giudizio medesimo.

In via preliminare di merito e/o nel merito:

rigettare tutte le domande attoree perché prescritte e/o infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria:

- espungere dal fascicolo di causa tutte le produzioni documentali effettuate dai Ministeri, nonché la Perizia Vienna e i relativi allegati depositati dalla Procedura in sede di memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in quanto inammissibili per tutti i motivi esposti in atti;
 - rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da parte attrice, in quanto parimenti inammissibili per tutte le ragioni evidenziate in atti.
- In ogni caso
- rigettare ogni domanda di manleva e/o regresso da chiunque formulata nei confronti dell'esponente perché inammissibile e/o infondata;
 - con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, spese generali e Contributo Cassa Avvocati nelle misure di legge

GIOVANNI CONSORTE

CONCLUSIONI NEI CONFRONTI DI PARTE ATTRICE E DEI TERZI INTERVENIENTI

In via pregiudiziale e/o preliminare di rito:

- dato atto della carenza di interesse in capo ai Ministeri intervenienti e della conseguente inammissibilità del loro intervento, disporre la loro estromissione dal giudizio;
- dato atto dell'assoluta indeterminatezza delle domande risarcitorie relative alla *prima* e *quinta condotta*, della natura solo potenziale dei lamentati *danni ambientali* e della conseguente carenza di interesse ad agire in capo all'attrice ex art. 100 c.p.c., respingere ogni avversa domanda risarcitoria relativa alla *prima* e *quinta condotta* perché nulla e/o inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata;



- disattendere ogni domanda di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., stante l'assenza dei necessari presupposti; in via di estremo subordine, disporre la sospensione totale, *non* parziale, del giudizio medesimo.

In via preliminare di merito e/o nel merito:

rigettare tutte le domande attoree perché prescritte e/o inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria:

- espungere dal fascicolo di causa tutte le produzioni documentali effettuate dai Ministeri, nonché la Perizia Vienna e i relativi allegati depositati dalla Procedura in sede di memorie *ex* art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in quanto inammissibili per tutti i motivi esposti in atti;

- rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da parte attrice, in quanto parimenti inammissibili per tutte le ragioni evidenziate in atti

In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, spese generali e Contributo Cassa Avvocati nelle misure di legge.

CONCLUSIONI NEI CONFRONTI DEL DOTT. AMBROGIO CACCIA DOMINIONI E DI ALTRI CONVENUTI

rigettare le domande di manleva e/o di regresso formulate dal dott. Ambrogio Caccia Dominioni e da qualsiasi altro convenuto nei confronti dell'esponente, perché inammissibili e/o tardive e/o comunque infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, spese generali e Contributo Cassa Avvocati nelle misure di legge.

VINCENZO DE BUSTIS

In via preliminare:

- dichiarare, per i motivi dedotti in atti, la inammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum* depositato dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- dichiarare, per i motivi dedotti in atti, la prescrizione delle domande formulate da Snia S.p.A. in A.S., nonché di quelle formulate dal dott. Caccia Dominioni e dal dott. Dini nei confronti dell'ing. De Bustis;

- dichiarare, per i motivi dedotti in atti, la inammissibilità - anche per mancanza di interesse ad agire - delle domande formulate da Snia S.p.A. in A.S. nei confronti dell'ing. De Bustis con conseguente condanna ai sensi degli artt. 91 e 96 ultimo c.p.c.;

- dichiarare, per i motivi dedotti in atti, la inammissibilità delle domande formulate dal dott. Ambrogio Caccia Dominioni nei confronti dell'ing. De Bustis, con conseguente condanna del dott. Caccia Dominioni ai sensi degli artt. 91 e 96 ultimo c.p.c.;

Nel merito:

- respinga nel miglior modo le domande tutte proposte da Snia S.p.A. in A.S. contro l'ing. De Bustis, assolvendolo da ogni avversaria pretesa ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande, accerti la quota di responsabilità dell'ing. De Bustis in rapporto a quella degli altri convenuti, con ogni conseguente pronuncia e declaratoria;

- respinga nel miglior modo le domande tutte proposte dal dott. Ambrogio Caccia Dominioni e dal dott. Dini contro l'ing. De Bustis, assolvendolo da ogni avversaria pretesa, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande, accerti la quota di responsabilità dell'ing. De Bustis in rapporto a quella degli altri convenuti, con ogni conseguente pronuncia e declaratoria;

In ogni caso:

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrente maggiorate di CPA e IVA



TERZI CHIAMATI**RECONTA**

1) per quanto esposto negli atti difensivi, dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere delle domande proposte dai Chiamanti nei confronti della Reconta Ernst & Young S.p.A. e dichiarare la competenza del Tribunale di Roma, con ogni conseguente provvedimento;

2) salve le conclusioni di cui al precedente punto 1), respingere le avverse domande per quanto esposto negli atti difensivi e, tra l'altro, per nullità delle stesse e/o per carenza di capacità e/o legittimazione, ovvero di titolarità, dei Chiamanti e/o dei soggetti che le hanno proposte e/o per prescrizione dei diritti fatti valere e/o per

decadenza dal diritto di proporre le domande formulate nei confronti della Reconta e/o per invalidità e/o inammissibilità e/o infondatezza, in fatto e diritto, delle stesse - anche per la carenza di capacità e/o legittimazione, ovvero di titolarità della Procedura e/o per la invalidità e/o nullità e/o inammissibilità e/o infondatezza delle domande dalla stessa proposte -;

3) per quanto esposto negli atti difensivi condannare i Chiamanti per responsabilità aggravata per lite temeraria ai negli atti difensivi sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura di Euro 200.000,00 ciascuno, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, da quantificare anche in via equitativa;

4) condannare, altresì, i Chiamanti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite in favore della Reconta Ernst & Young S.p.A.

AIG

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Amministrazione Straordinaria nei confronti del dott. Marniga per uno o più dei motivi indicati in atti e per l'effetto respingere le domande svolte nei suoi confronti;

In via principale

- respingere le domande tutte svolte nei confronti del dott. Marniga perché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova e, conseguentemente, la domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti di AIG in base alle Polizza per uno o più delle ragioni indicate in atti;

Nel merito, in via subordinata

- accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza per una o più delle ragioni indicate in atti;

Nel merito, in via ulteriormente subordinata

- accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di AIG in base alla Polizza n 506123 nei limiti della quota di responsabilità attribuibile al dott. Marniga di cui si chiede l'accertamento ed entro il limite del massimale di € 20.000.000,00, previsto dal punto 3 del Frontespizio di Polizza.

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi professionali, incluso il rimborso forfettario delle spese generali del 15% e accessori di legge

ZURICH**IN VIA PRINCIPALE**

1. Dichiarare inammissibili e, comunque, **rigettare** e **respingere** anche nel merito tutte le domande formulate nei confronti di Zurich.

IN VIA SUBORDINATA

2. Per il solo non creduto caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'attrice verso gli eredi del dott. Luigi Francesco Martino e/o verso la dott.ssa Maria Carla Bottini, e delle domande di garanzia svolte dai chiamanti in causa, **previo accertamento** anche in via riconvenzionale della ripartizione delle quote interne di responsabilità dei diversi coobbligati ex artt. 1298, II comma e 2055, II comma cod. civ., **dichiarare** tenuta la Zurich a prestare la copertura assicurativa esclusivamente in relazione alla quota interna di responsabilità di ciascuno dei propri assicurati e con esclusione del vincolo della solidarietà, e comunque nei limiti del massimale (unico "a consumo") della polizza n. 501/B/6736 con decorrenza 30 novembre 2000 e appendice n. 037 in data 29 luglio 2010 (per gli eredi del dott. Luigi Francesco Martino) e della polizza n. 501/C/3707 con decorrenza 30 novembre 2011 (per la dott.ssa Maria Carla Bottini), in ogni caso al netto dello scoperto del 10% (dieci per cento) previsto in ciascuna polizza.

IN OGNI CASO

3. **Condannare** l'attrice, o comunque chi di ragione, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrente.

ASSICURATORI Lloyd's (certificati n. 1435746, 1435762 e n. 10027441Q)

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*,

(i) in via principale,

- rigettare tutte le domande svolte nel presente giudizio avverso gli Assicuratori, per i motivi di cui in atti;

- accertare e dichiarare che SNIA ha reso dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo o quantomeno colpa grave in sede di negoziazione e stipula del rinnovo di Polizza per il periodo 30.06.2009 - 30.06.2010, in merito a circostanze fondamentali per l'assicuratore nel processo di corretta valutazione del rischio, e per l'effetto accertare che nessun indennizzo è dovuto ai sensi di Polizza, pronunciando l'annullamento della Polizza ai sensi dell'art. 1892 cod.civ. e/o ex art. 1427 cod.civ.;

(ii) in via di gradato subordinate, nella denegata ipotesi in cui si riconosca che taluno dei convenuti che ha svolto domande nei confronti dell'esponente ha diritto a ricorrere alla copertura assicurativa di cui alla Polizza- accertare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto ai sensi del contratto di assicurazione intervenuta, per il sinistro di cui è causa, in capo ai Dott. Andrea Mattiussi e Dott. Andrea Viero;

- accertare e dichiarare che SNIA ha reso dichiarazioni inesatte e reticenti in buona fede o con colpa lieve in sede di negoziazione e stipula del rinnovo di polizza per il periodo 30.06.2009 - 30.06.2010, in merito a circostanze fondamentali per l'assicuratore nel processo di corretta valutazione del rischio, e, per l'effetto, disporre la riduzione dell'indennizzo eventualmente dovuto, in proporzione della differenza tra il premio versato e quello che sarebbe stato invece applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da valutarsi nel corso del giudizio;

- contenere l'eventuale indennizzo nei limiti delle previsioni di polizza, al netto di franchigie e scoperti ivi previsti e valutata l'applicazione delle relative esclusioni nonché escludendo dalla copertura i danni cagionati dagli assicurati con condotte dolose, eventualmente accertando a tale scopo il requisito psicologico dell'illecito;

- accertare le quote di responsabilità personalmente ascrivibili ai convenuti nel presente giudizio ed accertare il conseguente diritto degli assicuratori, laddove condannati a pagare somme superiori alla quota di responsabilità personalmente ascrivibile al singolo assicurato, di rivalersi sulle altre persone fisiche o giuridiche, parti del presente procedimento, per la somma risarcita in eccesso rispetto alla quota di responsabilità ascrivibile all'assicurato;



ASSICURATORI Lloyd's (polizza n. 10124237L)

NEL MERITO

In via principale:

respingere, in ogni caso, tutte le domande svolte da SNIA SpA in Amministrazione Straordinaria nei confronti del Dott. Vitulo in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, respingere le domande di manleva tutte da quest'ultimo proposte nei confronti dei Lloyd's;

in subordine:

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di SNIA nei confronti del Dott. Vitulo, accertare e dichiarare la non operatività della polizza Lloyd's n. 10124237L per i motivi dedotti in atti e, pertanto, respingere la domanda di manleva proposta dal Dott. Vitulo nei confronti dei Lloyd's.

In via di ulteriore subordine

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di SNIA nei confronti del Dott. Vitulo e di accertamento dell'operatività della polizza n. 10124237L in favore di quest'ultimo, accertare l'eventuale esistenza di un ulteriore e diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio in favore del convenuto chiamante in causa, e conseguentemente voler dichiarare la polizza n. 10124237L operativa a secondo rischio nei confronti del Dott. Vitulo, detratta la franchigia di Euro 25.000,00 sempre e comunque dovuta dall'Assicurato.

in via di estremo subordine:

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di SNIA nei confronti del Dott. Vitulo e di accertamento dell'esclusiva operatività della Polizza n. 10124237L nei confronti di quest'ultimo operativa per il solo periodo 14 luglio 2005 – 24 giugno 2008, e ciò in forza della garanzia retroattiva presente in polizza:

- accertare e dichiarare la quota di responsabilità personale del Dott. Vitulo per i fatti di causa, anche in rapporto a quella degli altri convenuti che fossero ritenuti responsabili con quest'ultimo, nel periodo dal 14 luglio 2005 al 24 giugno 2008,
- condannare i Lloyd's a manlevare e tenere indenne esclusivamente l'Assicurato Dott. Vitulo dei soli importi da esso dovuti, nei limiti del massimale indicato in polizza, unicamente per l'ammontare dei danni eventualmente causati dal Dott. Vitulo, per il solo periodo dal 14 luglio 2005 al 24 giugno 2008, detratta comunque ed in ogni caso la franchigia di Euro 25.000,00 a carico dell'Assicurato.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice (a seguito di insolvenza dichiarata in data 15.4.10) ha proposto azione di risarcimento danni nei confronti:

- a) delle persone fisiche che hanno rivestito funzioni di amministratori o sindaci della società (ovvero contro i rispettivi eredi) nel periodo dal 6.9.99 al 15.4.10;
- b) della società BIOS spa (quale socio diretto di controllo) e tre suoi amministratori pro tempore (Dallochio, anche amministratore di SNIA nel periodo 4/05-6/08), Lecchi e Marniga) a titolo di “responsabilità da direzione e coordinamento”;
- c) delle società MITTEL spa, GE CAPITAL spa, MPS spa e UNIPOL spa quali soci di BIOS e dunque indirettamente di SNIA, anch’essi a titolo di “responsabilità da direzione e coordinamento.

Nella specie risultano contestate n 8 distinte condotte ritenute cagionative di danno per il patrimonio sociale, sulla scorta in particolare di perizia di parte commissionata alla società DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SERVICES spa.

In particolare (secondo la formulazione che compare nell’atto di citazione):

1) *“Ritardata iscrizione della qualità di socio unico nella partecipata CAFFARO dal 3.4.00 al 2.2.09 e conseguente assunzione di responsabilità illimitata e solidale per i debiti di CAFFARO dipendenti da atti o fatti compresi tra il 3.4.2000 e il 2.2.09”* (con riferimento all’arco di tempo decorrente dal momento di assunzione della qualità di socio unico a quello del deposito di relativa iscrizione dichiarativa).

Contestazione in sede di citazione proposta nei confronti di tutti e soltanto i membri degli organi sociali di SNIA chiamati in giudizio, non anche nei confronti degli altri convenuti (v pagg 91-94).

2) *“Ideazione e realizzazione della **scissione distrattiva** del comparto biomedicale in danno dei soci e dei creditori sociali di SNIA rese note ai soci ed al mercato solo a far data dalla riunione del CdA 13.5.03”*

Risulta in particolare contestato un *“disegno distrattivo, emerso nel maggio 2003, ma iniziato nel 1999 quando già MITTEL, GE, MPS e UNIPOL erano vincolate da patto di sindacato per l’esercizio del diritto di voto in BIOS”*.

Contestazione proposta nei confronti: di BIOS e dei soci di controllo della stessa convenuti in giudizio; degli amministratori e sindaci di SNIA nonché dei tre amministratori di BIOS convenuti in giudizio in carica alla data del 13.5.03 (v pagg 108, 110 , 104 e 106).

3) *“Responsabilità degli organi sociali di SNIA, anche quale conseguenza del controllo congiunto dei soci indiretti MITEL, GE CAPITAL, MPS ed UNIPOL e della direzione unitaria e coordinamento del socio diretto BIOS e degli amministratori di BIOS, per la redazione e per l’approvazione di bilanci non veritieri a partire dall’esercizio sociale 2000 e in particolare per la redazione e approvazione in data 26.6.03 del bilancio dell’esercizio 2002, non veritiero, e considerato come situazione patrimoniale di riferimento ai fini della scissione, e dei bilanci successivi”*

Nell’atto i soci diretti e indiretti di SNIA nonché gli ex amministratori di BIOS risultano chiamati a rispondere della *“approvazione del bilancio dell’esercizio 2002”*; i cessati amministratori e sindaci di SNIA della asserita falsità di tutti i bilanci di esercizio a partire dal bilancio di esercizio 2002 (pag 116).



4) *“La prosecuzione della attività dopo la perdita del capitale sociale alla data del 31.12.04, l’esecuzione di due aumenti di capitale (10.2.05 e 29.5.07) e l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile (10.2.05)”*

Contestazione proposta (soltanto) contro i membri degli organi sociali di SNIA in carica pro tempore.

5) *“Causazione del danno ambientale”* (oggetto delle pretese creditorie separatamente esercitate dai soggetti intervenuti ad adiuvandum nel presente giudizio)

Contestazione proposta nei confronti di tutti i membri degli organi sociali di SNIA in carica dal 3.2.2000 al 12.1.09; contro i soci diretti e indiretti di SNIA; contro gli amministratori di BIOS citati in giudizio.

6) *“Concessione abusiva di un finanziamento per l’acquisto di UNION DERIVAN e la costituzione del pegno sulle azioni, in conflitto di interessi con SNIA”.*

Contestazione proposta contro i membri degli organi sociali in carica pro tempore e GE CAPITAL quale controparte contrattuale nell’operazione;

7.1) costituzione in data 2.2.06 del pegno di denaro a favore di terzi per debiti delle (partecipate) società del gruppo NYLSTAR (già insolvente e destinata alla cessione)

Contestazione proposta contro i membri organi sociali in carica.

7.2) costituzione pegno di denaro a favore di BANCA CARIGE spa a garanzia del regresso per fideiussioni rilasciate nell’interesse di CAFFARO CHIMICA (controllata) in date 3.11.06, 19.6.07, 5.3.08

Contestazione proposta contro i membri degli organi sociali in carica pro tempore.

8) Presentazione domanda di concordato in data 15.1.10 in tesi irragionevole e come tale ritenuta cagionativa di danno per il patrimonio sociale in relazione alle spese allo scopo (inutilmente) sostenute. Contestazione proposta contro i membri degli organi sociali in carica pro tempore.

In fatto la complessiva prospettazione dell’attore posta a fondamento dell’azione esercitata può essere schematicamente ricostruita nei seguenti termini:

* SNIA è società quotata nata nel 1917 e tradizionalmente titolare di partecipazioni operanti nella chimica;

*nel 1985 SNIA assume il controllo della “originaria” CAFFARO, società costituita già dal 1906 ed operante prevalentemente nel settore chimico, direttamente e attraverso controllate;

* nell’estate 1999 il controllo di SNIA passa dai precedenti soci “industriali” all’odierna convenuta BIOS spa, a sua volta controllata dai convenuti indicati sub c) e legati tra loro da patto di sindacato (ma in realtà le convenute MPS e UNIPOL hanno pacificamente acquisito una partecipazione in BIOS solo nella successiva primavera 2002, come poi puntualmente riconosciuto dall’attore in memoria 12/2013);

* in data 3.4.2000 l’originaria CAFFARO è fusa in SNIA e la distinta società INDUSTRIE CAFFARO spa (già controllata dalla menzionata CAFFARO) assume la denominazione di CAFFARO spa con socio unico SNIA (per trasformarsi poi in srl nell’aprile 2004), ma colpevolmente gli amministratori avrebbero omesso di depositare relativa formale dichiarazione (**cont. sub 1**);

*SNIA avrebbe esercitato *“attività chimica sia direttamente che indirettamente tramite la controllata CAFFARO (e CAFFARO chimica dal 2006) quale proprietaria e utilizzatrice a fini produttivi in vari siti... La gestione dei siti e in particolare la destinazione ad essi di risorse per la prevenzione e la gestione delle problematiche ambientali sono imputabili agli organi di SNIA, quale gestore diretto e al*



tempo stesso socio che controllava in via esclusiva le società (come si legge nell'atto di citazione a fondamento della contestazione proposta **sub 5**);

*a seguito della dichiarazione di insolvenza della controllata CAFFARO srl i Ministeri dell'Ambiente e dell'Economia hanno avanzato domanda di insinuazione al fallimento di tale società per asseriti danni ambientali; hanno altresì chiesto di insinuarsi, per i medesimi fatti e "danni", al passivo di SNIA "a) in qualità di proprietaria e soggetto che ha gestito le aree e i siti industriali contaminati; b) a titolo di successione nelle obbligazioni delle società nel tempo incorporate per fusione, quali la società CAFFARO proprietaria del sito industriale di Brescia... nel 1995 confluita nell'attuale CAFFARO srl; e incorporante della società CHIMICA DEL FRIULI spa proprietaria del sito industriale di Torviscosa e Colleferro; c) quale socio unico di Caffaro dal 3.4.2000"; proprio a fronte delle conseguenze per il patrimonio di SNIA di un eventuale accoglimento delle menzionate domande di ammissione al passivo l'odierno attore ha proposto le contestazioni **sub 1 e 5**);

* a partire dal 1999 SNIA comincia ad effettuare rilevanti investimenti nel settore biomedicale e in data 23.5.01 l'assemblea amplia espressamente l'oggetto sociale a ricomprendere tale attività al fianco del tradizionale settore della chimica (in conformità allo statuto della controllante BIOS);

* in data 13.5.03 il CdA approva il progetto di scissione della società con la separazione di tutta l'attività biomedicale trasferita alla neo costituita SORIN; in tesi la scissione sarebbe stata approvata sulla base di un bilancio 2002 falso (**cont sub 3**); la scissione diventa efficace in data 2.1.04 (senza opposizioni, in tesi di parte in conseguenza delle false informazioni rese in bilancio ai sci e ai creditori);

* secondo gli attori proprio il settore biomedicale sarebbe stato l'unico redditizio; la scissione sarebbe stata fin dall'origine dolosamente preordinata a finalità distrattiva e di fatto (secondo l'attore) già in data 2.1.04 SNIA, una volta perse le risorse del biomedicale, non sarebbe più stata in condizioni di continuità aziendale (**cont sub 2**);

* di fatto nel corso dell'esercizio 2004 SNIA avrebbe maturato rilevanti perdite che avrebbero comportato il completo azzeramento del capitale sociale, ma questo dato sarebbe stato occultato nei bilanci successivi (**cont sub 3**);

* a partire dall'1.1.05 gli amministratori avrebbero indebitamente proseguito nella ordinaria gestione sociale in violazione dei limiti previsti ex art 2486 cc , aggravando il dissesto (**cont sub 4**);

* successivamente alla perdita del capitale sociale sarebbero state compiute specifiche attività di mala gestio (**cont sub 6 e 7**);

* in una situazione ormai di insolvenza sarebbe stata presentata una domanda di omologazione di accordo ristrutturazione in realtà insostenibile addossando al patrimonio sociale le relative spese (**cont sub 8**).

A fronte di tali contestazioni, nella parte motiva del medesimo atto, l'attrice ha avanzato specifiche domande di risarcimento del danno nei seguenti termini:

per i capi 1 e 5), rilevato che il Ministero dell'Ambiente e il Commissario Delegato per l'Emergenza Socio-Economico Ambientale determinatasi nelle Lagune di Marano Lagunare e Grado avevano presentato domande di insinuazione al passivo per un importo complessivo pari a circa 3,5 mln di euro, assume che di tale importo avrebbero dovuto rispondere, in caso di ammissione al passivo, gli odierni convenuti;

per il capo 2: per un importo complessivo di euro 388 mln in relazione alla asserita sottrazione "immediata" di cespiti attivi dal patrimonio sociale nonché per un ulteriore importo di euro 192.858.000 relativo alla totalità delle perdite conseguenti alla successiva prosecuzione dell'attività di impresa a partire dalla data 2.1.04 di efficacia dell'operazione di scissione;

per il capo 3): nessuna domanda;



per il capo 4): per un importo complessivo di euro 23.885.000 (corrispondente alla differenza di patrimonio netto, come stimata dall'attore, tra la data dell'1.1.05 e quella della dichiarazione di insolvenza – quale minor parte della richiesta risarcitoria formulata sub 2);

per il capo 6): per un importo complessivo di euro 30.809.227;

per il capo 7): per un importo di euro 3.597.977,99

per il capo 8): per un importo di euro 696.800

In relazione a tutte le contestazioni sopra evidenziate parte attrice ha avanzato altresì domanda risarcitoria per asserito danno di immagine.

Sotto il profilo invece strettamente patrimoniale ha avanzato in via subordinata domanda di risarcimento parametrata alla differenza tra attivo e passivo fallimentare.

In sede infine di conclusioni dell'atto di citazione (pag. 151) ha chiesto la condanna di tutti i convenuti *“in via solidale o in subordine parziaria a risarcire all'attrice i danni tutti cagionati alla società ed alla massa dei creditori nella misura che sarà liquidata, per ciascuna voce e titolo, nel corso e all'esito della presente causa anche in via equitativa ai sensi dell'art 1226 cc e, occorrendo, con l'ausilio di una CTU”*.

Al riguardo, per quanto attiene la domanda subordinata di liquidazione del danno nella differenza tra attivo e passivo occorre rilevare che nell'atto di citazione risulta evidenziata l'ammissione al passivo di domande per euro 33.579.772,76 e la pendenza di insinuazioni tardive per euro 23.830.940,95 non ancora esaminate; l'esito definitivo della procedura non è mai stato indicato nelle successive memorie di parte, così come non è stata proposta alcuna indicazione circa l'attivo stimato o realizzato. Risultano invece allo stato respinte le domande di insinuazione al passivo (per circa 3,5 mld di euro) proposte dai soggetti rappresentati nel presente giudizio dall'Avvocatura dello Stato e per questa parte pende giudizio di opposizione allo stato passivo.

Più in generale occorre rilevare che, in relazione a tutte quante le richieste risarcitorie avanzate non ha ritenuto di offrire alcuna indicazione circa criteri di eventuale differenziazione in ordine alla posizione di ciascuno dei convenuti (in puntuale conformità, del resto, con la domanda principale di riconoscimento della responsabilità “solidale” di tutti i convenuti e invece “parziaria” solo in via subordinata).

Alla notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti sono seguite chiamate incrociate di terzo. In vista della prima udienza di trattazione l'Avvocatura dello Stato ha depositato domanda di intervento adesivo-dipendente da parte dei soggetti meglio indicati in epigrafe.

In sede di costituzione e discussione di prima udienza i convenuti (oltre a contestazioni propriamente di merito), in via preliminare hanno eccepito:

*inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum dispiegato attraverso l'Avvocatura dello Stato;

*nullità dell'atto di citazione per genericità degli addebiti e delle richieste risarcitorie nei confronti dei singoli convenuti;

*difetto di interesse ad agire dell'attore in relazione alla domanda risarcitoria relativa alle cd “prima” e “quinta” condotta;

*sopravvenuta estinzione per prescrizione, in tutto o in parte, dei diritti vantati dall'attore.

Diversi tra i convenuti hanno altresì chiesto in via preliminare:

*la riunione del presente giudizio con il separato giudizio avviato da SNIA nei confronti della società SORIN beneficiaria della scissione 1.1.04 qui in contestazione per l'accertamento della responsabilità solidale di tale società per i debiti gravanti sulla SNIA;

*la sospensione del presente giudizio in attesa del completamento delle procedure di accertamento del passivo delle società CAFFARO e SNIA - a fronte dell'intervenuto rigetto, allo stato, delle insinuazioni



proposte dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dell'Economia nelle menzionate procedure quale presupposto necessario (in tesi) delle domande proposte in questa sede dall'attore in relazione alle condotte sub 1) e 5).

Su accordo delle parti la discussione orale di prima udienza è stata completata e riassunta attraverso memorie scritte di tutte le parti.

L'attore in particolare, con la propria memoria illustrativa 12/2013,

° sotto un profilo propriamente procedimentale, ha chiesto:

- i)** il rigetto delle diverse istanze di riunione;
- ii)** il rigetto della domanda di sospensione dell'intero giudizio;
- iii)** la sospensione ex art 295 cpc del giudizio limitatamente alle condotte sub 1) e 5) successivamente alla scadenza dei termini ex art 183 cpc, previa separazione delle relative domande, fino alla definizione dei procedimenti inerenti: domande di ammissione di CAFFARO srl al passivo di SNIA spa in Amministrazione Straordinaria; domande degli odierni intervenienti di ammissione al passivo di CAFFARO srl e SNIA spa in Amministrazione Straordinaria (nel prosieguo l'attore ha poi insistito per la sospensione del giudizio, limitatamente alle domande sopra menzionate, anche in attesa della definizione dell'ulteriore procedimento di opposizione al passivo di SNIA promosso dalla distinta CAFFARO CHIMICA);

° sotto un profilo di merito ha:

- iv)** contestato il fondamento sostanziale dell'iniziativa assunta dagli intervenienti adesivi (*"La procedura attrice contesta immediatamente il merito della memoria di intervento, sia in fatto che in diritto, e si riserva di contestare più ampiamente nel prosieguo le pretese del ministero..."*);
- v)** chiesto il rigetto delle eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti;
- vi)** formulato (limitate) rettifiche alla ricostruzione dei fatti proposta con l'originario atto di citazione (in parziale accoglimento di alcuni rilievi proposti dai convenuti);
- vii)** offerto "precisazioni" sulle singole condotte in contestazione e in particolare:
 - *con riferimento alle condotte **sub 1) e 5)** ha sottolineato l'assenza di qualsiasi profilo di propria discrezionalità nella formulazione delle domande
 - *in parziale accoglimento dei rilievi in diritto formulati dai convenuti ha dichiarato l'intento di "limitare" la domanda inerente la condotta sub 1) ai soli amministratori e sindaci in carica a partire dal 31.1.04 (v pag 52);
 - *in riferimento alla contestazione **sub 6)** ha ridefinito la propria iniziale domanda nel limitato importo di euro 6.948.728,44;
 - * ha offerto specifiche indicazioni in ordine alle richieste risarcitorie avanzate nei confronti dei singoli convenuti, anche facendo riferimento ad una perizia di parte contestualmente depositata (perizia Saitta all 290) con riferimento in particolare alle responsabilità addebitate attraverso le condotte **sub 2), 4), 6), 7) e 8)**.

All'esito dei lavori di prima udienza il g.i., in accoglimento delle richieste formulate dalle parti, ha assegnato i termini ex 183 cpc, segnalando espressamente ex art 101 cpc alcune questioni ritenute meritevoli di adeguato approfondimento, nei seguenti termini:

"preso atto della richiesta di assegnazione dei termini ex art 183 comma 6 epe formulata da alcune delle parti, ritenuto che nella presente fase processuale, a fronte della pluralità delle parti in giudizio e della obiettiva complessità delle questioni in esame, appare opportuno lasciare spazio alla più ampia illustrazione delle rispettive ragioni e conseguenti richieste di prova, rinviando all'esito ogni valutazione circa le concrete modalità di prosecuzione del giudizio,



ritenuto opportuno in tale ottica segnalare formalmente ex art 101 cpe all'attore - e conseguentemente alle altre parti in replica - l'esigenza di approfondire in particolare le questioni relative a:

i) puntuale individuazione dell'evento di danno ritenuto causalmente riconducibile alla condotta di ciascuno dei convenuti,

ii) effettiva configurabilità di un interesse ad agire "concreto e attuale" dell'attore rispetto alle domande di cui alle ed prima e quinta condotta (con riferimento in particolare ai principi di diritto di cui, in via esemplificativa, CASS 11967/10; 26020/11; 21013/10)".

Attraverso le memorie conseguentemente depositate ex art 183 cpc l'attore ha proposto ulteriori "precisazioni" in ordine alle domande proposte in giudizio. In particolare:

*in relazione alla domanda **sub 1**), in sede di esame analitico della posizione individuale dei singoli convenuti e poi di conclusioni, ha riproposto la domanda di condanna dei membri degli organi sociali in carica prima del gennaio 2004 che era stata dichiaratamente abbandonata con la precedente memoria 12/2013 (secondo prospettazione e conclusioni poi riproposte fino alla conclusione del giudizio); ha altresì esteso l'originaria domanda di condanna per il medesimo **capo 1**) anche nei confronti dei soci diretti ed indiretti della SNIA nonché degli amministratori del socio di controllo BIOS;

*in relazione alla domanda **sub 2**) ha introdotto una domanda di risarcimento "alternativa" per euro 572 mln di euro in relazione alla contestazione di cd "danno istantaneo";

I convenuti dal canto loro, nel contestare le avverse argomentazioni, hanno pure in via preliminare eccepito l'inammissibilità di alcune delle "precisazioni" così proposte da controparte, denunciate come vere e proprie "domande nuove".

Tutte le parti hanno avanzato proprie istanze istruttorie.

In corso di causa l'attore ha raggiunto accordi conciliativi con GE CAPITAL (limitatamente alla condotta sub 6) e, successivamente, con i convenuti Lamberti, Dini ed eredi Pontello in relazione a tutte le domande proposte nei loro confronti, così che, a fronte di rituali dichiarazioni di rinuncia agli atti ed accettazione, il g.i. ha dichiarato l'estinzione dei relativi rapporti processuali.

Alla scadenza dei termini così assegnati ex art 183 cpc il g.i. ha ritenuto opportuno rimettere immediatamente la causa al collegio per l'esame delle numerose questioni di diritto emerse in corso di causa quali potenzialmente idonee a definire, in tutto o in parte, il giudizio.

In epoca già successiva all'udienza di PC l'attore ha infine raggiunto un accordo transattivo con il convenuto Lo Maglio e le parti hanno depositato concorde istanza di dichiarazione di estinzione del relativo rapporto processuale per rinuncia agli atti da parte dell'attore, ritualmente accettata dal convenuto costituito, a spese compensate. Per questa parte va pertanto pronunciata in questa sede la richiesta sentenza di estinzione.

Con i menzionati atti di rinuncia devono altresì reputarsi caducate, nei confronti delle medesime parti, le domande proposte dagli intervenienti adesivi – in mancanza 'altro canto di specifiche richieste di rifusione di spese di lite. Devono reputarsi parimenti caducate, a fronte delle intervenute pronunce di estinzione per rinuncia, le domande subordinate di accertamento di quote di responsabilità e/o manleva proposte nei confronti dei convenuti che hanno accettato (a seguito di intervenuta transazione) la rinuncia agli atti da parte dell'attore atteso che gli accordi raggiunti hanno comportato ex art 1311 cc lo scioglimento dell'originario vincolo di solidarietà nei confronti dei menzionati soggetti.

Passando ad esaminare distintamente le diverse questioni all'attenzione, il Collegio osserva quanto segue.

A) Sulle eccezioni relative all'intervento ad adiuvandum proposto a mezzo dell'Avvocatura dello Stato



Nel caso di specie gli intervenienti rivendicano (in maniera invero estremamente succinta) il proprio interesse all'accoglimento della domanda dell'attore sul presupposto che il conseguente arricchimento dell'attivo potrebbe consentire una più ampia soddisfazione delle proprie ragioni creditorie per cui è stata presentata domanda di insinuazione al passivo (allo stato rigettata ma tuttora sub iudice in sede di giudizio di opposizione).

In simili termini viene dunque in rilievo una più ampia problematica di carattere generale relativa ai limiti di ammissibilità di un intervento ad adiuvandum e in particolare alla rilevanza o meno a tal fine di un interesse quale quello dedotto nel caso di specie.

Al riguardo è ben noto in particolare come, a fronte di orientamenti differenziati, si era in particolare espressa in senso conforme alla prospettazione degli odierni intervenienti Cass 18147/02 in materia di revocatoria fallimentare, ammettendo l'intervento adesivo dipendente di singoli creditori nel giudizio proposto dalla curatela *“atteso che con tale tipo di intervento il soggetto non fa valere un autonomo diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti, fonda la sua legittimazione su un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del processo e potrebbe subire l'efficacia riflessa della sentenza: il che si verifica, appunto, per il creditore del fallito, il cui credito è soddisfatto, nell'ambito del concorso proprio della procedura fallimentare, in misura che dipende anche dall'esito delle azioni di massa proposte dal curatore”*.

Ma deve parimenti reputarsi ben noto come tale orientamento e con esso i contrasti giurisprudenziali emersi sul punto siano stati poi definitivamente superati con la pronuncia **SS.UU 29420/08** che, facendo proprio riferimento alla menzionata sentenza 2002, ha escluso recisamente di poter attribuire rilevanza ai fini dell'intervento contemplato dall'art 105 comma 2° cpc all'interesse ivi ipotizzato riqualficato come interesse di mero fatto:

“tale eventualità è stata favorevolmente considerata da Cass. n. 18147 del 2002, la quale ha argomentato che chi esplica questo tipo di intervento non fa valere un autonomo diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti, fondando la propria legittimazione su un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del processo, per tutelarsi dal possibile pregiudizio che gli può derivare dall'efficacia riflessa della sentenza: il che si verificherebbe, appunto, per il creditore del fallito, il cui credito è destinato ad essere soddisfatto, nell'ambito della procedura fallimentare, in misura che dipende anche dall'esito delle azioni di massa proposte dal curatore. Tale indirizzo non appare, tuttavia, coerente con il più generale orientamento di questa corte in tema di limiti di ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente e non può, pertanto, essere confermato. L'intervento adesivo dipendente, contemplato dall'art. 105 c.p.c., comma 2, pur non richiedendo la titolarità di un diritto nei confronti delle parti originarie del processo ed essendo consentito in presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata (Cass. n. 4570 del 1988), presuppone che l'interventore si presenti come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra, o da esso dipendente: sicché, nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria adiuvata, il diritto di cui il terzo si asserisca titolare, in conseguenza dei suaccennati legami di connessione o dipendenza, potrebbe subire un pregiudizio (Cass. n. 2575 del 1983; vedi Cass. n. 1106 del 1995); ma è da escludere che tale pregiudizio possa dipendere dalla compromissione di un interesse di mero fatto (Cass. n. 1111 del 2003)”.

Orientamento assolutamente consolidato nel prosieguo, nell'ambito di vicende significativamente analoghe a quella qui in esame:

Cass 21472/13: *“La legittimazione ad un intervento adesivo dipendente presuppone un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica*



possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato: non può, pertanto, riconoscersi la legittimazione al Ministero delle politiche agricole ad intervenire, ai sensi dell'art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., in un giudizio tra privati avente ad oggetto la nullità del marchio, non essendo sufficiente l'interesse generale a proteggere i consumatori dall'uso ingannevole di una indicazione geografica, il quale, in una controversia tra privati, resta un interesse di mero fatto”;

Cass 364/14: “La legittimazione “ad adiuvandum” ex art. 105, secondo comma, cod. proc. civ. presuppone che il giudicato destinato a formarsi tra le parti del giudizio arrechi una lesione ad un interesse giuridico e non meramente fattuale del terzo interveniente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro non fosse legittimato ad intervenire nella controversia risarcitoria vertente tra uno dei comuni consorziati ed altro soggetto, valutando come interessi di mero fatto la possibile perdita dei contributi necessari per il funzionamento del consorzio e l'esigenza di tutela degli aspetti pubblicistici ad esso demandati).

Alla stregua di tali rilievi deve essere dunque accolta l'eccezione in esame ed estromessi gli intervenienti dal presente giudizio.

B) Sulle richieste di sospensione del presente giudizio per l'intero, come richiesto da alcuni tra i convenuti, ovvero in relazione alle sole domande di cui alle condotte sub 1) e 5), come richiesto dall'attore.

La richiesta è manifestamente priva di fondamento alla luce del consolidato insegnamento della S.C. secondo cui “la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. deve essere disposta qualora i giudizi pendenti innanzi a giudici diversi siano legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, da intendere come pregiudizialità non meramente logica, ma giuridica, nel senso che la definizione della controversia pregiudiziale costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato, con conseguente eventualità di un conflitto di giudicati” (SSUU 9440/04).

In relazione alla vicenda in esame sicuramente non sussistono le condizioni in parola, atteso che le cause in tesi pregiudicanti, come detto rappresentate da procedimenti di insinuazione al passivo delle società CAFFARO e SNIA ovvero di opposizione al rigetto delle relative domande, riguardano soggetti diversi da quelli chiamati in causa nel presente giudizio (i quali neppure avrebbero titolo per intervenire nei procedimenti in tesi pregiudicanti) nell'ambito di giudizi aventi rilievo esclusivamente “ai fini del concorso” (v art. 96 ult comma I fall), dunque si riferiscono in realtà a vicende processuali certamente inidonee a spiegare alcun effetto giuridicamente rilevante ai fini del presente giudizio e comunque a dar luogo ad una possibilità di conflitto di giudicati.

Con riferimento al caso di specie si deve anzi sottolineare come l'invocato accertamento in tesi “pregiudicante” non va affatto ad integrare un antecedente logico-giuridico del presente giudizio ma attiene piuttosto al(l'eventuale) concreto verificarsi di quell'evento di danno (lesione del patrimonio della SNIA in AS) che è condizione necessaria dell'azione esercitata – sul punto si tornerà al successivo capo D).

C) Sulle domande relative alle condotte sub 1) e 5).

In particolare sulle eccezioni preliminari di:

- (a) inammissibilità di (asserite) domande “nuove” formulate dall'attore in corso di causa;
- (b) difetto di legittimazione ad agire dell'attore in relazione alla condotta sub 1);



- (c) genericità di entrambe le domande;
(d) carenza di interesse ad agire dell'attore a fronte della mancata ammissione al passivo di SNIA delle domande proposte da CAFFARO srl, CAFFARO CHIMICA srl nonché dai soggetti intervenuti ad adiuvandum nel presente giudizio.

C1) In particolare sulla condotta sub 1).

Si legge nell'atto di citazione in giudizio (pagg 18-20):

“La prima condotta che si deve censurare consiste in un'omissione protrattasi a far data dal 3 aprile 2000 e che ha esposto Snia alla responsabilità per tutti i debiti della controllata al 100% Caffaro e così ha causato a Snia un danno potenziale valutabile, ad oggi, in Euro 3.423.257.403,60 (quasi tre miliardi e mezzo di euro, oggetto della pretesa 1 Ministero dell'Ambiente) ed altro potenziale danno valutabile, sempre ad oggi, in ulteriori Euro 1.922.070,00 (oggetto della pretesa del Commissario Delegato per l'emergenza Socio-Economico Ambientale determinatasi nelle Lagune di Marano are e Grado.)”.

Al riguardo nel medesimo atto si rivendica in particolare che: *“indipendentemente dall'esatta misura degli importi che saranno ammessi al passivo della procedura attrice e/o della procedura di Caffaro in AS, di essi dovranno in ogni caso rispondere gli amministratori ed i sindaci di Snia, perché solo la loro omissione e la loro inerzia prolungata hanno condotto Snia ad essere esposta nei confronti del Ministero Ambiente e del Commissario Delegato per l'Emergenza Socio-Economico tentale determinatasi nelle Lagune di Marano Lagunare e Grado”.*

Si contesta altresì che: *“ amministratori e sindaci di Snia dovranno rispondere di tutti gli altri debiti di Caffaro in amministrazione straordinaria che trovino titoli in atti o fatti inerenti il periodo compreso fra il 3 aprile 2000 e il 2 febbraio 2009”.*

Di tale condotta, nell'atto di citazione originario, sono stati espressamente chiamati a rispondere tutti gli amministratori e i sindaci in carica dalla data di acquisizione della partecipazione totalitaria di CAFFARO da parte di SNIA (3.4.2000) fino alla data 2.2.09 di deposito della formale dichiarazione di cui all'art 2362 cc.

Nelle proprie difese di merito i convenuti hanno (tra l'altro) puntualmente sottolineato la palese infondatezza in diritto di tale prospettazione per quanto attiene (almeno) alle vicende relative ai primi anni in considerazione, evidenziando che nell'aprile 2000 CAFFARO era una spa, poi trasformata in srl solo in data 23.6.04, come tale assoggettata (fino all'entrata in vigore del dlgs 6/03) alla disciplina del previgente art 2362 cc che, in materia di spa, prevedeva in ogni caso la responsabilità illimitata del socio unico a prescindere da ogni regime di pubblicità, con conseguente esclusione della possibilità di ipotizzare un qualsivoglia nesso di causalità tra l'insorgere della lamenta responsabilità risarcitoria e l'omissione contestata fino alla data dell'1.1.04 di entrata in vigore della diversa disciplina dettata dal dlgs 6/03.

In espresso accoglimento di tali rilievi, con successiva memoria di prima udienza 12/2013, l'attore ha ritenuto di “limitare” le proprie originarie contestazioni nei soli confronti degli amministratori e sindaci succedutisi nell'incarico a partire dalla data del 31.1.04 (anche se il dlgs 6/03 è entrato in vigore alla precedente data dell'1.1.04). Per quanto attiene invece al profilo oggettivo della domanda l'attore ha espressamente ritenuto di confermare integralmente (almeno in via principale) il petitum originario, con riferimento dunque ai “debiti” rilevabili a partire dall'aprile 2000

(v pagg 54-55 della memoria illustrativa 12/2013, quale poi puntualmente confermata in sede di memoria conclusionale – pag 44:

“Ciascuna delle parti convenute... risponde della mancata iscrizione per tutto il periodo di carica: il che significa, a far data dal 31 gennaio 2004, per coloro che erano in carica alla data del 31 gennaio 2004, ovvero, per coloro che sono entrati in carica successivamente, dalla rispettiva data della carica, e fino al 2 febbraio 2009.



Nessun convenuto risponde di condotte precedenti alla propria carica, ma ciascuno risponde fino a che l'iscrizione è stata fatta, anche successivamente alla cessazione della propria carica. Perché non si tratta di una diversa condotta omissiva ma della perpetuazione di una omissione...

Il periodo temporale di riferimento per i debiti di Caffaro diversi da quelli riconducibili al ed. danno ambientale.

Quando era in bonis, Snia ha più volte e in diversi atti formali formalmente confessato di essersi resa debitrice dei creditori di Caffaro per i debiti sorti a far data dal 3 aprile 2000... Ciò giustifica che nella presente causa la procedura attrice, mentre, dal lato soggettivo, rettifica e precisa che gli ex amministratori ed ex sindaci responsabili solidalmente sono in via solidale tutti (e soltanto) quelli che hanno rivestito la rispettiva carica a far data dal 31 gennaio 2004, tuttavia, dal lato della misura del danno oggetto di domanda di accertamento e condanna, chiede, in via principale, che esso sia computato con riferimento ai debiti di Caffaro, diversi da quelli riconducibili al ed. danno ambientale, dipendenti da atti o fatti compresi tra il 3 aprile 2000 ed il 2 febbraio 2009 e, soltanto in via subordinata, che esso sia computato con riguardo invece ai debiti di Caffaro dipendenti da atti o fatti compresi tra il 31 gennaio 2004 ed il 2 febbraio 2009.

Il periodo temporale di riferimento per i debiti di Caffaro riconducibili al cd. danno ambientale.

Per ciò che attiene ai debiti di Caffaro verso il Ministro dell'Ambiente e verso il Ministero dell'Economia (e per quanto configurabili verso il Commissario della Laguna di Grado e Marano e verso il Commissario del Fiume Sacco), la procedura attrice, letta la comparsa di «Intervento ad adiuvandum» del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Economia in data 4 novembre 2013, la quale a pagina 5 deduce che Snia sarebbe responsabile in ragione della mancata comunicazione «per le obbligazioni sorte in Caffaro S.r.l.», senza distinzioni di tempo quanto alla data dell'insorgenza dei debiti, precisa che essa chiede nel presente giudizio, in via principale per tutti, che la domanda di condanna delle parti convenute per i debiti di Caffaro sia accolta, senza distinzione di tempo, per tutti i debiti di Caffaro verso il Ministero dell'Ambiente e verso il Ministero dell'Economia, in via subordinata, per quelli dipendenti da atti o fatti compresi tra il 3 aprile 2000 ed il 2 febbraio 2009, in via ulteriormente subordinata, per i debiti di Caffaro dipendenti da atti o fatti compresi tra il 31 gennaio 2004 ed il 2 febbraio 2009...»).

Dunque, secondo tale prospettazione, “Nessun convenuto risponde di condotte precedenti alla propria carica” (v. secondo periodo sopra citato), ma tutti i convenuti in carica a partire dal 31.1.04 dovrebbero ciò nonostante rispondere dei debiti sorti in CAFFARO (e da allora conseguentemente “garantiti” ex lege da SNIA) fin dalla precedente data del 3.4.00, a prescindere dunque dalla data di effettiva assunzione dell’incarico e addirittura da quella di entrata in vigore delle disposizioni normative che attribuivano specifico rilievo causale (per quanto qui di interesse) alla omessa comunicazione della posizione di socio unico.

Come già sopra anticipato, in sede di memoria ex art 183 n 1 cpc e poi fino al deposito del foglio di PC e delle memorie conclusionali, l’attore ha riproposto (senza motivazione alcuna) l’originaria domanda di condanna per questo capo anche nei confronti degli amministratori cessati dall’incarico prima del gennaio 2004 (v posizioni Cascone, De Bustis, Dini, Lamberti, Pininfarina, Pontello, Primavera, Spiniello e Verde), salvo intendere tale riproposizione come mero (seppure increscioso) errore materiale nella compilazione degli atti.

Con il medesimo atto ha rivolto identico addebito (benché fin dall’origine formulato in termini di asserita “negligenza”) nei confronti dei soggetti chiamati in causa a titolo di “responsabilità da direzione e coordinamento” (peraltro in relazione a vicende precedenti l’entrata in vigore del dlgs 6/03 e dunque l’attuale art 2497 cc) ovvero i soci diretti ed indiretti di controllo oltre che le persone fisiche chiamate in causa quali amministratori della controllante BIOS.

Infine in sede di PC, nei confronti di tutti i convenuti chiamati in causa (parrebbe di capire ancora in relazione alla cd 1^ condotta) l’attore ha riformulato i propri capi di domanda facendo riferimento aggiuntivo ad una responsabilità dei convenuti per i debiti relativi “alla domanda di ammissione di CAFFARO CHIMICA al passivo di SNIA”.

Esaminate le eccezioni di carattere preliminare proposte dai convenuti in ordine alle contestazioni in parola, si osserva quanto segue.

a) Sulla invocata inammissibilità di domande “nuove”



Come sopra evidenziato, in sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha ipotizzato profili di (eventuale) responsabilità dei convenuti anche in relazione all'(eventuale) aggravamento della posizione debitoria di SNIA in conseguenza di una (eventuale) ammissione al passivo di domande formulate da CAFFARO CHIMICA.

Per questa parte l'attore non ha in verità mai indicato il titolo di responsabilità che pretende di far valere nei confronti dei convenuti in relazione alle vicende di CAFFARO CHIMICA ma, in accoglimento della specifica eccezione dei convenuti, deve reputarsi necessariamente preliminare ed assorbente il fatto che si tratti di una estensione della domanda a fatti (ed eventuali distinti profili di responsabilità) di cui non risulta menzione alcuna nell'atto di citazione, nella successiva memoria illustrativa 12/2013, nella memoria 183 n 1 cpc, per cui deve senz'altro accogliersi l'eccezione in esame – sui profili in diritto di tale decisione pare sufficiente fare qui rinvio alle inequivoche conclusioni proposte dalla recentissima pronuncia SS.UU. 12310/15.

Alle medesime conclusioni pare qui di dover pervenire in ordine alla pretesa, formulata per la prima volta con memoria ex art 183 n 1, di “aggiungere” la domanda di risarcimento per questo capo alle altre domande già formulate nei confronti dei soci diretti e indiretti di SNIA nonché dei convenuti Lecchi e Marniga (mentre nei confronti del convenuto Dallochio, pure amministratore di Bios, la medesima domanda era stata fin dall'origine già proposta in relazione alle funzioni di amministrazione attiva ricoperte in SNIA).

b) Sul difetto di legittimazione ad agire dell'attore

L'eccezione parrebbe proposta sul rilievo della invocata titolarità esclusiva della specifica azione di cui all'art 2325 comma 1° cc in capo ai singoli creditori della società insolvente (in necessaria analogia con le conclusioni già raggiunte nel regime previgente da **Cass 4701/97**) ma in simili termini si tratta di assunto manifestamente infondato alla luce della specifica pretesa fatta valere nel presente giudizio: nel caso di specie infatti ad agire non è affatto la procedura CAFFARO (ai sensi dell'art 2325 cc in pretesa rappresentanza dell'insieme dei creditori di tale società) ma la procedura SNIA secondo ordinarie azioni di responsabilità ex artt 2392 e 2394 cc in ragione dell'ovvio aggravamento che verrebbe a subire il patrimonio della medesima SNIA in conseguenza del(l'eventuale) riconoscimento di una responsabilità illimitata per tutti i debiti di CAFFARO, quale evento pregiudizievole in tesi cagionato per clamorosa ed inescusabile negligenza di tutti gli amministratori e sindaci in carica pro tempore.

c) Sulla eccezione di genericità della domanda

Come già sopra evidenziato, la domanda concerne la totalità dei debiti maturati in CAFFARO srl e come tale suscettibili di (eventuale) responsabilità solidale di SNIA ex art 2325 cc e risulta espressamente formulata in tutti gli atti di parte con riferimento da un lato ai crediti vantati dagli odierni intervenienti, dall'altro a *“tutti gli altri debiti di CAFFARO che trovino titolo in atti o fatti inerenti il periodo compreso nel periodo 3.4.00-2.2.09 o, in vi subordinata, 31.1.04-2.2.09”*.

Al riguardo si deve osservare che:

i) negli atti di parte manca qualunque indicazione utile a consentire l'individuazione dei *“debiti diversi da quelli non riconducibili al cd danno ambientale”* cui si intende fare riferimento (laddove per i debiti *“riconducibili al cd danno ambientale”* la domanda trova invece una almeno parziale individuazione di “oggetto” nelle specifiche domande di insinuazioni al passivo proposte dai soggetti che hanno poi spiegato intervento ad adiuvandum nel presente giudizio, secondo prospettazione che ha trovato comunque ampia discussione in causa);

ii) come detto, in accoglimento di specifica eccezione dei convenuti, l'attore (almeno inizialmente) ha ritenuto in corso di causa di limitare la propria domanda di responsabilità ai soli amministratori in carica successivamente alla data del *“31.1.04”*, finendo per riconoscere l'impossibilità di



individuare fino a tale data alcun nesso di causalità tra l'omissione denunciata e l'insorgenza della (lamentata, eventuale) responsabilità illimitata di SNIA per i debiti di CAFFARO srl: proprio muovendo da tale presupposto in diritto non pare possibile intendere quale sia il nesso di causalità ipotizzato dall'attore tra la condotta omissiva addebitata ai convenuti in carica a partire dalla data così indicata e i debiti (peraltro non espressamente individuati) già insorti in capo a CAFFARO (e dallo stesso momento "garantiti" da SNIA) prima di tale data – come da domanda "principale" formulata dalla parte;

iii) più in generale (riprendendo su più vasta scala i rilievi proposti sub ii) si deve rilevare come in relazione ad entrambe le categorie di debiti CAFFARO sopra menzionati (inerenti o meno al "danno ambientale") manchi in radice qualunque indicazione che consenta di collocare nel tempo la loro (asserita) insorgenza, così da determinare una situazione di obiettiva incertezza sull'effettivo oggetto delle pretese risarcitorie esercitate dalla parte ovvero sul nesso di causalità ipotizzato a fondamento delle domande proposte:

/indeterminatezza relativa all' "oggetto" delle pretese ove si ipotizzi che ciascuno dei convenuti sia chiamato a rispondere, in conseguenza dell'omissione addebitata, solo dell'aggravamento patrimoniale relativo alla (eventuale) responsabilità di SNIA per i debiti CAFFARO sorti successivamente alla assunzione della carica – si pensi (caso davvero eclatante) ai numerosi convenuti rimasti in carica per un limitato arco di tempo e/o addirittura dopo il sequestro penale nel 2008 degli impianti della CAFFARO (v in particolare Bandieramonte, Bertolini, Bottini, Burighel, Del Prete, Caccia Dominioni, Piovene Porto Godi, Lo Maglio, Mincato, Mosca, Onorato, Ponzetta, Ruffoni, Sesana, Viero);

/indeterminatezza relativa al nesso di causalità ipotizzato ove si intenda contestare una generale responsabilità di tutti i convenuti (indipendentemente dal periodo di copertura degli incarichi) in relazione alla totalità dei debiti CAFFARO "garantiti" ex lege da SNIA ex art 2325 cc (indipendentemente dal periodo di insorgenza delle relative po.

Ma a ben vedere tali vizi di obiettiva genericità della prospettazione (per quanto attiene ai profili debitori relativi a cd danno ambientale) derivano propriamente dalla scelta di avviare il presente giudizio (per la parte qui in esame) solo in vista di una eventuale soccombenza futura nei distinti giudizi di opposizione allo stato passivo tuttora pendenti, in relazione a pretese (fin qui contestate dall'odierno attore) per cui i creditori procedenti hanno ritenuto semplicemente superfluo individuare una qualsivoglia scansione cronologica: in tal senso devono reputarsi diretto e logico riflesso di un più delicato problema di fondo che attiene propriamente alla possibilità o meno di individuare la sussistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale nella situazione data in cui, indiscutibilmente, non può reputarsi venuta in essere, allo stato, una lesione giuridicamente rilevante del patrimonio della società attrice - come puntualmente eccepito dai convenuti e di cui si discuterà subito appresso.

C2) In particolare sulla condotta sub 5)

Si legge nell'atto di citazione (pag 56):

"Snia ha esercitato attività chimica, sia direttamente che indirettamente, tramite la controllata Caffaro (e la controllata Caffaro Chimica a far data dal 2006), quale proprietaria e quale utilizzatrice a fini produttivi, in diversi siti: sito di Torviscosa (in prossimità della laguna di Grado e Marano), sito Caffaro a Brescia, sito di Colleferro (all'interno della Valle del Sacco). La gestione dei siti e, in particolare, la destinazione ad essi di risorse per la prevenzione e la



gestione delle problematiche ambientali sono imputabili agli organi di SNIA quale gestore diretto e al tempo stesso quale socio che controllava in via esclusiva la società”.

Sulla base di tale assunto i convenuti vengono chiamati a rispondere, a diverso titolo (ma *senza alcuna duplicazione di petitum*) del medesimo “*danno potenziale*” indicato sub **C1**.

Anche per questa parte risultano formulate dai convenuti mirate contestazioni di genericità delle contestazioni e conseguente indeterminatezza della domanda. A parere del Collegio tali rilievi devono essere reputati fondati sotto due specifici profili:

i) negli atti di parte non si indicano mai i siti produttivi di cui SNIA sarebbe stata “proprietaria” né si precisa il significato che l’attore intende attribuire alla definizione di “utilizzatrice a fini produttivi”;

ii) anche in riferimento alla contestazione in parola non risulta in atti alcuna indicazione cronologica circa il momento in cui i danni lamentati sarebbero stati cagionati ovvero sarebbero maturati obblighi di provvedere alle relative spese poi rimasti inadempiti, con conseguente impossibilità di individuare gli ambiti specifici di responsabilità ascrivibili a ciascuno dei convenuti succedutisi negli incarichi amministrativi e di controllo della società

* al riguardo pare il caso di sottolineare come per questa parte la domanda dell’attore si limiti in realtà a riprodurre fedelmente il testo della domanda di insinuazione al passivo di SNIA proposta dai soggetti che hanno dispiegato intervento adesivo dipendente nel presente giudizio – domanda peraltro fin qui rigettata, anche per indeterminatezza, dal giudice delegato su conforme parere della procedura odierna attrice;

* sottolineare altresì che: l’originaria domanda di insinuazione, così come le memorie proposte nel presente giudizio dagli intervenienti, fanno in realtà riferimento a “danni ambientali” cagionati nell’intero arco di vita delle società riferibili alla CAFFARO (addirittura dagli inizi del secolo scorso), a partire dunque da un momento ben precedente a quello in cui gli odierni convenuti hanno assunto un qualsivoglia ruolo in SNIA (al riguardo pare il caso altresì di ricordare come sia l’odierna attrice che gli odierni intervenienti hanno proposto in separato giudizio domanda di condanna della SORIN, beneficiaria della scissione 2.1.04 pure oggetto di contestazione nel presente giudizio, per il medesimo importo di cui si discute in questa sede, evidentemente sul presupposto che entro la menzionata data 2.1.04 l’intero danno ambientale qui contestato fosse già stato realizzato).

Alla stregua di tali rilievi si ritiene di dover allora riproporre in relazione alla contestazione in esame le medesime osservazioni svolte al precedente capo **C1.iii)**. In particolare, ferma restando la assoluta genericità della domanda, si ritiene di dover rilevare anche per questa parte la stretta inerenza delle problematiche così evidenziate con un vizio di fondo dell’iniziativa assunta dall’attore che attiene propriamente ad una carenza di interesse ad agire.

C1 –C2) In particolare sull’interesse ad agire dell’attore in relazione alle condotte **sub 1) e 5)**

La domanda è per questa parte conseguente alla richiesta di insinuazione al passivo avanzata dagli odierni intervenienti nei fallimenti CAFFARO e SNIA per euro 3,5 mld e come tale espressamente subordinata al fatto che il relativo debito sia “*ricosciuto nelle competenti sedi*”.

Allo stato l’insinuazione è stata rigettata sia in CAFFARO che in SNIA e pende giudizio di opposizione. Nel presente procedimento (come già in premessa evidenziato) l’attore ha tenuto

* a sottolineare che “*tra le domande della procedura attrice non vi è, né mai vi è stata, una domanda di condanna al risarcimento del danno ambientale per un importo che la procedura ritenga accertato e neppure per un importo pari ad euro 3,5 mld come invece molti convenuti sostengono lamentando*



l'eccessività della misura del danno ...l'evento di danno è rappresentato dalle pretese oggetto delle domande di ammissioni di CAFFARO al passivo di SNIA e alle pretese oggetto delle domande ...del ministero"; la quantificazione indicata "non è il frutto dell'esercizio della benché minima discrezionalità da parte della procedura attrice, dato che rappresenta il mero recepimento di una quantificazione operata dallo Stato italiano, che peraltro è parte del processo, e che propone, ad interveniendum, la sua quantificazione anche nel presente processo, e lo fa in contraddittorio con tutte le parti evocate nel presente processo".

**a contestare espressamente il fondamento sostanziale dell'iniziativa assunta dagli intervenienti adesivi: "La procedura attrice contesta immediatamente il merito della memoria di intervento, sia in fatto che in diritto, e si riserva di contestare più ampiamente nel prosieguo le pretese del ministero..."; "I crediti vantati dallo Stato italiano sono stati contestati dalla procedura attrice nelle sedi competenti. Ed il loro accertamento potrebbe fondare, in relazione alle (sole) domande inerenti alla prima condotta ed alla quinta condotta, la sospensione d'ufficio, dopo la concessione dei termini ai sensi dell'art. 183, comma 6 cod. proc. civ., del presente processo);*

**a rivendicare nel contempo che "...non ricorre alcuna incoerenza per il fatto che la procedura attrice contrasti, nelle opportune sedi, le pretese del Ministero" .*

Nella specie dunque l'azione risulta esercitata oggi "per l'ipotesi" che in futuro possa essere accolta la pretesa di ammissione al passivo avanzata dagli odierni intervenienti ma proprio in tal senso deve essere rilevata la mancanza in capo all'attore di un interesse attuale alla pronuncia richiesta e come tale riconosciuta (in accoglimento di specifica eccezione di controparte) l'inammissibilità della domanda in esame.

Invero è stato bene rilevato in dottrina che "come appare già evidente al solo lume del buon senso, se la domanda vuole aspirare ad essere accolta, deve presentarsi come accoglibile; il che non si verificherebbe se la domanda non contenesse la rappresentazione o esposizione o affermazione che un diritto sostanziale esiste, che esso appartiene a colui che chiede tutela e che è abbisognevole di tutela" – ma nel caso di specie il diritto di cui si chiede tutela in questa sede (ovvero il diritto al risarcimento di asseriti danni) non è affatto dedotto come "esistente" e al contrario lo stesso attore rivendica espressamente addirittura l'inesistenza dei presupposti che potrebbero determinare quel danno al patrimonio sociale (nella specie in conseguenza di una eventuale soccombenza nel distinto giudizio di opposizione allo stato passivo) che solo potrebbe legittimare (in astratto) una domanda risarcitoria nei confronti degli odierni convenuti.

Al riguardo, in via generale, pare il caso di ricordare come la giurisprudenza della S.C. abbia espressamente escluso la possibilità di ravvisare la sussistenza di un interesse concreto e attuale quale "previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cpc...quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche" (v **Cass 24434/07**). Ricordare in particolare come, secondo tale principio di diritto, in fattispecie concreta per molti versi analoga a quella qui in esame, **Cass 7786/07** abbia cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente l'interesse di una curatela a proporre domanda di revoca di un'ipoteca iscritta sulla base di decreto ingiuntivo emanato nei confronti del fallito individuando l'interesse medesimo nel rischio di futura ed eventuale esposizione ad azione di rivalsa dell'aggiudicatario dell'immobile per il rimborso delle spese di cancellazione dell'ipoteca o ad eventuali iniziative giudiziali del creditore dirette a far valere la prelazione ipotecaria osservando in particolare che: "A fondamento della sussistenza dell'interesse ad agire è stata dunque posta una situazione meramente ipotetica e futura, che non integra il requisito dell'attualità dell'interesse che, trattandosi di condizione dell'azione, deve sussistere quantomeno al momento della pronuncia giudiziale. Nè l'interesse ad agire della curatela potrebbe sussistere alla luce di eventuali future iniziative giudiziali del creditore, dirette a far valere la prelazione ipotecaria, perché anche sotto tale profilo difetterebbe ad oggi il requisito dell'attualità dell'interesse. Dalla mancanza di tale



requisito discende che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, vertendosi in ipotesi in cui la causa non poteva essere proposta per difetto in capo all'attore dell'interesse ad agire”).

Muovendo da tali premesse e facendo in particolare riferimento ad ipotesi di domande propriamente risarcitorie, si intende bene come il problema che si pone è innanzitutto quello di una corretta individuazione del momento in cui possa dirsi concretizzata una lesione patrimoniale che legittimi l'esercizio della conseguenza azione di danno.

Sul punto in via generale può dirsi pacifico che *“Il diritto al risarcimento del danno viene in essere al momento in cui l'inadempimento dell'obbligato incide la sfera giuridica altrui provocando, per il soggetto leso, la diminuzione del suo patrimonio, che deve essere reintegrato in modo da ricostruirne la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato... (Cass 11967/10). Ma ad inequivoca precisazione di tale affermazione per quanto qui propriamente di interesse pare soprattutto il caso di richiamare (in fattispecie concreta di possibile lesione patrimoniale conseguente all'accoglimento di altrui domanda giudiziale) l'ampia motivazione di cui Cass 26020/11 in cui (con specifico riferimento al tema della prescrizione) espressamente si assume che “perché la domanda risarcitoria del danno possa proporsi, occorre che si tratti di un danno attuale e non potenziale. Se, pertanto, detto danno è conseguenza esclusivamente dell'accoglimento giudiziale di una pretesa di un terzo (come nella fattispecie, integrando la conseguenza dell'accoglimento della domanda trascritta del Marletta ex art. 2932 ce), la prescrizione comincia a decorrere solo dalla data in cui passa in giudicato l'accoglimento giudiziale della pretesa ovvero in cui è emesso un provvedimento giudiziale, che possa essere messo in esecuzione”*

(Questa Corte, conformemente a note tesi dottrinali e in applicazione degli artt. 1218 e 2935 ce. - i quali stabiliscono, rispettivamente, che la mancata esecuzione della prestazione dovuta (o la non esatta esecuzione) determina il risarcimento del danno a carico del responsabile e che la prescrizione del corrispondente diritto comincia a decorrere dal giorno in cui lo stesso “può essere fatto valere” - ha da tempo affermato che, non diversamente da quanto è disposto per l'azione da responsabilità extracontrattuale, l'azione da responsabilità contrattuale nei confronti del debitore presuppone la produzione del danno ancorché l'inadempimento sia stato posto in essere in epoca anteriore, con la conseguenza che la relativa prescrizione non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento. Ne consegue che la prescrizione dell'azione di responsabilità contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento (Cass. 22.7.2005, n. 15504; Cass. 12/12/2003, n. 18995; Cass. 13/01/2003, n. 311; Cass. 06/02/2004 n. 2287; Cass. 29 agosto 1995 n. 9060 e, in precedenza, Cass. 29 aprile 1965 n. 759, secondo cui, allorché il danno consegue all'accoglimento giudiziale di una altrui pretesa, la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui passa in giudicato la sentenza! con la quale la suddetta pretesa viene accolta) . Ciò che va risarcito è - infatti - il danno conseguenza dell'inadempimento.

” Se questo danno non si verifica coevamente all'inadempimento, nessuna prescrizione può iniziare a decorrere dalla data dell'inadempimento, poiché non è anche la data del danno).

In corso di causa l'attore ha ritenuto di poter replicare alle eccezioni sul punto riformulando le proprie domande sui capi qui in esame in termini di richiesta di condanna condizionata all'esito dei giudizi di impugnazione avverso l'avvenuto rigetto delle domande di insinuazione al passivo proposte dagli odierni intervenienti – ma anche tale prospettazione alternativa appare del tutto inidonea a superare il vizio di fondo già evidenziato di carenza di interesse.

Invero proprio in materia di “sentenze condizionali” la S.C. ha avuto cura e occasione di ribadire e ancor meglio precisare i contorni di quell'interesse “concreto e attuale” di cui alle pronunce appena sopra citate, a partire dall'ampia motivazione della fondamentale pronuncia **Cass 978/91**, secondo orientamento rimasto poi assolutamente costante nella giurisprudenza successiva:



“Nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al principio della economia dei giudizi, sentenze condizionali, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, sempreché il verificarsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione deve trattarsi di pronunce che, riferite ad un giusto criterio di economia processuale, non richiedano ulteriori accertamenti di merito, in quanto con esse non viene emessa una condanna da valere per il futuro, se ed in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi dell'evento, ma si accerta la esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una data prestazione ed il condizionamento, parimenti attuale,-di tale obbligo al verificarsi di una circostanza il cui avveramento, pur presentandosi differito ed incerto, non richiede per il suo accertamento altra indagine che quella se la circostanza si sia o meno verificata.

(Nella fattispecie la S.C. ha cassato la pronuncia con cui i giudici di merito avevano condannato il vettore a rivalere il destinatario della merce, danneggiatasi durante il trasporto, delle somme che il secondo in ulteriore giudizio sarebbe stato eventualmente condannato a pagare in futuro al venditore della merce stessa, osservando in particolare che: *“Nel caso concreto la condanna emessa ... contrasta con la nozione di sentenza condizionata come dinanzi precisata, in quanto implica la valutazione dell'incidenza di un evento futuro ed incerto sulla situazione portata in giudizio, che non riguarda la presente controversia, ma attiene ad una situazione di conflitto eventuale che non può formare oggetto di giudicato attuale. Trattandosi, in effetti, di condizione dipendente da altro accertamento di merito, da operarsi in altro separato ed eventuale giudizio con richieste e difese tutte da definire, consegue la illegittimità per la insussistenza delle condizioni richieste della pronuncia della Corte di Appello”*).

Esattamente in conformità con tale impostazione:

Cass 297/94 ha ritenuto che *“Il principio secondo cui è ammissibile la condanna del condebitore solidale, chiamato in causa in via di regresso, condizionatamente all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte dell'altro condebitore, opera soltanto quando vi sia un "simultaneus processus" sul credito principale che giustifichi, in termini di economia di giudizi, la contemporanea pronuncia sul credito di regresso e sia definitivamente accertata, a carico del condebitore che chiede la condanna condizionale, la pretesa del credito - nella specie dalla C.S. è stata cassata la decisione del giudice del merito che aveva accolto la domanda di condanna condizionale avanzata dal venditore di un immobile a carico dell'acquirente in relazione all'obbligo di pagamento dell'imposta di registro, di cui era ignoto nei suoi esiti il processo pendente avanti alla Commissione Tributaria*

Cass 4883/95 ha ritenuto ammissibile la pronuncia di sentenza condizionata in materia pensionistica (nella specie subordinata all'accertamento di requisiti quali cancellazione da determinati elenchi nominativi ovvero rinuncia a trattamenti sostitutivi della retribuzione) sull'espresso presupposto che *“quelli indicati non sono requisiti costitutivi del diritto alla pensione (che si aggiungano a quelli sanitari e contributivi), ma condizioni di erogabilità del beneficio, in relazione ad un diritto già sorto”;*

SS.UU 264/96 (in fattispecie ampiamente sovrapponibile a quella qui in esame) ha ritenuto inammissibile la domanda di condanna nei confronti di terzi condizionata appunto ad una eventuale e successiva soccombenza dello stesso attore in distinto giudizio proposto da altri all'estero, escludendo anzi nella specie anche l'ammissibilità di una domanda di mero accertamento

(Nel caso di specie, il pericolo della lesione del diritto non è attuale, perché dipenda da una serie di eventi ipotetici e del tutto imprecisati (una sentenza di un giudice estero, assolutamente indeterminato; la condanna ad una prestazione che non è precisata nè nel suo ammontare, ne' nei suoi presupposti, ne' nei suoi effetti). Non si tratta quindi di un pregiudizio incombente, ma soltanto del "timore" di un pericolo futuro....

Pertanto, la causa inerente a tale domanda non avrebbe potuto nemmeno essere iniziata, per difetto dell'interesse ad agire ...);

Cass 1642/99 (richiamando espressamente i precedenti sopra citati), pronunciando su impugnazione proposta avverso sentenza condizionale con cui i convenuti erano stati condannati al pagamento delle somme che gli attori sarebbero stati eventualmente tenuti a versare all'amministrazione doganale a seguito di un diverso giudizio pendente in altra sede (fattispecie esattamente sovrapponibile a quella di



cui al presente giudizio), ha puntualmente ritenuto fondati i motivi di impugnazione proposti secondo cui “la condanna al pagamento di somme non determinate che una parte dovrà eventualmente corrispondere ad un terzo implica la valutazione dell’incidenza di un evento futuro e incerto sulla situazione portata in giudizio che non riguarda la presente controversia, ma attiene ad una situazione di conflitto eventuale che non può formare oggetto di giudicato attuale” espressamente evidenziando in motivazione, quale dato assolutamente preclusivo alla ammissibilità di una pronuncia condizionale, la sussistenza di una situazione di incertezza relativa sia all’an che al quantum dell’eventuale debito doganale ancora da accertarsi nel separato giudizio pendente davanti ad un giudice diverso da quello che aveva emesso la pronuncia condizionale impugnata;

Cass 21013/10, secondo il medesimo orientamento, ha sottolineato che “*deve escludersi l’ammissibilità di una pronuncia costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. nell’ipotesi in cui il trasferimento per legge o per volontà delle parti sia condizionato all’approvazione preventiva dell’autorità amministrativa, atteso che al momento dell’emanazione della sentenza devono preesistere tutte le condizioni giuridiche e di fatto necessarie all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre*”.

Alla luce di tali rilievi e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia deve dunque riconoscersi che, in relazione alle cd “prima” e “quinta” condotta, deve reputarsi pienamente fondata l’eccezione di carenza di interesse ad agire dell’attore espressamente sollevata dai convenuti (e comunque rilevabile d’ufficio), secondo profilo immediatamente rilevabile dalla stessa prospettazione della parte di portata pienamente assorbente di qualunque ulteriore questione sollevata in causa.

D) Sulla cd seconda condotta: la “scissione distrattiva”

Il titolo di responsabilità risulta così espressamente enunciato nell’atto di citazione quale poi integrato dalla successiva memoria illustrativa 12/2013 (per rimanere poi inalterato fino alla precisazione delle conclusioni e al deposito delle memorie conclusionali):

“La seconda condotta fonte della responsabilità degli organi sociali di Snia. anche quale conseguenza del controllo congiunto dei soci indiretti Mittel. GE Capital. MPS ed Unipol e della direzione unitaria e del coordinamento del socio diretto Bios e degli amministratori, allora in carica, di Bios: l’ideazione e la realizzazione, rese note ai soci ed al mercato solo a far data dalla riunione del consiglio di amministrazione in data 13 maggio 2003 della scissione distrattiva del comparto biomedicale in danno dei soci e dei creditori sociali di Snia nella consapevolezza che l’attività sociale sarebbe proseguita in assenza di continuità aziendale, in danno dei soci e dei creditori sociali di SNIA”.

Nella specie parte attrice (sulla scorta di un report 22.11.11 redatto dalla società di consulenza DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SERVICES spa ritualmente depositata in atti) ipotizza che l’operazione in questione sarebbe stata il punto di arrivo di un progetto doloso orchestrato da BIOS (ovvero dai soci di riferimento di BIOS) fin dal momento della assunzione di una partecipazione rilevante nella holding SNIA (nei primi mesi dell’anno 1999) volto ad appropriarsi delle principali fonti di redditività del gruppo (in tesi individuate nel “comparto” biomedicale) trasferendole ad un soggetto di nuova costituzione (quale sarà poi la newco SORIN beneficiaria della scissione 2.1.2004) con asserito grave pregiudizio degli altri soci e della generalità dei creditori di SNIA quale conseguente, da un lato, alla immediata diminuzione del patrimonio della società scissa, dall’altro alla già prevedibile ed anzi prevista incapacità della scissa SNIA a proseguire l’ordinaria attività di impresa una volta privata della fonte di reddito rappresentata dal “comparto biomedicale”

In tal senso, in sede di memoria conclusionale (pag 45), l’attrice sottolinea:

“La scissione parziale proporzionale costituiva una scissione distrattiva, posta in essere in pregiudizio del settore chimico, funzionale non già all’interesse sociale della holding SNIA (e all’interesse dei suoi



creditori) a conservare in SNIA le partecipazioni nelle società operanti nel settore biomedicale (frutto dell'opera di focalizzazione degli anni 1999-2003 che avrebbe garantito ai creditori di SNIA l'integrità del patrimonio sociale) bensì all'interesse dei soci indiretti MITTEL, GE CAPITAL, MPS e UNIPOL, e del socio diretto BIOS a beneficiare degli utili rivenienti dal settore biomedicale come soci di SORIN e ciò in aperto conflitto con l'interesse di SNIA (e dunque in pregiudizio all'interesse dei suoi creditori e al buon diritto di questi alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale di SNIA)".

Ed ancora, ad illustrazione del illecito disegno in tesi perseguito, rileva altresì:

"Non a caso, Bios, dopo aver disegnato, concertato e votato la scissione, ha progressivamente diminuito, con successive alienazioni sul mercato, la sua partecipazione in SNIA: dapprima la sua partecipazione (del 50,01% al 31.12.04) è passata ai suoi soci (tra cui i soci vincolati dal patto parasociale, GE Capital, MPS ed Unipol), poi, è iniziato il disimpegno: le partecipazioni di Bios sono state al 30 giugno 2005 pari al 45,5%, al 31 dicembre 2005 al 30,9%, al 30.6. al 17,3% (Mittel e MPS), al 31 dicembre 2006 al 9,2% (Mittel e MPS), al dicembre 2007 al 7,6% (Mittel e MPS).

Con il disimpegno, ovviamente, è progressivamente venuto meno il dovuto apporto finanziario di Mittel, GE Capital, MPS ed Unipol, nonostante che l'impegno, finanziario, rappresentasse, innanzitutto sotto il vincolo della coerenza, un dovere di Mittel, GE Capital, MPS Unipol e della stessa Bios, una volta che Mittel, GE Capital, MPS ed Unipol - tramite Bios - avevano ideato ed orchestrato la distrazione di tutto il comparto biomedicale a beneficio di Sorin (il che vale quanto dire a beneficio di Mittel, GE Capital, MPS, Unipol e Bios che, per quanto a ragione e proporzionalmente, ne sarebbero divenuti, e ne divennero, soci), proprio sul presupposto che Snia sarebbe stata dotata dei mezzi per proseguire ed implementare le attività nel settore della chimica (Caffaro) ed in quello dei fili poliammidici (Njistar)".

A supporto di tale costruzione parte attrice lamenta in particolare:

- i)** la mancanza di ragioni imprenditoriali che potessero giustificare la decisione di procedere alla scissione (peraltro nella piena consapevolezza delle gravi difficoltà in cui versava all'epoca il "comparto chimico" del gruppo);
- ii)** plurime dismissioni effettuate nel tempo al fine di acquisire i mezzi finanziari necessari per nuovi investimenti nel settore biomedicale;
- iii)** la redazione di bilanci "falsi" della SNIA, in particolare per quanto attiene il reale valore delle partecipazioni detenute nei settori diversi dal biomedicale, a partire dal bilancio di esercizio 2002 come in tesi necessario allo scopo di occultare agli occhi della generalità dei soci e dei creditori il carattere gravemente pregiudizievole della operazione voluta, innanzitutto nella fase di predisposizione ma poi anche nel prosieguo, allo scopo di procedere alla cessione sul mercato delle partecipazioni detenute nella società.

In coerenza con tale impostazione parte attrice ha individuato, fin dall'originario atto di citazione (al di là di una progressiva "precisazione" sia della formulazione letterale delle contestazioni sia dei concreti pregiudizi lamentati) un duplice profilo di danno:

D1) danno "istantaneo" consistente nella sottrazione di rilevanti elementi patrimoniali quale automatica conseguenza della scissione, danno progressivamente "precisato" come di seguito:

* **pag 139 atto di citazione:** *IN CAPO A SNIA SCISSA, ALLA DATA DI EFFICACIA DELLA SCISSIONE (2 GENNAIO 2004), SI È PRODOTTO, COME CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA, UN EFFETTO QUANTITATIVO NEGATIVO PARI ALLA SOMMA TOTALE DEGLI IMPORTI UTILIZZATI IN FAVORE DEGLI INVESTIMENTI PARTECIPATIVI BIOMEDICALI, E CIOÈ COMPLESSIVAMENTE CIRCA EURO 413 MILIONI DA RETTIFICARSI IN DIMINUZIONE PER L'IMPORTO DI CIRCA EURO 24,7 MILIONI, CORRISPONDENTE ALLA DOTAZIONE INIZIALE DI LIQUIDITÀ DI SNIA ALLA DATA DEL 2 GENNAIO 2004 IN BASE AL PROGETTO DI SCISSIONE. NE SEGUE CHE L'AMMONTARE DI TALE EFFETTO QUANTITATIVO NEGATIVO È DETERMINABILE IN CIRCA EURO 388 MLN*

* **pagg 67 memoria 12/2013:** *Abbiamo quindi esposto in citazione che dall'operazione di scissione - la seconda condotta - è seguito, in via rigorosamente immediata e diretta, un danno immediato e*



puntuale pari ad Euro 388.000.000,00, fermo restando che il patrimonio netto assegnato alla beneficiaria Sorin S.p.A. ammonta a Euro 572.082.455,00.

* pag 45 memoria 183 n 1: la scissione “ha rappresentato innanzitutto l’antecedente causale del danno istantaneo da scissione distrattiva quantificato, secondo un primo criterio, in euro 572 mln (importo che rappresenta il valore contabile della porzione di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria SORIN spa ...e, secondo altro criterio alternativo, in euro 388 mln (importo che rappresenta il valore complessivo degli investimenti partecipativi biomedicali trasferiti a SORIN spa dedotta la dotazione iniziale di liquidità a favore della scissa SNIA)”.

D2) danno “incrementale” consistente nelle perdite conseguite dalla società scissa in conseguenza della prosecuzione della ordinaria attività di impresa in mancanza delle necessarie condizioni di “continuità aziendale” quale conseguenza prevista e voluta della scissione eseguita e quindi della impossibilità di poter usufruire delle risorse del “comparto biomedicale” trasferito a SORIN:

“...danno derivante dalla circostanza che coloro che hanno ideato e realizzato la scissione dovevano prevedere, e certamente, prevedettero, come evento causalmente dipendente in via immediata e diretta dalla loro condotta, più probabile che non, un ulteriore danno, rappresentato dal danno per la prosecuzione dell’attività sociale nonostante la perdita della continuità aziendale....

Lo stesso danno da imprudente prosecuzione dell’attività sociale a far data dal 1 gennaio 2004 è pari a ben Euro 192.858.000,00, pari alla differenza tra il patrimonio netto rettificato residuo in capo alla società scissa, Snia, alla data del 1 gennaio 2004 (post scissione, pari ad Euro 164.000.000,00) e quello residuo alla data del 25 marzo 2010 (negativo per Euro 29.000.000,00).

I convenuti hanno analiticamente contestato tale prospettazione sotto tutti quanti i profili di causa, in fatto e in diritto, anche con la produzione a loro volta di articolate consulenze di parte (consulenza Provasoli-Villa, consulenza Cuttica, consulenza Lombardi). Ai rilievi di carattere “tecnico” così proposto parte attrice ha inteso replicare attraverso il deposito, in allegato alla memoria 183 n 2 cpc, di una ulteriore consulenza di parte (relazione Vienna) al cui contenuto ha fatto espresso rinvio negli atti successivi.

Passando ad esaminare nel merito le opposte deduzioni di parte, si osserva quanto segue.

° sulle eccezioni di prescrizione

Si tratta di eccezioni sollevate da numerosi tra i convenuti ma da reputarsi manifestamente infondate alla stregua dei consolidati principi di diritto bene richiamati dalla difesa attrice (v da ultimo pagg 32-35 della memoria conclusionale) laddove ritiene di poter legittimamente individuare quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione non già la data di commissione dell’illecito lamentato ma piuttosto quella (nella specie ragionevolmente riconducibile alla dichiarazione di insolvenza) della “conoscibilità esteriore dell’incapienza patrimoniale” della società (secondo l’espressa disciplina di cui all’art 2394 cc) ovvero (secondo principi generali in materia di risarcimento da atto illecito) quella “in cui il danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” (Cass 12699/10, in diretta applicazione SS.UU 576/08 e 27337/08).

° sui rilievi preliminari proposti dall’attrice **sub i) e ii)**

Nelle proprie memorie difensive i convenuti (col puntuale supporto delle consulenze di parte sopra menzionate) hanno offerto un’ampia illustrazione dell’articolato processo attraverso il quale si era arrivati alla assunzione della delibera consiliare di scissione del maggio 2003 e delle ragioni



propriamente industriali che (in tesi) sorreggevano l'operazione, all'interno di un percorso che ha obiettivamente visto la cessione di alcune partecipazioni in "settori" come la chimica, l'energia, il tessile e l'acquisizione invece di nuove partecipazioni nel "settore" biomedicale.

Più avanti si proporranno alcune osservazioni sulla rilevanza o meno ai fini del presente giudizio di un simile riferimento (costantemente ed insistentemente invocato da parte attrice) a "settori" o "comparti" di attività e soprattutto sulla valenza che alle scelte di investimento nell'uno o l'altro dei "settori" menzionati possa fondatamente attribuirsi all'interno del contesto in esame (in cui si discute non già di rami d'azienda riferibili ad un medesimo soggetto giuridico ma piuttosto della struttura di una holding di partecipazioni, ovvero di un "gruppo" caratterizzato da una pluralità di società di capitali, ciascuna dotata di piena autonomia patrimoniale e giuridica, operanti in diversi settori di attività e senza alcuna diretta correlazione tra loro).

Per il momento, per quanto attiene il rilievo **sub i**), pare opportuno rilevare che:

* l'assunto relativo alla lamentata carenza di ragioni imprenditoriali della operazione di scissione risulta formulato dall'attore in maniera meramente apodittica, senza in particolare preoccuparsi di proporre alcuna disamina delle motivazioni espressamente poste a fondamento della relativa delibera e dunque della possibile fondatezza o meno delle ragioni ivi rappresentate;

* sul punto l'attore si limita in realtà ad evidenziare come la determinazione in oggetto abbia fatto seguito ad una prolungata fase di progressivo ampliamento dei settori di investimento della SNIA (secondo un processo peraltro indiscutibilmente avviato ben prima dell'avvicendamento tra i soci di controllo verificatosi nel corso dell'esercizio '99), invocando in particolare una pretesa contraddittorietà della operazione di scissione rispetto a precedenti operazioni di fusione eseguite nel biennio 1999-2000 tra la medesima SNIA e le società capogruppo dei settori chimico e biomedicale – ma si tratta di rilievi che, a parere del Collegio, devono necessariamente reputarsi privi di alcuna valenza argomentativa ai fini di causa atteso che le richiamate operazioni di fusione si sono risolte in un mero accorciamento della catena di controllo nei principali settori operativi del gruppo (vicenda dunque semplicemente neutra ai presenti fini), mentre proprio il rilevato ampliamento progressivo dell'area di interesse in settori di attività in alcun modo correlati tra loro risulta tra le motivazioni espressamente poste a fondamento della scissione, secondo argomentazione che, quanto meno in astratto e dunque fino a compiuta confutazione, appare di per sé del tutto ragionevole;

* in tale contesto le consulenze Provasoli-Villa e Cuttica depositate da parte convenuta hanno proposto (nell'ambito di una complessiva ricostruzione delle vicende di impresa) una accurata analisi della situazione in cui versava all'epoca la holding SNIA e della ragionevolezza nella situazione data delle motivazioni della scissione indicate dal CdA, quali indirizzate, in linea con una tendenza affermata nel medesimo arco di tempo in gruppi consimili, a superare un modello di holding quale mero conglomerato di società per orientarsi piuttosto verso modelli operativi meglio focalizzati sulle peculiari esigenze dei diversi settori operativi

(così in particolare concludeva sul punto la consulenza Provasoli-Villa:

“la scissione snia - sorin rispondeva a chiare logiche di natura industriale. il business delle tecnologie medicali presentava caratteristiche strutturalmente diverse da quello chimico con riferimento a: la crescita (in sviluppo il primo, "maturo" il secondo); i mercati di riferimento (internazionale il primo, prevalentemente "domestico" il secondo); le caratteristiche operative (knowledge intensive il primo, capital intensive il secondo); la visibilità dei marchi (meglio valorizzabili negli specifici settori di competenza); la dipendenza dai cicli economici (con fattori di maggior variabilità per la chimica).

La scissione aveva, inoltre, specifico "valore" per SNIA per le seguenti ragioni: la creazione di una società autonoma focalizzata nella chimica avrebbe reso possibile alleanze con partner industriali del settore, non interessati a intese con una società il cui modello di business era diversificato e includeva anche il biomedicale; tale profilo aveva costituito oggetto di dibattito in sede di CdA; SNIA, in considerazione della rilevanza dei suoi marchi, avrebbe potuto divenire un polo industriale di aggregazione di altre realtà; una volta



separata l'attività biomedicale, SNIA post scissione non sarebbe più stata una holding di partecipazione, ma una società industriale a pieno titolo: il mercato finanziario avrebbe dunque eliminato nella sua valorizzazione il ed. "sconto holding" e il corso di borsa del titolo ne avrebbe beneficiato...")

* l'attrice ha affidato (anche per questa parte) le proprie repliche ad una seconda consulenza di parte (consulenza Vienna) ma sul tema qui in esame proprio il consulente dell'attrice ha così concluso (pag 26 della relazione):

“ Non sono in discussione né la legittimità dell'operazione di scissione (in sé prevista dalla legge) né le sue motivazioni strategico-industriali né la sua formale correttezza giuridico contabile. Si censurano invece i comportamenti fuorvianti dell'organo amministrativo nel fornire informazioni rilevanti ed essenziali sull'operazione, ovvero: (i) la falsità - per sovrastima del valore delle partecipazioni - della situazione patrimoniale di riferimento per la scissione (bilancio 2002) e di quella alla data di efficacia della scissione (2 gennaio 2004); (ii) le informative al pubblico e ai creditori, inadeguate rispetto all'entità dei rischi di perdita di continuità aziendale e di insolvenza, ragionevolmente associabili all'operazione di scissione così come progettata”.

Più avanti si dovrà naturalmente ritornare sulle specifiche censure così proposte nella relazione Vienna (propriamente riconducibili in realtà ai rilievi **sub iii** di cui appresso) ma sul punto ora in esame (configurabilità o meno di ragioni propriamente imprenditoriali della operazione di scissione) ci si deve limitare a prendere atto che le articolate argomentazioni svolte dai convenuti sulla base delle consulenze tecniche depositate in atti non hanno trovato alcuna replica nelle difese svolte dall'attore, neppure attraverso la produzione del documento (consulenza Vienna) espressamente rivolto alla confutazione dei rilievi di carattere “tecnico” proposti da controparte, e conseguentemente sottolineare la manifesta insostenibilità a questo punto della posizione assunta da parte attrice che in un contesto di tal fatta, all'esito del giudizio, pretende di limitarsi in sede di memoria conclusionale a ripetere pedissequamente le medesime (come detto apodittiche) affermazioni proposte nella fase introduttiva senza darsi carico di confrontarsi neppure con le conclusioni del proprio stesso consulente cui pure dichiara di voler fare riferimento.

I rilievi **sub ii**) relativi invece alle lamentate operazioni di investimento/disinvestimento nei diversi settori del gruppo richiedono innanzitutto alcune opportune precisazioni.

Per quanto attiene profili di stretto fatto

Parte attrice, sulla base della iniziale consulenza DELOITTE SERVICES, ha lamentato nel proprio atto di citazione, nei confronti dei soci di controllo di SNIA (e naturalmente nei confronti dei membri degli organi societari in carica), la dismissione di “attività” nei settori tradizionali di operatività del gruppo per euro 414 mln allo scopo di acquisire mezzi finanziari in tesi quasi integralmente utilizzati (per euro 388 mln circa) per acquisizioni effettuate nel medesimo arco di tempo nel settore biomedicale per un importo complessivo di circa 500 mln di euro – dunque con un cospicuo trasferimento di liquidità dall'uno all'altro “settore” in tesi ingiustificato, per di più con sacrificio di partecipazioni in tesi “strategiche” per il “settore” chimico.

A fronte di tali rilievi controparte ha opposto e documentato (in particolare attraverso le proprie consulenze di parte) che:

* le principali operazioni di investimento/disinvestimento menzionate dall'attore sarebbero state decise e realizzate già prima dell'ingresso di BIOS nella compagine azionaria di SNIA:

v. in particolare l'acquisizione della partecipazione in COBE CV per un importo di euro 236,8 mln (dunque corrispondente quasi alla metà degli investimenti effettuati nel settore biomedicale nell'intero arco di tempo qui di interesse), negoziata addirittura nel novembre '98, definitivamente portata a compimento nella primavera 1999;



v. per converso la cessione del 50% della partecipazione in CAFFARO ENERGIA per un prezzo di euro 74,9 mln di euro, discussa nel CdA SNIA 3.3.99 e poi conclusa nel giugno 1999 (operazione che ha del resto posto le premesse anche della successiva cessione, nel corso dell'esercizio 2002, della residua quota di capitale nella medesima società per il maggior importo di euro 121 mln, ancora con la realizzazione di una cospicua plusvalenza, a seguito di rilevanti investimenti effettuati dal socio subentrante);

* le cessioni di asserita "rilevanza strategica" indicate dall'attrice (CAFFARO ENERGIA, CAFFARO FLEXIBLE PACKAGING e AGROCHEMICALS) rispondevano in realtà a ragioni strettamente industriali analiticamente rappresentate in atti (v pagg 29-37 consulenza Cuttica; pagg 54-61 consulenza Provasoli-Villa), tenuto conto in particolare che la prosecuzione dell'attività nei settori in parola avrebbe richiesto cospicui nuovi investimenti (quali in realtà effettuati dai soci subentranti) laddove le cessioni avevano consentito di liberare risorse e realizzare significative plusvalenze;

* i termini numerici dell'asserito "trasferimento di risorse" (per euro 388 mln) indicati da controparte sarebbero stati ampiamente sovradimensionati rispetto ai fatti gestori di riferimento, non tenendo conto: del supporto alle operazioni di investimento offerto dai finanziamenti apportati dai soci; della notevole entità dei debiti relativi alle acquisizioni in parola ancora pendenti alla data della scissione per circa 149 mln di euro ed espressamente posti a carico della beneficiaria SORIN; infine di cospicue "restituzioni" dal "settore" biomedicale effettuate proprio in sede di scissione.

Al riguardo si deve prendere atto che nessuna delle menzionate deduzioni proposte in replica da parte convenuta risulta contestato dall'attrice. In particolare si osserva quanto segue.

- 1) La tempistica delle operazioni COBE e CAFFARO ENERGIA risulta puntualmente documentata in atti.
- 2) L'assunto relativo al carattere asseritamente "strategico" delle partecipazioni in CAFFARO PACKAGING e AGROCHEMICALS risulta affidato ad una mera e concisa "affermazione" di parte, non supportata da alcun dato concreto di analisi (mentre le specifiche deduzioni contrarie di parte convenuta, ampiamente illustrate, non hanno trovato replica alcuna).
- 3) In realtà solo in relazione alla cessione di CAFFARO ENERGIA risulta una espressa allegazione da parte dell'attore e dei suoi consulenti delle ragioni industriali che avrebbero dovuto consigliare il mantenimento della partecipazione, ragioni in tesi consistenti nella esigenza di assicurare la disponibilità di energia necessaria alle imprese operanti nella chimica (in particolare CAFFARO srl, all'epoca CAFFARO spa) - ma al riguardo si deve innanzitutto ricordare che il 50% della partecipazione in CAFFARO ENERGIA era già stato ceduto prima ancora della assunzione di una partecipazione di controllo da parte di BIOS (secondo scelte imprenditoriali puntualmente documentate in atti) in favore di un socio imprenditore, per cui sarebbe da escludere in radice già a partire dal 1999 la possibilità di rapporti "privilegiati" tra CAFFARO ENERGIA e CAFFARO spa; in tale contesto si deve sottolineare come siano rimaste del tutto senza replica le specifiche deduzioni di parte convenuta secondo cui: l'energia elettrica è sempre stata in realtà materia prima di agevole reperibilità; l'energia ceduta da CAFFARO ENERGIA a CAFFARO spa ha sempre rappresentato una "quota non significativa" del fabbisogno necessario a quest'ultima; le relative operazioni di cessione infragruppo sono state sempre realizzate (come del resto doveroso) a prezzi di mercato.
- 4) In relazione infine alla reale entità dei "trasferimenti" dall'uno all'altro dei settori di attività facenti capo alla holding è proprio la consulenza Vienna prodotta dall'attrice a ridimensionare pesantemente i numeri originariamente proposti da DELOITTE SERVICES.



Al riguardo va necessariamente evidenziata la singolarità della condotta processuale dell'attore che, in sede di PC, ha mantenuto ferma la domanda risarcitoria originariamente proposta per un importo (in relazione al capo in esame) di euro 388 mln ma poi, in sede di conclusionale, ha ritenuto di poter replicare ai rilievi di carattere tecnico avanzati da controparte facendo rinvio (v. pag 175) alle conclusioni della consulenza Vienna (che fa riferimento ad una "generazione di cassa" dal settore chimico per il complessivo e ben minore importo di euro 119,1 invece che 388) senza farsi in alcun modo carico della almeno parziale smentita che, dal documento in parola, arrivava alla prospettazione inizialmente formulata sulla base della ricostruzione proposta da DELOITTE (evidentemente molto poco attendibile, come da subito rilevato da controparte):

"la gestione dei rapporti di SNIA con la business unit biomedicale ha comportato nel periodo 2000-2003 un disavanzo monetario complessivo (flusso generato dall'attività di holding + flussi generati dall'attività di tesoreria) per la capogruppo pari ad 280.6 milioni di euro, mentre la gestione dei rapporti di SNIA con la business unit chimica ha comportato nel periodo 2000-2003 un avanzo monetario complessivo per la capogruppo pari a 119.1 milioni di euro, documentando dunque che la generazione di cassa legata ai disinvestimenti nel settore chimico (con contributo marginale delle attività diverse ha consentito e finanziato il potenziamento del business medicale)" (pag 175 della memoria conclusionale, in testuale citazione dalla consulenza Vienna).

Evidente dunque come nella invocata consulenza di parte risulti innanzitutto fortemente ridimensionata (per ben oltre i due terzi dell'intero) l'entità dell'asserito trasferimento di risorse tra i diversi "settori" di attività della holding.

Ma un più compiuto esame del documento induce ad alcune considerazioni ulteriori, a partire da una citazione più completa delle conclusioni del consulente di parte (v all A pag 50 , passo subito precedente a quello richiamato nella memoria conclusionale dell'attore):

"...la gestione del servizio di tesoreria centralizzata da parte di SNIA ha comportato, nel periodo 2000-2003. un disavanzo monetario complessivo per la capogruppo pari ad 387.2 milioni di euro. Tale dato dà riscontro dell'attività di investimento/supporto della capogruppo nel periodo nei confronti delle sue consociate. In particolare, sia il settore biomedicale sia il settore chimico hanno contribuito alla generazione di detto disavanzo: il settore biomedicale per 318,5 milioni di euro, il settore chimico per 115,8 milioni di euro; il contributo alla generazione del disavanzo da parte delle consociate nel biomedicale, e quindi il loro assorbimento di risorse finanziarie distribuite da parte della capogruppo, è dunque significativamente superiore a quello del chimico. Si rileva per completezza che il settore dei fili tessili e le altre attività hanno prodotto un avanzo monetario pari rispettivamente a 21,9 e a 30,8 milioni di euro".

A fronte di simili conclusioni proposte dal consulente dell'attore il Collegio rileva che:

* innanzitutto emerge dal documento in parola come nell'arco di tempo considerato la holding SNIA abbia sostenuto sia le attività del settore chimico che quelle del settore biomedicale; in particolare "ritorna" nella consulenza Vienna la cifra di circa 388 mln di euro ma riferita in questo caso non già ai "trasferimenti" dal cd settore chimico al settore biomedicale (come contestato dall'attore) ma piuttosto all'insieme dei "trasferimenti" effettuati da SNIA HOLDING a supporto di tutti quanti i settori di attività delle proprie controllate (sia pure con netta prevalenza dei trasferimenti in favore del "settore" biomedicale);

* le contestazioni di parte attrice hanno sempre fatto espresso (ed esclusivo) riferimento ad operazioni di investimento/disinvestimento, ma sotto questo peculiare profilo la relazione Vienna (conteggiando cumulativamente, sotto la comune denominazione di "attività di holding", le risultanze di operazioni di acquisizione/cessione di partecipazioni, versamenti in conto capitale e distribuzione dividendi) ha evidenziato nei rapporti tra SNIA spa e il cd "settore biomedicale" un saldo attivo a favore della holding per quasi 40 mln di euro (v analitica ricostruzione di cui all A cit., secondo numeri ripresi nella tabella 3 pag 19 e poi puntualmente riportati a pag 176 della memoria conclusionale dell'attore);

* nella relazione in parola (come detto depositata solo con memoria 183 n 2 cpc) si arriva in realtà ad evidenziare un (asserito) "travaso" di risorse dal "settore chimico" al "settore biomedicale" per un importo che parrebbe stimabile in euro 119,1 mln (e non invece 388 mln) solo allargando il campo di indagine alla totalità dei movimenti finanziari rilevabili dalla gestione della "tesoreria accentrata" del



gruppo, secondo profilo ben diverso (o comunque non esattamente coincidente) con quello affrontato nella iniziale consulenza DELOITTE e nelle conseguenti contestazioni proposte dall'attore;

* facendo comunque riferimento ai dati sopra menzionati relativi alla complessiva movimentazione finanziaria si deve in primo luogo rilevare una palese discrepanza nelle conclusioni proposte sul punto dal consulente di parte (e poi dall'attore in sede di memoria conclusionale) laddove pretende di fare complessivo ed unitario riferimento ad una generazione di cassa legata a "disinvestimenti nel settore chimico e dei fili tessili" in tesi utilizzata per il potenziamento del settore medicale: invero risulta chiaramente dalla già citata tabella 3 dell'all. A redatta dal medesimo consulente che, a fronte di disponibilità liquide per 119,1 mln di euro rivenienti dal "settore chimico", SNIA spa ha provveduto ad esborsi non solo in favore del "settore biomedicale" (per euro 280 mln come espressamente segnalato dal consulente a supporto della prospettazione della parte committente) ma anche a favore del distinto "settore fibre tessili" per circa 33 mln ed "altre attività" per circa 7 mln di euro ("settori" non trasferiti alla beneficiaria SORIN) – dunque con ulteriore ridimensionamento della entità dei trasferimenti rilevabili a favore del "settore biomedicale";

* ma soprattutto si deve rilevare che il riferimento così proposto alla complessiva gestione dei flussi finanziari nulla dice in ordine alla disciplina dei conseguenti rapporti di credito/debito insorgenti tra le parti: sul punto ci si limita allora a ricordare come in sede di scissione (e dunque con data 2.1.04 successiva alla ricostruzione proposta nella consulenza Vienna), a fronte delle precedenti movimentazioni finanziarie, residuava in particolare un credito di SNIA per l'importo di 109,8 mln di euro nei confronti della società DIDECO del "settore biomedicale" e tale credito, benché "inerente" le attività oggetto di scissione, è pacificamente rimasto in capo alla scissa SNIA per espressa previsione del progetto di scissione, consentendo quindi l'integrale recupero delle precedenti uscite finanziarie.

Alla luce di tali rilievi pare dunque che, sulla base della documentazione concretamente versata in atti, non trovi effettivo riscontro fattuale l'assunto di fondo da cui muove parte attrice di un cospicuo travaso di risorse dal "settore chimico" al "settore biomedicale".

Tenuto conto della assoluta centralità di tale profilo di fatto nella prospettazione dell'attrice i menzionati rilievi potrebbero reputarsi già di per sé sufficienti per il rigetto della domanda di parte. Ma la peculiare rilevanza delle contestazioni proposte sul punto, all'interno di una complessa vicenda indubbiamente di estrema delicatezza, fa apparire opportuno portare l'attenzione anche su ulteriori (ed autonomi) profili attinenti la complessiva impostazione della domanda.

Per quanto attiene la complessiva impostazione della domanda

pare appena il caso di sottolineare che:

* di fatto non risulta proposta dall'attore alcuna contestazione in ordine alla legittimità delle operazioni di dismissione dai cd "settori tradizionali" della SNIA (nessuna contestazione è proposta nei confronti dei membri degli organi sociali in carica pro tempore);

* sulla base della consulenza DELOITTE SERVICES mirate doglianze risultano invece proposte in ordine al successivo utilizzo delle somme conseguite attraverso le menzionate cessioni, in particolare per quanto attiene gli investimenti (in tesi) eseguiti con tali mezzi nel settore biomedicale, ma anche per questa parte unicamente sotto profili di stretta opportunità imprenditoriale, senza in particolare che alcun addebito di responsabilità sia stato proposto nei confronti degli organi sociali in carica pro tempore in relazione alla esecuzione delle singole scelte di investimento;

* le specifiche contestazioni proposte in giudizio riguardano invece, esclusivamente, una fase già successiva alla compiuta esecuzione delle operazioni in parola e in particolare la legittimità di una operazione di scissione realizzata nel contesto così venuto a crearsi: proprio e soltanto in questi termini la questione sarà dunque affrontata nel prosieguo.



° in ordine infine ai rilievi **sub iii)**

Per questa parte occorre innanzitutto ricordare come lo stesso attore abbia escluso di poter ricondurre alla (asserita) redazione di bilanci falsi a partire dall'esercizio 2002 alcuna specifica domanda risarcitoria.

Qui è soprattutto il caso di sottolineare che nella complessiva prospettazione di causa l'ipotizzato intento di frode addebitato agli odierni convenuti (consentire la prosecuzione della attività della SNIA postscissione al fine di consentire ai soci di controllo la dismissione delle proprie partecipazioni in danno degli altri soci e degli investitori terzi) risulterebbe propriamente funzionale al cagionamento di un danno "diretto" nei confronti dei soggetti in tesi tratti in inganno, secondo profili dunque certamente di (astratta) rilevanza penale (come insistentemente invocato nelle memorie di parte) ma necessariamente destinati a rimanere estranei al presente giudizio in ragione della palese mancanza di legittimazione ad agire dell'odierno attore.

Sulla base di tali premesse pare possibile passare ad affrontare compiutamente il merito vero e proprio delle specifiche contestazioni proposte dall'attore, sotto i distinti profili proposti di "danno istantaneo" (**D1**) e "danno incrementale" (**D2**).

D1) sul cd "danno istantaneo"

A parere del Collegio la prospettazione di parte, sorretta da una gran messe di riferimenti giurisprudenziali come si vedrà semplicemente inconferenti rispetto alla concreta fattispecie in esame, risulta priva di qualunque serio fondamento e ciò sia in relazione alla contestazione iniziale (**D1.a**) riferita all'importo delle somme in tesi "trasferite" negli anni di cd "controllo BIOS" dai "settori tradizionali" al "settore" biomedicale per un importo complessivo indicato in circa 388 mln di euro, sia alla successiva contestazione (**D1.b**) proposta per la prima volta in sede di memoria ex art 183 n 1 con riferimento questa volta all'intero importo del patrimonio netto trasferito alla beneficiaria SORIN per euro 572 mln.

°sulla cont. sub **D1.a)**

Per questa parte va innanzitutto rilevato come, nonostante l'ampia formulazione letterale della contestazione di parte attrice, l'addebito di responsabilità proposto in causa risulti riferibile non già alla totalità degli investimenti effettuati nel settore biomedicale ma piuttosto ai soli investimenti (per un importo sempre indicato in euro 388 mln circa) in tesi realizzati negli anni di controllo da parte di BIOS, fino al dicembre 2003, con mezzi finanziari in tesi acquisiti da dismissioni nel "settore chimico". Della estrema approssimazione (enorme rigonfiamento) dei "numeri" al riguardo proposti si è già detto sopra **sub ii)**.

Qui pare piuttosto il caso di rilevare, per quanto attiene un'ovvia esigenza di adeguata determinazione dell'"oggetto" di una attività denunciata come propriamente "distrattiva", la palese incongruità logica della pretesa di fare riferimento non già a cespiti bene individuati e materialmente esistenti nel patrimonio della società in tesi pregiudicata ma piuttosto a "spese" sostenute in esercizi precedenti la condotta espressamente lamentata. Sul punto nessun equivoco è possibile: le "spese" in parola corrispondevano ad effettive uscite di cassa (e dunque a "beni" di per sé astrattamente suscettibili di distrazione) al momento della esecuzione dei relativi investimenti – nessun dubbio pertanto che (se del caso) i singoli investimenti in parola avrebbero potuto essere legittimamente contestati come "distrattivi" - ma, come già sopra evidenziato, la parte si è guardata bene dal contestare la legittimità



delle relative operazioni e di fatto nessuna contestazione risulta proposta al riguardo nei confronti degli amministratori in carica pro tempore.

Tale rilievo potrebbe in realtà reputarsi del tutto assorbente di ogni ulteriore considerazione a fronte della evidenziata impossibilità di individuare nella contestazione dell'attore qui in esame, nella sua testuale configurazione, un bene concreto suscettibile di distrazione.

Ma l'assunto di parte deve reputarsi privo di reale fondamento anche a voler ipotizzare che con il riferimento agli "importi" investiti l'attore intendesse in realtà fare riferimento ad una asserita distrazione, attraverso l'operazione di scissione, dei cespiti acquisiti attraverso le precedenti operazioni di investimento e ciò alla luce delle seguenti osservazioni.

*Innanzitutto non è evidentemente predicabile alcuna coincidenza tra l'importo di investimenti effettuati nel corso di alcuni anni e l'effettivo valore dei cespiti trasferiti alla ben successiva data di efficacia della scissione (valore evidentemente ben maggiore o minore in conseguenza di una molteplicità di variabili successive), dunque con una grave indeterminatezza, in ogni caso, della contestazione proposta.

*Ma soprattutto rimane da interrogarsi sui presupposti giuridici di una costruzione di tal fatta in cui, a fronte del complessivo patrimonio netto trasferito alla beneficiaria SORIN (e a netta differenza di quanto si proporrà poi nella successiva contestazione proposta in memoria 183 n 1), si sceglie di isolare quale oggetto di una lamentata attività distrattiva quei soli cespiti (in tesi) acquisiti attraverso disinvestimenti dai cd "settori tradizionali" di SNIA.

In diritto il punto non risulta mai espressamente chiarito dalla parte (con qualche serio problema di "genericità, ancora una volta, della contestazione proposta) ma pare ovvio innanzitutto che la "distinzione" così proposta tra diverse categorie di "cespiti" debba far escludere (in sede di interpretazione della domanda) la possibilità di individuare il profilo della illiceità della condotta qui ipotizzata dall'attore nella pura e semplice diminuzione del patrimonio della scissa SNIA (come avverrà invece nella successiva contestazione di distrazione per euro 572 mln proposta con memoria 183 n 1 cpc, secondo ottica in realtà del tutto differente da quella qui in esame). D'altro canto si deve necessariamente osservare che, dal punto di vista della salvaguardia del valore delle quote di patrimonio dei soci ovvero della garanzia patrimoniale dei creditori (ovvero di tutti quanti i profili che parrebbero propriamente rilevanti ai fini della configurabilità o meno di una condotta definibile in termine di "distrazione"), non pare evidentemente possibile tracciare alcuna ragionevole scriminante tra la attribuzione alle beneficiaria SORIN di attività biomedicali acquisite con mezzi finanziari (in tesi) derivanti da dismissioni in "settori tradizionali" ed attribuzione invece alla medesima SORIN di attività biomedicali acquisite con mezzi finanziari derivanti dal medesimo "settore di attività" ovvero anche attraverso disponibilità proprie della holding generate ad esempio da aumenti di capitale.

Rinviando dunque al successivo **capo b)** l'esame dei profili propriamente relativi ad una (pur lamentata) "diminuzione" del patrimonio della SNIA scissa, pare qui che, alla luce dello scenario complessivo delineato fin dall'originario atto di citazione, si debba ipotizzare che, a fondamento dell'azione esercitata, l'attore intenda rivendicare per questa parte una sorta di vincolo di destinazione dei cespiti (in tesi) oggetto di acquisizione attraverso operazioni di dismissione, come tale da mantenere ad intangibile supporto delle attività (rimaste in SNIA) diverse da quelle biomedicali (ma in realtà propriamente ed esclusivamente a vantaggio di CAFFARO spa) senza peraltro che agli amministratori e/o soci della holding risulti contestata alcuna precedente condotta di abuso di poteri di direzione nei confronti delle partecipate rimaste alla scissa tali da legittimare/imporre interventi definibili come "compensativi".

Al riguardo (come sopra già evidenziato) l'attore parla di "*scissione distrattiva posta in essere in pregiudizio del settore chimico*" (pag 45 conclusionale cit.) ma in simili termini emerge plasticamente il vizio di fondo che mina irrimediabilmente (per questa parte) la prospettazione in esame ovvero la



pretesa di attribuire autonoma rilevanza giuridica e/o autonomia patrimoniale a categorizzazioni meramente descrittive e di ampia genericità quali sono i diversi “settori” di attività in cui è stata impegnata la SNIA. L’equivoco (voluto o meno che sia) risulta in realtà davvero clamoroso.

Qui invero (pur muovendo dalla astratta prospettazione dell’attore e dunque a prescindere dai rilievi in fatto proposti sub **ii**), non si ha a che fare con distinti rami d’azienda riferibili ad un’unica società, con il conseguente vincolo all’utilizzo delle risorse provenienti da eventuali operazioni di cessione all’interno della medesima società, a garanzia delle ragioni dei creditori (e proprio per questo motivo deve reputarsi del tutto inconferente il rinvio proposto dall’attore al precedente di cui **Cass 10728/12** riferibile appunto ad una fattispecie di “cessione d’azienda” e non già di “scissione”), e neppure con la sottrazione di risorse proprie di società operanti in “settori” cd tradizionali e poi “girate” a vantaggio di altre società del gruppo operanti nel settore biomedicale (con un conseguente obbligo della controllante SNIA, e dunque dei suoi organi sociali, di assicurare adeguati vantaggi compensativi in favore delle società originariamente “sacrificate”). Si discute piuttosto di rapporti tra distinte società di capitali che, pur “collegate” tra loro, secondo l’ordinamento vigente rimangono pur sempre dotate ciascuna di piena autonomia patrimoniale e giuridica: si tratta in particolare della cessione, da parte della holding SNIA, di partecipazioni a lei stessa facenti capo e/o riscossione di utili legittimamente distribuiti (operazioni in ordine alle quali nessuna contestazione è stata sollevata dall’attore) e del successivo utilizzo dei mezzi finanziari così acquisiti, indiscutibilmente di propria esclusiva pertinenza, per altri investimenti in ulteriori attività repute maggiormente remunerative.

In via esemplificativa: attraverso la totale cessione della propria diretta partecipazione in CAFFARO ENERGIA spa (forse la più rilevante operazione di dismissione discussa in causa) la holding SNIA spa ha cessato di operare nel “settore” dell’energia conseguendo una notevole plusvalenza ed ha poi reinvestito i ricavi così conseguiti - non è dato di intendere come da una operazione di tal fatta (schema tipico di tutte quelle lamentate dall’attore) possa mai ipotizzarsi l’insorgere di un vincolo di destinazione dei mezzi finanziari conseguiti “in favore” dell’uno o l’altro dei diversi “settori” di attività (chimico, agrochimico, tessile, immobiliare, biomedicale) in cui operavano le diverse (autonome) società partecipate da SNIA HOLDING.

Proprio tale rilievo deve reputarsi in definitiva, a parere del Collegio, pienamente assorbente, sul punto, di ogni ulteriore questione discussa in causa.

Naturalmente le considerazioni così proposte valgono espressamente ed esclusivamente per quanto attiene alla specifica contestazione qui in esame, relativa alla configurabilità o meno (nei termini descritti dall’attore) di un “danno istantaneo” ovvero di una lesione del patrimonio di SNIA quale in tesi pienamente integrato all’atto stesso della scissione, con conseguente danno dei soci e dei creditori, propriamente (ed esclusivamente) corrispondente alla entità dei “trasferimenti” monetari precedentemente effettuati in favore del “settore” biomedicale poi interamente allocato alla newco SORIN.

°sulla cont. sub D1.b)

Per questa parte, come già sopra evidenziato, risulta contestato il dato obiettivo della sopravvenuta diminuzione del patrimonio della Holding SNIA spa a seguito della scissione in misura esattamente corrispondente alla quota di patrimonio netto (euro 572 mln di euro) trasferita alla beneficiaria SORIN.

Al riguardo si deve innanzitutto prendere atto che tale contestazione, pur facendo riferimento alla medesima operazione di scissione lamentata già in sede di atto di citazione in relazione ai profili sopra



esaminati **sub a**), modifica radicalmente il tenore dell'addebito proposto, non solo perché viene ad ampliare il petitum richiesto (da euro 388 a 572 mln) ma anche e soprattutto perché incide sul profilo di illiceità in rilievo (non più la violazione di una sorta di vincolo di indisponibilità, ma piuttosto la pura e semplice diminuzione di patrimonio di SNIA tra il momento precedente e il momento successivo l'efficacia della scissione). Proprio per tale motivo i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità di tale domanda come "nuova" in quanto proposta per la prima volta con memoria 183 n 1 cpc senza peraltro risultare conseguente alle difese svolte in sede di costituzione dalle controparti – secondo eccezione fermamente contestata dall'attore.

A parere del Collegio la controversia sul punto, che rinvia a ben noti e prolungati contrasti giurisprudenziali, può oggi essere ragionevolmente risolta alla luce dei medesimi principi di diritto di cui alla recentissima pronuncia SS.UU 12310/15 (già sopra richiamati con opposto esito in relazione al **capo C1.a**) secondo cui *“La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali ..La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali – o se si vuole di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alter natività”*

In adesione a tale principio di diritto parrebbe allora di dover senz'altro rigettare l'eccezione in esame tenendo conto che: la contestazione in parola risulta comunque proposta in relazione alle medesime vicende rappresentate nell'originario atto di citazione; si tratta di domanda espressamente proposta in via alternativa e non invece aggiuntiva (come in relazione al precedente **capo C1.a**) a quella originariamente formulata.

Nel merito (come già rilevato in premessa) la domanda di parte attrice deve invece reputarsi priva di qualunque serio fondamento laddove (invocando l'asserito precedente di cui **Cass penale 3659/09**) pretende di lamentare un indebito *“trasferimento di risorse infragruppo senza alcuna contropartita economica”*, giacché nei termini concretamente proposti tale assunto finisce inevitabilmente per risolversi in una censura degli effetti tipici di qualunque operazione di scissione quale fisiologicamente caratterizzata dalla suddivisione fra due o più società di un patrimonio originariamente unitario (pur sempre sulla base di peculiari meccanismi di garanzia reputati idonei, in via generale ed astratta, ad assicurare la neutralità dell'operazione rispetto alle esigenze di tutela dei terzi) e dunque, in realtà, in una contestazione della stessa legittimità dell'istituto quale disegnato dal legislatore (nazionale e comunitario).

Al riguardo pare agevole rilevare che la pronuncia 2009 da ultimo citata ha riguardo ad una fattispecie di ordinaria disposizione patrimoniale e non già di scissione e trova il suo (ovvio) fondamento nel fatto che l'esecuzione di un atto dispositivo in mancanza di corrispettivo comporta una automatica ed immediata diminuzione del patrimonio sociale e quindi della garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi quali effetti del tutto estranei invece ad una fattispecie legale di scissione giacché in tale ipotesi:

nei confronti dei soci il corrispettivo della diminuzione del valore di partecipazione nella scissa è dato dalla acquisizione di una proporzionale quota di partecipazione nella beneficiaria;



nei confronti dei creditori la diminuzione della garanzia patrimoniale nei diretti confronti della scissa risulta compensata ex lege dalla responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti pregressi nella medesima misura della attribuzione ricevuta (responsabilità solidale che invece non è ovviamente prevista a fronte di un atto di disposizione patrimoniale).

Del pari deve reputarsi semplicemente non pertinente rispetto alla vicenda concreta in esame l'insistito richiamo di parte attrice alla disciplina della "fusione" ed ai precedenti giurisprudenziali formati sul punto (pagg 98-99 dell'atto di citazione) atteso che in fattispecie di fusione (come puntualmente evidenziato in dottrina) il pericolo di lesione della garanzia patrimoniale discende dal peculiare fenomeno di confusione tra patrimoni diversi che ne costituisce l'effetto tipico e che diventa concreto in ipotesi di fusione con società maggiormente indebitata – rischio tuttavia evidentemente ravvisabile in fattispecie di scissione solo in ipotesi di conferimento in favore di società preesistente (ove indebitata) ma in alcun modo (come ovvio) in ipotesi di beneficiaria di nuova costituzione, come appunto nel caso di specie.

Naturalmente ciò non significa affatto escludere che una operazione di scissione possa in concreto essere piegata al raggiungimento di finalità illecite e come tale essere legittimamente individuata quale fonte di una responsabilità risarcitoria ma certamente esclude che un tale profilo di illiceità possa essere fondatamente ravvisato (come nella prospettazione di parte attrice sul capo in esame) nella pura e semplice diminuzione del patrimonio della società scissa naturalmente conseguente alla operazione di divisione e dunque al mero conferimento in favore della beneficiaria (in senso esattamente conforme v anche **Cass penale sez 5^ 10201/13** secondo cui *"In tema di bancarotta impropria patrimoniale, in caso di scissione mediante costituzione di nuova società, l'assegnazione a quest'ultima di rilevanti risorse non costituisce di per sé un fatto di distrazione qualora la società scissa venga successivamente dichiarata fallita, dovendosi invece tenere conto dell'effettiva situazione debitoria in cui versava la stessa al momento della scissione, nonché del fatto che tale condotta non è necessariamente idonea a porre in pericolo gli interessi dei suoi creditori, atteso che ai medesimi è attribuito il potere di opporsi al progetto di scissione e che i loro diritti sono comunque salvaguardati dalla disposizione di cui all'art. 2506 quater, comma terzo, cod. civ. che stabilisce la responsabilità solidale, nei limiti dell'attivo trasferito, della nuova società per i debiti di quella scissa non ancora soddisfatti al momento della scissione"*).

In particolare deve reputarsi del tutto evidente che (sempre a rimanere nell'ambito della specifica contestazione di "danno istantaneo" qui in esame) a fronte di una operazione di scissione l'unico profilo di eventuale pregiudizio potrebbe essere rappresentato per i soci da un rapporto di cambio non corretto (questione evidentemente non rilevante nel caso di specie) e per i creditori da circostanze concrete atte ad impedire o quanto meno rendere più difficoltosa la possibilità di aggredire il patrimonio della beneficiaria (la stessa motivazione della invocata pronuncia 3659/09, citata dalla difesa attrice in versione significativamente epurata, fa espresso riferimento ad una condizione di "difficoltà economica" della società beneficiaria quale elemento di fattispecie caratterizzante la ritenuta illiceità *"posto che in tal caso nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita"*).

Proprio in tal senso, e con riferimento ai medesimi presupposti di fattispecie, si era espressa del resto anche **Cass penale 16583/10** (espressamente ma ancora una volta incongruamente invocata dall'attore già in sede di atto di citazione) che ben a ragione aveva ritenuto di individuare profili di illiceità penale in una determinata vicenda di scissione ma a fronte in realtà di una contestazione di associazione a delinquere in cui l'operazione in parola risultava indicata quale mero passaggio intermedio di una più



ampia manovra di graduale volatilizzazione dei cespiti conferiti. A sottolineare la palese pretestuosità del riferimento giurisprudenziale invocato dall'attore pare opportuno riportare qui integralmente, per la parte di interesse, il capo di imputazione cui si riferisce la pronuncia in parola: *“promozione e organizzazione di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di bancarotte fraudolente, truffe ed estorsioni, reati fine essenzialmente realizzati costituendo, anche grazie a prestanome, una serie di società che poi venivano utilizzate per distrarre i beni di altre società del medesimo gruppo di fatto - beni mobili e immobili - cosicché ne veniva realizzato il sistematico svuotamento patrimoniale e l'inevitabile fallimento).*

Nella medesima ottica si pone infine **Cass penale sez 5^a 42272/14** che, a specifico fondamento della ritenuta ammissibilità in diritto di una fattispecie di “scissione distrattiva”, pone propriamente l'accento su una “dimensione di pericolosità” della condotta (*costantemente riconosciuta come tipica dell'offesa propria dei reati di bancarotta*) naturalmente da verificare in concreto - con riferimento ad una eventuale effettiva difficoltà dei creditori nel “ricercare” i beni su cui soddisfarsi (anche nella vicenda ivi in esame già ab origine destinati a trasferimenti successivi) ovvero al rischio per gli stessi di dover concorrere con creditori terzi della società beneficiaria.

Pare dunque di tutta evidenza come in tutte quante le menzionate pronunce vengano in rilievo specifici profili di fatto e principi di diritto del tutto inconferenti rispetto alla vicenda in esame alla luce della stessa prospettazione dell'attore, volta al contrario ad indicare proprio nella beneficiaria SORIN la società solidamente patrimonializzata (operante alla luce del sole e addirittura quotata in borsa) cui veniva affidata dagli odierni convenuti la possibilità di una lucrosa prosecuzione di attività di impresa.

Se dunque l'attenzione va posta (come qui si ritiene, in piena conformità alla giurisprudenza consolidata in materia) alla individuazione di una lesione concreta o “pericolo di lesione” della garanzia patrimoniale dei creditori, con riferimento alla vicenda in esame e in particolare alla configurabilità o meno nel caso di specie di un danno risarcibile per euro 572 mln quale esattamente ed immediatamente corrispondente alla quota di patrimonio netto conferita alla beneficiaria SORIN non resta da osservare che:

*ai fini propriamente risarcitori viene evidentemente in rilievo soltanto un danno pienamente realizzato e non già un mero “pericolo di danno”;

*a seguito dell'operazione di scissione la SNIA scissa ha conservato (secondo la stessa prospettazione dell'attore) un patrimonio netto (asseritamente inferiore a quello ufficiale indicato ma comunque) positivo per 164 mln di euro;

*per quanto desumibile dalla documentazione versata in causa (in particolare dallo stato passivo depositato dall'attore) risultano sostanzialmente soddisfatti tutti i crediti formati in data precedente l'esecuzione dell'operazione qui contestata

- palese per questa parte la pretestuosità dei contrari rilievi proposti dall'attore, atteso che a fronte di passività finanziarie per 105 mln di euro al 2.1.04 (pag 46 rel DELOITTE SERVICES), risultano ammessi allo stato passivo crediti precedenti la scissione per il limitatissimo importo complessivo di circa 300.000 euro nei confronti di EQUITALIA, come da insinuazioni sub 12, 13 e 24 (mentre l'unico credito di rilievo cui l'attore pretende di fare riferimento, come da insinuazione sub 143, risulta in realtà escluso dal G.D. su conforme parere dello stesso commissario straordinario che qui agisce in giudizio);



*ma soprattutto (quale considerazione infine del tutto assorbente) l'intera quota di patrimonio netto conferita in SORIN risultava all'epoca e risulta tuttora pienamente ed integralmente disponibile per la soddisfazione dei creditori secondo i meccanismi di tutela previsti in via generale ed astratta dal legislatore ex art 2506 quater - senza che nella specie risulti in alcun modo configurabile alcuna particolare difficoltà di escussione del relativo patrimonio quale reputata rilevante nei precedenti giurisprudenziali richiamati, a partire dalla (impropriamente) citata pronuncia Cass 16583/10.

Al riguardo pare appena il caso di rilevare ancora che, nel contesto dato e limitando l'analisi al profilo qui in esame, emerge con tutta evidenza come l'eventuale accoglimento della domanda comporterebbe un ingiustificato "raddoppio" della garanzia dei creditori rispetto alla ordinaria previsione di legge e (almeno in via teorica) un ancor più ingiustificato vantaggio per i soci che vedrebbero arricchito il patrimonio sociale (eventualmente a disposizione all'esito della soddisfazione dei creditori) pur conservando le quote di partecipazione nella beneficiaria SORIN ricevute in sede di scissione.

Alla stregua delle considerazioni così proposte si ritiene allora di dover senz'altro escludere la possibilità di ravvisare nella divisione patrimoniale fisiologicamente conseguente alla operazione di scissione in esame una diminuzione del patrimonio della generalità dei soci ovvero della garanzia dei creditori e dunque un "danno istantaneo" immediatamente corrispondente alla quota di patrimonio conferita alla società beneficiaria.

Questione del tutto diversa è evidentemente quella della possibilità o meno di configurare un eventuale carattere pregiudizievole della operazione di scissione rispetto alla successiva prosecuzione dell'attività di SNIA (secondo la ben distinta prospettiva di "*operazione dolosa rilevante ex art 223 comma 2° n 2 l fall*" evidenziata dalla giurisprudenza penale, di cui si discuterà al successivo capo **D2**) ovvero anche in relazione alla posizione dei terzi in tesi ingannati dai falsi bilanci approvati e depositati (secondo tipica fattispecie di danno diretto per cui mancherebbe indiscutibilmente legittimazione ad agire della procedura).

Ma pare del tutto evidente come sotto entrambi i menzionati profili l'eventuale illiceità dell'operazione potrebbe solo legittimare una domanda risarcitoria commisurata alle "conseguenze" della scissione (e dunque ai danni "successivi" in tesi arrecati al patrimonio della società scissa in forza di una indebita prosecuzione dell'attività ovvero al patrimonio degli investitori terzi fraudolentemente indotti all'acquisto dei titoli immessi sul mercato dai precedenti soci di controllo) ma in nessun caso ad una presunta diminuzione "istantanea" del patrimonio della holding originaria di per sé semplicemente irrilevante, nel caso concreto, rispetto alle invocate esigenze di garanzia dei creditori.

D2) Sul cd "danno incrementale"

Per questa parte viene in rilievo, nella prospettazione dell'attore, uno specifico evento di danno rappresentato da una asserita perdita di continuità aziendale della SNIA (si intende la SNIA scissa) in tesi conseguente alla separazione del "comparto biomedicale" e così alla (lamentata) impossibilità di far conto sui flussi finanziari generati da tale "settore di attività" per affrontare impellenti esigenze di ristrutturazione del "settore chimico" in grave difficoltà.



A supporto di tale prospettazione (alla luce di una pluralità di rettifiche contabili proposte dalla già menzionata consulenza DELOITTE SERVICES) la parte assume, in fatto, che alla data della scissione la reale entità del patrimonio netto della scissa SNIA sarebbe stata di gran lunga inferiore a quella risultante dai dati ufficiali di bilancio (euro 164,480 mln invece che 295,622) – e comunque inferiore alla stima di euro 381,7 mln previsti dall'originario progetto di scissione (*“in conseguenza della perdita di esercizio 2003, pari ad euro 86,1 mln completamente attribuita a SNIA”* – pag 44 consulenza DELOITTE). Parimenti risulterebbero limitate ad euro 24,7 mln le concrete disponibilità finanziarie disponibili invece che euro 45 mln come ipotizzato dagli amministratori ancora nel novembre 2003. Muovendo da una tale rappresentazione della situazione della SNIA scissa l'attore evidenzia l'inadeguatezza di tali risorse (e in particolare dei mezzi finanziari a disposizione) a far fronte al fabbisogno finanziario della società stimato dagli stessi

amministratori in euro 100 mln circa, lamentando altresì in tale contesto l'asserita irragionevolezza delle previsioni ufficiali di poter coprire il residuo gap di 55 mln attraverso programmate dismissioni immobiliari. Di qui, a fronte dei negativi risultati di esercizio conseguiti negli ultimi esercizi dalle società rimaste partecipate dalla scissa e in particolare dalla CAFFARO, si ipotizza l'insorgere di una situazione di perdita di continuità aziendale della scissa SNIA già a partire dalla data 2.1.04 di efficacia della scissione, quale situazione in tesi causalmente determinata dalla operazione di scissione e pienamente riconoscibile dagli odierni convenuti, i quali anzi (come già in premessa evidenziato) avrebbero fin dall'origine fraudolentemente occultato ai terzi il reale stato dei conti al fine di consentire la prosecuzione della attività sociale e così permettere ai soci di controllo, già beneficiari dei proventi del settore biomedicale separato, di alienare sul mercato le partecipazioni detenute nella SNIA scissa rovesciando su ignari investitori tutto il peso dell'intera operazione.

A fronte di una tale prospettazione “d'accusa” i convenuti hanno rivendicato la piena legittimità e correttezza delle motivazioni poste a base del progetto di scissione nonché delle concrete modalità con cui l'operazione sarebbe stata realizzata, nella rivendicata attenzione (si assume) alle peculiari esigenze di sostegno della SNIA scissa, alla luce dei seguenti rilievi:

*considerevole impegno finanziario dei soci di SNIA (e in particolare dei soggetti convenuti in giudizio in questa sede, quale soci di maggioranza) al sostegno finanziario della SNIA sia prima che dopo la scissione attraverso rilevanti aumenti di capitale eseguiti nell'esercizio 2003 e poi nei primi mesi del 2005;

*sussistenza di ragionevoli motivazioni industriali della operazione di scissione (questione già trattata nell'esame dei rilievi preliminari **sub i** cui quindi qui si rinvia);

*puntuale coerenza con tali motivazioni dei criteri di divisione del patrimonio della holding originaria nel rigoroso rispetto del principio di “inerenza” posto a fondamento dell'operazione (separazione delle società e poste patrimoniali relative alle attività biomedicali da quelle relative ai settori tessile, immobiliare e chimico rimaste in capo alla scissa);

*mirata (ed esclusiva) deroga a tale criterio in favore proprio della SNIA scissa (a sostegno appunto delle stringenti esigenze finanziarie della stessa) cui veniva attribuito un credito di euro 109,8 mln vantato nei confronti della società DIDECO del “settore” biomedicale (e come tale di astratta “inerenza” della beneficiaria);

*attribuzione proprio alla scissa SNIA della più parte degli utili maturati dal cd “settore biomedicale” nel corso dell'esercizio 2003, a parziale compensazione delle maggiori perdite registrate dalle società operanti negli altri settori di attività, in conseguenza della scelta di mantenere invariata rispetto all'entità prevista dal progetto di scissione la quota di patrimonio netto attribuita a SORIN



(a puntuale e documentata replica agli approssimativi rilievi proposti da DELOITTE, sopra richiamati, circa una asserita “attribuzione” a SNIA dell’intera perdita di esercizio 2003);

* complessivo miglioramento, conseguente proprio alla scissione, della posizione finanziaria netta della SNIA scissa rispetto a quella della SNIA ante scissione in ragione della diseguale attribuzione delle posizioni di credito/debito di rispettiva pertinenza tra la SNIA scissa (passività per euro 92.487.768 e disponibilità per euro 187.757.022) e la beneficiaria SORIN (passività per euro 190.903.156 e disponibilità per euro 65.182.752) – come da consulenza Cuttica pag 60.

Nessuna di tali specifiche argomentazioni è stata contestata dall’attore negli atti successivamente depositati e neppure in sede di memorie conclusionali.

In particolare, in mirata risposta alle menzionate difese svolte dai convenuti (puntualmente richiamate alle pagg 179-180 della memoria conclusionale), richiamando ancora la consulenza Vienna, la parte ha piuttosto centrato(spostato) l’attenzione sul seguente profilo:

“Il tema dei rischi di perdita di continuità aziendale e di insolvenza è strettamente connesso a quello della liquidità di SNIA post-scissione: al riguardo la questione non è se la liquidità attribuita alla scissa Snia fosse maggiore o inferiore a quella conferita alla beneficiaria Sorin, bensì, com'è ovvio, se la liquidità fosse realisticamente sufficiente a far fronte al fabbisogno finanziario futuro di Snia, ovvero se la stessa fosse coerente con le necessità di cassa che si sarebbero generate in Snia per effetto dell'andamento delle partecipate... Anche assumendo la bontà delle ipotesi di base dei piani di riorganizzazione di SNIA post-scissione e della loro formulazione, occorre(va) chiedersi con quali risorse si prevedeva che gli investimenti e gli altri oneri dovessero essere sostenuti, considerato che non si prevedevano per CAFFARO flussi di cassa positivi (è il tema della cd sostenibilità finanziaria dei piani di riorganizzazione di SNIA post-scissione)”(pag 180 della conclusionale).

Anche su tali profili i convenuti hanno proposto articolate difese (sorrette in particolare dalle motivate consulenze di parte già menzionate), contestando innanzitutto i rilievi di controparte circa l’asserita inattendibilità dei bilanci ufficiali depositati, ma soprattutto e in ogni caso (a fronte di una valutazione di patrimonio netto proposta dallo stesso attore come comunque positiva per euro 164 mln) hanno contestato la possibilità di ravvisare la sussistenza di una situazione di perdita di continuità aziendale al 2.1.04, censurando la pretesa di controparte di arrivare a tali conclusioni semplicemente sulla base dei negativi risultati di esercizio realizzati nel triennio 2001-2003. Sotto tale profilo hanno contestato in particolare l’attendibilità di un giudizio espresso senza alcuna effettiva analisi di merito della fattibilità (secondo valutazione ex ante) dei piani industriali predisposti per la riorganizzazione delle attività rimaste sotto il controllo della scissa (con l’ausilio di primarie società di consulenza, addirittura con valutazione positiva espressa ancora nell’anno 2008 dalla medesima DELOITTE SERVICES oggi consulente dell’attore); senza tenere conto delle iniezioni di nuova liquidità eseguite attraverso aumenti di capitale ed emissione di obbligazioni; ignorando infine i pur limitati risultati positivi di fatto riscontrabili a partire dall’esercizio 2005, limitandosi invece a rilevare ex post l’esito infine negativo dell’intera vicenda.

Ma a questo punto, prima ancora di ogni eventuale approfondimento di merito sulle opposte deduzioni in parola, si pone a parere del Collegio un’esigenza preliminare di escludere ogni margine di possibile equivoco o voluta ambiguità in ordine alla precisa individuazione del titolo di responsabilità che, per questa parte, debba propriamente reputarsi oggetto di rituale contestazione da parte dell’attore in un leale contraddittorio con le controparti chiamate in giudizio.



In particolare (a fronte di formulazioni non sempre chiare e tra loro coerenti delle deduzioni di parte) pare qui che il dovuto rispetto del sistema di preclusioni previsto ex art 183 in tema di “precisazioni delle domande” imponga di affrontare il tema della lamentata prosecuzione della attività di impresa in asserita mancanza delle condizioni di “continuità aziendale” (a differenza della distinta contestazione di indebita prosecuzione della attività sociale in condizioni di perdita del capitale sociale di cui alla cd “quarta condotta”) non già come autonomo titolo di responsabilità, eventualmente addebitabile a titolo di colpa, riferibile alla ordinaria attività gestoria svolta pro tempore ma piuttosto ed esclusivamente come “conseguenza” della decisione di procedere ad una scissione “distrattiva” in danno della generalità dei soci e dei creditori, ritenendo dunque questo e soltanto questo il profilo di illiceità (propriamente “doloso”) effettivamente oggetto di contestazione.

A supporto di tale interpretazione si sottolinea in particolare che:

*fin dall’origine l’attore ha sempre fatto riferimento a “otto” condotte cagionative di danno, descrivendo in particolare la “seconda condotta” qui in esame come *“ideazione e realizzazione, rese note ai soci ed al mercato solo a far data dalla riunione del consiglio di amministrazione in data 13 maggio 2003 della scissione distrattiva del comparto biomedicale in danno dei soci e dei creditori sociali di Snia nella consapevolezza che l’attività sociale sarebbe proseguita in assenza di continuità aziendale, in danno dei soci e dei creditori sociali di SNIA”*;

*nell’originario atto di citazione il tema di una asseritamente indebita prosecuzione dell’attività di impresa “in assenza delle condizioni di continuità aziendale” risulta espressamente affrontato (pag 135) nella parte relativa al danno

(v anche:

pag 97 citazione: *“Dall’operazione di scissione è seguito, in via rigorosamente immediata e diretta, un danno che si è verificato per effetto della prosecuzione dell’attività sociale deprivata degli elementi di patrimonio infedelmente trasferiti a Sorin”* (poi ancora pag 139 cit);

pag 67 memoria 12/2013 cit: Al danno istantaneo da scissione *“si aggiunge — come abbiamo indicato alle pagg. 97-104 del nostro atto di citazione, all’interno della narrativa relativa agli eventi di danno riconducibili alla seconda condotta — sempre come conseguenza — immediata diretta, e prevedibile, della scissione e quindi della stessa seconda condotta — il danno derivante dalla circostanza che coloro che hanno ideato e realizzato la scissione dovevano prevedere, e certamente, prevedettero, come evento causalmente causalmente dipendente in via immediata e diretta dalla loro condotta, più probabile che non, un ulteriore danno, rappresentato dal danno per la prosecuzione dell’attività sociale nonostante la perdita della continuità aziendale...”*);

*tale lettura risulta puntualmente conforme alla espressa definizione del tema in sede di memoria ex art 183 n 1 cpc (v pag 47): *“la prosecuzione dell’attività sociale come evento di danno, causalmente dipendente dalla seconda condotta, e come autonomo illecito, di cui alla quarta condotta”*;

*a conclusivo riscontro di tale interpretazione si rileva infine che in relazione alla condotta in esame, per quanto attiene ai membri degli organi sociali, risultano chiamati a rispondere quelli *“in carica al momento della scissione”* (pagg 108 dell’atto di citazione) e in relazione alla totalità delle perdite maturate a partire dal gennaio 2004 fino al momento della dichiarazione di insolvenza, a prescindere dalla data di cessazione della carica; invece non sono stati chiamati a rispondere della medesima condotta amministratori e sindaci subentrati successivamente, a partire già dalla fine dell’esercizio 2003 (v la posizione Primavera, ma subito dopo anche Berti, Pieri, Vanoli entrati in carica nel corso del 2004 e poi tutti quanti gli amministratori e sindaci entrati in carica a partire dal gennaio 2005), tutti chiamati invece a rispondere (a partire dall’1.1.05, in relazione ai rispettivi periodi di carica) della sola



“quarta condotta” di asserita prosecuzione indebita dell’attività sociale in condizioni di mancanza di capitale, in puntuale conformità al dichiarato carattere “autonomo” di tale distinta contestazione.

La questione appare assolutamente dirimente ai fini dell’economia del presente giudizio, giacché l’interpretazione così proposta impone innanzitutto di fermare l’attenzione sulla possibilità o meno di ravvisare (nei termini e limiti di cui alla prospettazione di parte attrice) un effettivo nesso di causalità tra l’operazione di scissione e le perdite successivamente maturate dalla scissa, subordinando quindi ad una eventuale giudizio positivo sul punto ogni approfondimento sulla effettiva sussistenza di una situazione di perdita di “continuità aziendale” e quindi sulla condotta degli odierni convenuti sotto il profilo qui in esame a partire dalla data 2.1.04 di efficacia della scissione.

Sul tema (a rivendicare il “possibile” fondamento in diritto della prospettazione proposta) parte attrice ha richiamato in particolare **Cass penale sez 5^a 10201/13** laddove in motivazione sottolinea

che *“È ipoteticamente possibile che la insolvenza societaria sia stata determinata da una sottrazione eccessiva di risorse finanziarie, che possono aver posto in crisi la società scorporante...”*.

Nel convenire pienamente con una tale indicazione di principio, il Collegio (citando per intero il passo motivazionale sopra richiamato) ritiene in particolare di dover sottolineare l’attenzione che pone la S.C. all’esigenza di una verifica rigorosa di un effettivo nesso di causalità tra la condotta contestata e gli esiti pregiudizievoli che ne sarebbero conseguiti (*“... ma di tale circostanza deve fornirsi una prova certa, idonea a superare la presunzione contraria basata sul lungo tempo trascorso dall’operazione (cinque anni) e sull’avvenuto pagamento dei debiti allora (nel 2005) esistenti in capo alla società”*).

Nel caso di specie, benché la dichiarazione di insolvenza sia effettivamente seguita solo a diversi anni di distanza e a fronte (come evidenziato in precedenza) di un sostanziale soddisfacimento dei crediti precedenti la scissione, occorre rilevare che la fattispecie in esame presenta un elemento di significativa peculiarità rappresentato dal fatto che quasi la totalità delle perdite maturate dalla SNIA scissa in asserita conseguenza della condotta in esame (euro 173 mln circa su un totale di euro 192.858.000,00) per cui viene avanzata richiesta risarcitoria sarebbe stato realizzato nel solo esercizio 2004 (v in particolare pag 58 della consulenza DELOITTE SERVICES in cui si fa riferimento a perdite per euro 173,6 mln nel periodo gennaio-novembre 2004). Ma proprio l’accorciamento dell’arco temporale di riferimento fa emergere a parere del Collegio la palese inidoneità della prospettazione in fatto proposta dall’attore a dar conto dell’addebito di responsabilità ipotizzato, quale limitata alla generica contestazione dell’asserito venir meno di imprecisate risorse finanziarie che avrebbero in tesi impedito altrettanto imprecisati interventi di ristrutturazione del “settore chimico” asseritamente idonei ad evitare le rilevanti perdite maturate a partire dal gennaio 2004.

Per questa parte si tratta a ben vedere di una prospettazione che affida la lamentata correlazione tra la condotta denunciata (decisione ed esecuzione dell’operazione di scissione) e le perdite indicate ad un medium di carattere propriamente omissivo (la scissione avrebbe dolosamente determinato l’impossibilità di fare ricorso alle risorse finanziarie generate dal “settore biomedicale” e proprio il mancato utilizzo di dette risorse avrebbe impedito una adeguata ristrutturazione delle attività del “settore chimico”, in particolare della CAFFARO, rimaste alla scissa SNIA così cagionando le ingenti perdite dell’esercizio). Ma secondo ordinari principi in tema di causalità omissiva l’assunto avrebbe richiesto adeguata specificazione sotto i distinti profili di:

i) individuazione di un obbligo giuridico del socio di controllo di provvedere a finanziarie il cd settore chimico allo scopo di consentirne il risanamento



(CASS 12401/13: *“In tema di responsabilità civile, poiché l’omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di condotta imposta da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l’omissione, siccome implicante l’esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell’evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell’impedimento di quell’evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell’obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto; l’individuazione di tale obbligo si connota, pertanto, come preliminare all’apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l’omissione del comportamento sul piano causale);*

ii) allegazione degli interventi di riorganizzazione in tesi idonei a rilanciare la produttività del settore chimico e come tale da reputarsi necessari e sufficienti ad evitare le perdite per cui si avanza in questa sede domanda di risarcimento del danno nei confronti dei convenuti e in particolare, in tale contesto, la chiara indicazione dei mezzi finanziari legittimamente utilizzabili allo scopo

(Cass 2085/12: *“In tema di responsabilità per omissione, il giudice, nel valutare la c.d. causalità omissiva, deve verificare che l’evento non si sarebbe verificato se l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, ed il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l’enunciato “controfattuale”, ponendo al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato”.*

CASS 10743/09: *“È configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. L’onere della relativa prova grava sul danneggiato, indipendentemente dal grado di difficoltà dell’intervento medico-chirurgico);*

iii) individuazione del nesso di causalità ipotizzato tra la mancata esecuzione degli interventi di ristrutturazione del settore chimico di cui si è fin qui discusso e le perdite maturate dalla scissa SNIA in relazione all’andamento delle distinte società controllate operanti nel settore tessile e immobiliare rimaste in capo alla SNIA scissa per cui pure risulta avanzata in questa sede domanda di risarcimento del danno sulla base delle medesime motivazioni.

In ordine ai profili così menzionati, sulla scorta delle deduzioni proposte da parte attrice, si osserva quanto segue (in ordine inverso per semplicità di esposizione).

punto iii) Per questa parte si deve semplicemente prendere atto della pura e semplice omissione di qualunque specifica deduzione da parte dell’attore.

punto ii) Anche per questa parte si deve prendere atto del mancato soddisfacimento da parte dell’attore degli oneri di allegazione che a lui propriamente competevano, atteso che:



*non ha fornito alcuna indicazione in ordine agli interventi in tesi necessari e sufficienti ad evitare le perdite poi maturate; non ha d'altro canto proposto alcun esame di merito dei piani industriali elaborati dagli organi sociali di SNIA, semplicemente liquidati come irrealizzabili;

*soprattutto non ha fornito alcuna precisa indicazione delle risorse che avrebbero dovuto/potuto essere utilizzate allo scopo, tenuto conto in particolare che:

/ gli utili conseguiti nel corso dell'esercizio 2003 dalle società operanti nel settore biomedicale (come già in precedenza evidenziato) risultano essere stati puntualmente attribuiti proprio alla SNIA scissa, a parziale copertura delle perdite maturate dalle società operanti negli altri settori di attività della holding;

/nel corso del successivo esercizio 2004 la beneficiaria SORIN ha chiuso l'esercizio in perdita (per circa 31 mln di euro) così pure gli esercizi subito successivi (per oltre 120 mln di euro) fino al 2007 – mentre non rilevano evidentemente ai presenti fini (possibilità o meno di evitare le enormi perdite di cui si chiede conto nel presente giudizio, quasi interamente maturate dalla scissa SNIA nell'esercizio 2004) i positivi risultati di esercizi ancora successivi;

/ non viene proposta alcuna motivazione atta a giustificare o addirittura imporre l'eventuale utilizzo della liquidità generata dalle società biomedicali per la ristrutturazione delle attività delle società del settore chimico (sul punto si ritornerà al capo seguente).

punto i) In via generale ed astratta è certamente da escludere la possibilità di individuare, sia pure all'interno di un "gruppo di società", un obbligo giuridico del socio di controllo ovvero della società holding di provvedere a "finanziare" le società controllate (o anche ad utilizzare a tale scopo utili legittimamente distribuibili) e ciò in diretta conseguenza del regime di responsabilità limitata che governa le società di capitali.

In tal senso è certamente da escludere che la SNIA pre-scissione avesse alcun obbligo di provvedere a rifinanziare il settore chimico (potendo legittimamente scegliere di tenere separati i distinti settori di investimento) e proprio per tale motivo deve reputarsi semplicemente "neutra" sotto tale profilo la decisione di procedere alla scissione – fermo restando che pur a seguito dell'operazione i soci della scissa SNIA (gli stessi della SNIA pre-scissione) avrebbero ben potuto provvedere a dotare le singole società bisognose di ricapitalizzazione dei mezzi in tesi necessari, esattamente come avrebbero potuto fare prima della scissione.

Come detto le medesime considerazioni valgono pure in ordine all'eventuale utilizzo di utili legittimamente distribuibili.

Diversa questione è evidentemente quella del venir meno, in conseguenza della operazione di scissione, della possibilità concreta di utilizzare le risorse finanziarie generate dal "settore biomedicale" per la riorganizzazione delle attività del "settore chimico" (questione su cui in realtà sembrano propriamente appuntarsi le censure proposte da parte attrice). Sotto tale profilo si deve ancora una volta ricordare che (al di là della già deprecata, ed evidentemente interessata, genericità del riferimento a "settori di attività") si discute in questo caso di attività riferibili non già a rami d'azienda di pertinenza di una medesima società ma piuttosto a distinte società di capitali dotate ciascuna di perfetta autonomia patrimoniale e giuridica, per cui risulta certamente da escludere (sia prima che dopo la scissione) la liceità di un puro e semplice trasferimento di risorse da società del ramo biomedicale a società del ramo chimico, se non in vista (naturalmente) del perseguimento di un interesse proprio della società finanziatrice.



Nella specie nessun interesse di tal fatta risulta tuttavia prospettato dall'attore (evidentemente gravato del relativo onere di allegazione) e anzi la sottolineatura del carattere asseritamente drammatico delle condizioni delle società chimiche deve necessariamente far ritenere che (del tutto a prescindere dalla esecuzione o meno dell'operazione di scissione) sarebbe stata condotta di grave imprudenza colpevole quella di sottrarre alle società biomedicali le risorse di cassa generate dalla propria attività per destinarle a tentativi di risanamento di società in grave crisi invece che a propri investimenti (quali pacificamente eseguiti negli esercizi 2004 e seguenti, come riconosciuto dallo stesso attore in replica alle avverse deduzioni relative alle perdite maturate dalle società attribuite alla beneficiaria SORIN negli anni successivi alla scissione).

In realtà dalla complessiva prospettazione dell'attore parrebbe potersi ipotizzare l'intento di giustificare gli auspicati (e in tesi addirittura doverosi) trasferimenti monetari (asseritamente evitati attraverso la lamentata operazione di scissione) quale "compensazione" di precedenti condotte asseritamente pregiudizievoli per il "settore chimico" - ma ancora una volta si deve ribadire il giudizio di assoluta inconsistenza delle categorie di "settore" cui la parte pretende di fare riferimento, secondo un processo di acritica personificazione di entità sfornite di qualunque rilevanza giuridica.

Allo scopo prefisso sarebbe stato preciso ed inderogabile onere dell'attore esaminare la gestione delle singole "società" facenti capo alla holding SNIA e a questo punto

/ individuare espressamente le società cui sarebbero state imposte scelte gestorie contrarie all'interesse proprio (non già contrarie all'interesse di un inesistente e neppure immaginabile "settore" di attività);

/ commisurare il danno in tesi patito e come tale suscettibile di doverosa "compensazione";

/ individuare le singole società biomedicali in tesi ingiustamente beneficiarie e che come tale, ove non fosse stata conclusa l'operazione di scissione, avrebbero potuto essere legittimamente assoggettate da una holding ancora unitaria ad obblighi giuridici di compensazione.

A parere del Collegio l'assoluta carenza di allegazione da parte dell'attore in ordine a tutti e tre i profili evidenziati necessariamente esclude ogni possibile (ulteriore) esame di merito.

Questione evidentemente del tutto diversa è quella relativa alle conseguenze (doverose) da trarre dalla mancanza delle risorse in tesi necessarie alla prosecuzione della ordinaria attività sociale ma, nel dovuto rispetto del principio di disponibilità dell'azione, pare qui di dover prendere atto che nel caso di specie (come già sopra rilevato) l'attore ha contestato quale "autonomo profilo di illiceità" soltanto quello relativo alla prosecuzione dell'attività in condizioni di perdita del capitale sociale (cd "quarta condotta"), laddove la condizione di asserita perdita della continuità aziendale risulta piuttosto ed esclusivamente contestata quale "evento di danno" (fonte delle perdite successive) generato dalla operazione di scissione: pertanto la ritenuta impossibilità di ravvisare alcun effettivo nesso causale tra l'operazione lamentata e le condizioni (asseritamente rovinose) in cui sarebbe venuta a trovarsi la SNIA post-scissione fa apparire superfluo ogni ulteriore accertamento di merito sul punto.

In conclusione, per quanto attiene alle specifiche contestazioni relative alla operazione di scissione (cd "distrattiva") in esame, il Collegio ritiene che:

*sulla scorta delle memorie e della documentazione prodotta in atti (e in mancanza d'altro canto di richieste di prova congrue rispetto allo scopo) non possono reputarsi sussistenti i presupposti di fatto delle contestazioni proposte dall'attore (cospicui trasferimenti di risorse dal "settore chimico" al "settore biomedicale) – alla stregua delle osservazioni sopra svolte nell'esame dei "rilievi preliminari" dell'attore, in particolare capo ii.4),



*per quanto attiene in particolare alla domanda in tema di “danno incrementale” non pare ravvisabile alcun nesso causale tra l’operazione di scissione e la (asserita) situazione di “perdita di continuità aziendale” in cui sarebbe venuta a trovarsi la SNIA scissa a partire dalla data 2.1.04 di efficacia della scissione medesima;

*più in generale e con riferimento a tutti quanti i profili di danno in contestazione debba riconoscersi, in radice, la mancanza di qualsiasi fondamento in diritto della complessiva costruzione proposta dall’attore.

E) La cd “terza condotta”: *“Responsabilità degli organi sociali di SNIA, anche quale conseguenza del controllo congiunto dei soci indiretti MITEL, GE CAPITAL, MPS ed UNIPOL e della direzione unitaria e coordinamento del socio diretto BIOS e degli amministratori di BIOS, per la redazione e per l’approvazione di bilanci non veritieri a partire dall’esercizio sociale 2000 e in particolare per la redazione e approvazione in data 26.6.03 del bilancio dell’esercizio 2002, non veritiero, e considerato come situazione patrimoniale di riferimento ai fini della scissione, e dei bilanci successivi”*

Per questa parte si deve prendere atto che non si verte in tema di impugnazione di bilanci ma piuttosto di esame di presupposti indicati a fondamento di domande risarcitorie. In particolare (come del resto già evidenziato in premessa) si deve osservare che l’attore non ha proposto alcuna specifica domanda risarcitoria in relazione alle contestazioni in oggetto, evidentemente prese in considerazione e dedotte in causa come propriamente (ed esclusivamente) strumentali alla esecuzione delle condotte denunciate come direttamente cagionatrici di danno. Per tale motivo il Tribunale ritiene di dover intendere le domande formulate sul punto come rivolte ad un accertamento di carattere incidentale, come tale da affrontare nei limiti di quanto necessario ai fini dell’esame delle (altre) contestazioni proposte in causa, per cui risultano invece proposte domande risarcitorie.

In tal senso si ritengono qui “assorbite” alla luce delle considerazioni fin qui svolte **sub D)** le contestazioni relative alla corretta redazione dei bilanci 2002 e 2003. Rinvia invece al prosieguo della causa ogni valutazione sulla asserita falsità dei successivi bilanci di esercizio.

F) la cd “ottava condotta”: predisposizione e presentazione della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis l.fall.

L’attore contesta per questa parte l’iniziativa assunta dagli organi sociali di SNIA di depositare in data 15.01.2010 ricorso per omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., ricorso respinto il 15.04.2010 dal Tribunale di Milano, che ne evidenziava l’infondatezza e (secondo la prospettazione di parte) addirittura la temerarietà, posto che:

- a) nel ricorso non si teneva conto dei crediti vantati dal Ministero dell’Ambiente, nonostante gli organi gestori di SNIA fossero pienamente consapevoli della responsabilità solidale di SNIA a causa della ritardata iscrizione della qualità di socio unico di CAFFARO CHIMICA;
- b) nel ricorso era sottaciuta la responsabilità diretta di SNIA per la gestione di siti, oggetto di verifiche da parte del Ministero;
- c) al ricorso erano allegati accordi con i creditori non sottoscritti o meramente preliminari;



d) il ricorso presupponeva un riscadenziamento del debito verso gli obbligazionisti, senza tuttavia che si fosse ottenuto il consenso di tale categoria di creditori.

In tesi di parte la decisione di procedere alla predisposizione e deposito del ricorso, assunta dal CdA il 6.05.2009, sarebbe stata del tutto irragionevole e dannosa per la società e i suoi creditori, alla luce dei motivi di rigetto del ricorso sopra richiamati, tenuto anche conto che:

e) prima del deposito del ricorso, il titolo di SNIA era già stato sospeso dalle negoziazioni in borsa alla luce delle perdite patrimoniali;

f) gli stessi consulenti legali della società, incaricati per primi di predisporre il ricorso, in vista del CdA 4.9.09, avevano rinunciato al mandato poiché *“non sussistevano le condizioni per la copertura finanziaria dei creditori non aderenti al piano di ristrutturazione del debito”*.

In particolare l'atto di citazione si sofferma sul tema dei crediti da “danno ambientale” vantati dal Ministero dell'Ambiente, denunciando la colpevole pretesa degli organi sociali di SNIA (in tesi lucidamente assunta e perseguita) di ignorare la reale entità di tale debito e le inevitabili conseguenze per la società lamentando che:

g) *“la responsabilità degli organi di Snia è tanto più grave, se si considera che almeno a far data dal 2 febbraio 2009 è per tabulas che essi erano a conoscenza che Snia, avendo provveduto solo dopo 9 anni all'iscrizione della qualità di socio unico di Caffaro, si era resa condebitrice solidale di Caffaro, per l'abnorme danno ambientale ora quantificato in più di tre miliardi e mezzo di euro”*;

h) *“il consiglio di amministrazione insisteva già all'inizio del 2009 nell'ignorare ...che Snia è responsabile non solo per i fatti successivi al 2000 (in dipendenza della ritardata iscrizione della qualità di socio unico), ma anche per fatti precedenti, nella sua qualità di gestore diretto del sito”*;

i) sotto tale profilo, tra l'altro *“il ricorso contemplava un assurdo richiamo ad una pretesa decadenza ex art. 1957 cod. civ. del Ministero dell'Ambiente per il credito rappresentato dal danno ambientale”*.

l) sarebbe stata *“rappresentazione non veritiera della realtà”* quella espressa dagli organi sociali secondo cui il patrimonio immobiliare di CAFFARO srl, in ragione delle plusvalenze previste, sarebbe stato idoneo a far fronte alle pendenze debitorie quale *“rappresentazione non veritiera della realtà”*.

Sulla base di tali elementi di valutazione l'attore concludeva dunque che *“al riguardo, il contenuto del ricorso di Snia e gli argomenti che in esso si leggono, al fine di cancellare questi debiti dal passivo di Snia, sono così temerari da rendere di palmare evidenza il tentativo, consapevole, degli organi di Snia, allora in carica, di procrastinare senza alcun fondamento l'attività sociale, in palese pregiudizio dei creditori”*.

In relazione a tale contestazione l'attore ha chiesto, nei confronti di tutti i membri degli organi sociali in carica (gli amministratori Barosco, Onorato, Mosca, Burighel, Mincato, Ruffoni, Sesana; i sindaci Lo Maglio, Piovene Porto Godi e Ponzetta) il risarcimento dei danni cagionati per un importo complessivo di euro 696.888,00 relativo all'insieme dei costi assunti dalla società in relazione agli incarichi professionali conferiti per la predisposizione del ricorso e assistenza nel relativo giudizio. In particolare:

* euro 80.000,00, per crediti dello studio legale Rampino e Associati ammessi al passivo in prededuzione;

* euro 120.000,00, per crediti dell'advisor dott. Giovanni La Croce ammessi al passivo in privilegio;



* euro 200.000,00, per crediti dell'avv. Stefano Bianchi ammessi al passivo in privilegio ed euro 49.600,00, ammessi al passivo in chirografo;

* euro 135.000,00, per crediti dell'avv. Giovanni Amoroso ammessi al passivo in privilegio;

* euro 12.288,00, già corrisposti all'avv. Paolo Bosticco.

Tutti i convenuti costituiti in giudizio hanno contrastato la pretesa attorea, rivendicando in particolare la piena correttezza della condotta tenuta, secondo argomentazioni schematicamente riassumibili nei seguenti termini:

1) l'ordinamento guarda con grande favore alla ricerca di modalità alternative al fallimento allo scopo di affrontare crisi di impresa: in via generale, ove la mancata omologazione dell'accordo o il suo esito negativo dovesse costituire un profilo di potenziale responsabilità gestoria, ciò inibirebbe il ricorso a tale forma di gestione della crisi snaturandone il fondamento;

2) in tale ottica dovrebbe reputarsi del tutto irrilevante l'intervenuta sospensione dei titoli SNIA dalla negoziazione in borsa, non impedendo tale evento in alcun modo la presentazione di un ricorso ex art. 182-bis, il cui presupposto – anzi – è proprio lo stato di crisi;

3) nel caso concreto la scelta di tentare una ristrutturazione del debito ex art. 182bis lf sarebbe stata del tutto legittima e razionale, in quanto giustificata dalle positive relazioni degli esperti allegate al ricorso e volta ad evitare una dichiarazione di fallimento della società;

4) la società ha goduto e beneficiato delle prestazioni rese dai professionisti nel corso della procedura, posto che il Commissario Straordinario non ha sollevato alcuna obiezione all'ammissione al passivo dei professionisti che hanno assistito la società nel corso della procedura, riconoscendo pertanto la bontà del loro operato.

5) l'attore avrebbe proposto un utilizzo meramente suggestivo della rinuncia all'incarico da parte del primo advisor della società (Studio Lombardi Molinari), atteso che in realtà i professionisti in parola si sarebbero limitati a prospettare l'esigenza di svolgere verifiche sulle fonti per la copertura finanziaria dei creditori non aderenti al piano, rinunciando successivamente all'incarico (a fronte di nuove disponibilità individuate come da riunione CdA del 2.10.2009, soltanto in ragione di altri incarichi già assunti);

6) la presentazione del ricorso ex art. 182bis lf non sarebbe stata in alcun modo irrazionale e temeraria, posto che la sua mancata omologazione da parte del Tribunale di Milano è stata dovuta solo alle intervenute opposizioni dei creditori "successive" alla presentazione (in mancanza, come emerge dalla motivazione di rigetto di cui pagg 15-16, il Tribunale si sarebbe limitato ad un controllo di mera legittimità, salvo incongruenze del tutto palesi).

7) quanto al contestato riscadenziamento del debito verso gli obbligazionisti, l'esistenza di un accordo con il 75% degli obbligazionisti che, pur non avendo trovato formale approvazione in assemblea, rendeva comunque giustificata la presentazione del ricorso ex art. 182-bis l.f. dovendosi presumere che la dichiarata adesione all'accordo avrebbe poi trovato riscontro in sede di voto assembleare, con la formazione di adeguata maggioranza.

Con riferimento in particolare alla posizione dei sindaci:

8) è stato contestato che non si sarebbe potuto pretendere *“che il collegio sindacale impedisse al cda di valutare il ricorso a istituti di composizione negoziale della crisi né che i sindaci si sovrapponevano agli amministratori e ai professionisti nel valutare i profili di attuabilità dell'accordo, dovendosi invece limitare ad accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto*



incaricato di attestare l'attuabilità dell'accordo (cfr. norme di comportamento del collegio sindacale elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili);

9) quanto ai profili strettamente personali, il Presidente del Collegio Sindacale **LO MAGLIO** ha eccepito l'impossibilità in ogni caso di ritenerlo responsabile per i costi sostenuti in relazione agli incarichi conferiti per la verifica di fattibilità dell'accordo, quali conseguenti ad una determinazione assunta dal CdA in data precedente alla propria nomina 30.6.2009

(nei confronti del convenuto Lo Maglio l'attore ha poi formulato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente accettata dalla controparte, ma i rilievi qui richiamati valgono a maggior ragione in relazione alla posizione del convenuto contumace Ponzetta, nominato sindaco alla ancora successiva data del 14.10.09).

Tutti i convenuti hanno in ogni caso respinto le avverse contestazioni

10) *“anche alla luce della condotta dello stesso commissario straordinario che non ha riconosciuto la pretesa risarcitoria del Ministero dell'Ambiente, giudicata incerta sia nell'an sia nel quantum”*.

Il Collegio ritiene infondata la domanda in esame.

Al riguardo, ritenendo innanzitutto di dover convenire in linea di principio con il rilievo di fondo proposto dai convenuti sub 1), pare innanzitutto il caso di sottolineare che si discute qui di una decisione (di estrema delicatezza) di carattere propriamente gestorio e come tale sottratta ad una valutazione piena di merito in questa sede, se non sotto il consueto residuale profilo dell'eventuale accertamento di una condotta di palese irragionevolezza da parte degli organi sociali – nei termini del resto proposti dalla stessa parte attrice.

Muovendo da tale premessa pare anche il caso di rilevare che in realtà nelle motivazioni del provvedimento di rigetto del ricorso ex art 182bis non risulta alcun accenno ad una pretesa “temerarietà” dell'iniziativa respinta (come invece dedotto dall'attore). Sotto diverso e più pregnante profilo la lettura del menzionato provvedimento aiuta piuttosto a collocare nella più giusta luce alcuni dei rilievi proposti dall'odierno attore, laddove

i) innanzitutto non attribuisce alcuna rilevanza alla intervenuta sospensione del titolo SNIA dalla negoziazione di borsa

(sul punto appaiono in verità di addirittura ovvia condivisibilità le osservazioni di parte convenuta sub 2 – fermo restando, in fatto, che alla menzionata sospensione, risulta prontamente seguito provvedimento di riammissione alla quotazione in data precedente la presentazione del ricorso);

ii) in secondo luogo, nel rilevare la mancata autenticazione delle firme apposte in calce agli accordi e nel sottolineare la rilevanza del relativo adempimento ai fini della ammissibilità del ricorso, segnala tuttavia segnala che *“si tratta di una causa di inammissibilità verosimilmente soggetta ad una successiva possibile sanatoria, dal momento che nulla sembrerebbe ostare, in astratto, alla concessione al ricorrente di un termine finalizzato alla regolarizzazione formale degli accordi”*

- individuando piuttosto il problema centrale da affrontare in causa, e in particolare il motivo essenziale della mancata rimessione in termini, nella ritenuta sottovalutazione del rischio relativo al “debito ambientale” (in linea con le contestazioni proposte in questa sede **sub a e b**).

Procedendo nell'esame delle diverse contestazioni proposte dall'attore, pare ancora il caso di rilevare che:



iii) sembrano del tutto “ragionevoli” (non definibili come “temerarie”, per quanto qui solo interessa) le considerazioni svolte dai convenuti **sub 7**) in replica alla contestazione **sub d**);

iv) in ogni caso le contestazioni **sub c**) e **d**), quali riferibili ad una decisione del CdA assunta solo a compimento degli incarichi conferiti, potrebbero rilevare in questa sede solo per l’eventuale risarcibilità dei costi assunti per la fase finale dell’intera vicenda ma certamente non i (ben maggiori) costi dell’intero iter precedente – secondo onere di adeguata specificazione certamente ricadente sull’attore.

In definitiva si può quindi rilevare che il reale motivo di rigetto del ricorso ex art 182bis è stato quello relativo alle contestazioni proposte ai superiori capi a) e b), le uniche del resto astrattamente idonee a sorreggere la domanda concretamente proposta in giudizio dall’attore con riferimento alla totalità dei costi assunti dalla società per l’iniziativa in esame, ma sotto tale profilo si deve prendere atto della piena fondatezza delle difese svolte dai convenuti **sub 10**), atteso che:

v) l’attore non ha prodotto in causa alcun elemento di prova a supporto della fondatezza delle pretese avanzate dai vantati creditori in relazione ad asseriti “debiti ambientali” né ha proposto alcun riferimento alla documentazione proposta al riguardo dai soggetti intervenuti nel presente giudizio;

vi) a ben vedere “*il contenuto del ricorso di Snia e gli argomenti che in esso si leggono, al fine di cancellare questi debiti dal passivo di Snia*” (in questa sede definiti come “*temerari*” dall’attore e anzi tali da “*rendere di palmare evidenza il tentativo, consapevole, degli organi di Snia, allora in carica, di procrastinare senza alcun fondamento l’attività sociale, in palese pregiudizio dei creditori*”) in massima parte non fanno in realtà che anticipare le considerazioni proposte dallo stesso attore allo scopo di contrastare le pretese risarcitorie avanzate al riguardo dal Ministero in sede di formazione dello stato passivo di SNIA (come pure di CAFFARO) e poi nel successivo giudizio di opposizione, a seguito della piena condivisione di tali valutazioni da parte dei (distinti) giudici delegati dei fallimenti SNIA e CAFFARO (v all 54 e 307 delle produzioni attoree), secondo valutazioni richiamate infine, sia pure in forma sintetica e per mero rinvio, ancora nel presente giudizio (“*La procedura attrice contesta immediatamente il merito della memoria di intervento, sia in fatto che in diritto, e si riserva di contestare più ampiamente nel prosieguo le pretese del ministero...*” - come già evidenziato nelle preliminari ricostruzioni delle opposte posizioni delle parti).

Alla stregua di tali rilievi il Collegio ritiene dunque che debba essere reputata manifestamente priva di qualunque serio fondamento la domanda proposta dall’attore sul capo in esame, alla luce degli atti e documenti prodotti in causa nonché della palese contraddittorietà delle posizioni assunte dall’attore nell’esame dei fatti di causa (secondo profilo da reputarsi perfino assorbente di ogni altro in un giudizio costruito sul principio di disponibilità dell’azione e correlato onere dell’attore di assumere innanzitutto chiara posizione in ordine ad una “effettiva” lesione del proprio diritto (come già evidenziato nell’esame dei profili di interesse ad agire in relazione alle condotte sub 1 e 5) in conseguenza di condotte esattamente specificate.

Proprio la palese contraddittorietà della posizione assunta dall’attore impone a parere del Tribunale, per quanto attiene al capo in esame, di rovesciare sulla medesima parte il giudizio di “*temerarietà*” della condotta proposta nei confronti dei convenuti, con conseguente pronuncia di condanna ex art 96 cpc.



G) Sulle condotte sub 4, 6 e 7 (e 3 relativamente ai bilanci 2004 e segg)

Per questa parte, in via generale, il Collegio ritiene necessario un adeguato approfondimento in ordine alla puntuale individuazione del momento in cui possa reputarsi sopravvenuta una situazione di perdita del capitale sociale ragionevolmente riconoscibile da parte dei singoli amministratori e sindaci convenuti nel presente giudizio e in particolare opportuno avvalersi del contributo di esperti, attraverso attribuzione di incarico di CTU, per la migliore valutazione della documentazione versata in atti.

Necessario pertanto, previa separazione, rimettere in istruttoria innanzi all'originario g.i. la causa relativa alle menzionate domande.

In tale contesto ritiene peraltro che, a prescindere da qualunque definitiva valutazione al riguardo, già allo stato emergano le condizioni per una piena valutazione di merito in ordine alla peculiare posizione dei convenuti Bettoni, Del Prete e Ponzetta – tutti quanti membri del Collegio Sindacale nell'ultima fase di vita della società, alla luce delle specifiche contestazioni e domande risarcitorie proposte nei rispettivi confronti dall'attore.

In verità nell'atto di citazione tutti quanti i membri degli organi amministrativi e di controllo in carica risultano chiamati a rispondere delle perdite conseguite dalla SNIA scissa a partire dalla data del 31.12.04 di asserita perdita del capitale sociale nell'arco di tempo in cui ciascuno di essi risulta rimasto in carica. Tale contestazione ha trovato poi una concreta specificazione nella cd "perizia Saitta" depositata dall'attore in allegato alla memoria autorizzata 12/2013, in cui in effetti si provvede ad una analitica quantificazione (aliena da ogni valutazione di carattere propriamente "giuridico", come espressamente sottolinea il perito incaricato) di pregiudizi di carattere economico astrattamente rapportabili al periodo di carica di ciascun convenuto. In particolare il perito ha provveduto a tale quantificazione secondo una duplice e alternativa prospettiva (secondo differenza tra patrimoni netti ad inizio e fine del periodo considerato ovvero attraverso individuazione di specifiche condotte gestorie individuate come idonee a generare "perdite" in capo alla società) che l'attore ha espressamente ed integralmente richiamato come "propria" (e dunque come idonea ad integrare le contestazioni proposte nei confronti dei diversi convenuti) a partire proprio dalla menzionata memoria 12/2013 e fino alla conclusione del giudizio.

Prendendo in esame dunque la specifica posizione dei convenuti sopra menzionati si osserva in particolare quanto segue.

BETTONI: membro CdS dal 10.7.09 al 27.10.09

Nei confronti del convenuto non risulta contestato alcun aggravamento della situazione dei conti rilevabile secondo il criterio della cd "differenza dei netti patrimoniali".

Per questa parte la "perizia Saitta" si limita a rilevare che in data 26.10.09 (dunque il giorno precedente le dimissioni del Bettoni) il CdA ha conferito uno degli incarichi di assistenza per la fase di omologa della procedura ex art 182bis l. fall di cui alla cd "ottava condotta", incarico che ha comportato un costo di euro 80.000 a carico della società e proprio in relazione a tale importo l'attore ha precisato la propria domanda risarcitoria.

Nella specie parrebbe di intendere che l'attore non abbia contestato al Bettoni la cd "ottava condotta" perché non in carica né al momento della assunzione della iniziale delibera consiliare 5/09 né a quello successivo di conclusivo deposito dell'istanza. Al riguardo il Collegio

i) in via preliminare rileva l'estrema genericità della contestazione di inadempimento sottesa alla domanda;



ii) sottolinea la totale estraneità, già in radice, dell'operazione in parola (di per sé pienamente compatibile con una fase liquidatoria) rispetto al novero di quelle rilevanti ex art 2486 cpv cc, secondo profilo di responsabilità qui esclusivamente in rilievo (a differenza che in relazione alla cd "ottava condotta", per cui è stata invece propriamente ed espressamente proposta una contestazione connotata in termini di mala gestio);

iii) nel merito richiama infine tutte le argomentazioni già proposte al precedente **capo F**).

DEL PRETE: membro CdS dal 12.1.09 al 30.6.09

Nei confronti del convenuto non risulta contestato alcun aggravamento della situazione dei conti rilevabile secondo il criterio della cd "differenza dei netti patrimoniali".

Per questa parte la "perizia Saitta" si limita a rilevare che in data 1.4.99 MPS aveva sottoscritto "Prestito Obbligazionario Convertibile" (deliberato in data 10.2.05) per euro 4.084.574,53 in relazione al quale risultano poi maturate cedole per euro 122.537,24 ed interessi fino alla data di dichiarazione di insolvenza per euro 14.435,70 – importi poi interamente ammessi al passivo. Nella specie l'attore ha proposto domanda risarcitoria per l'intero importo sopra menzionato (dunque anche per la quota capitale concretamente "ricevuta" dalla società).

Anche per questa parte il Collegio rileva l'evidente genericità della contestazione di inadempimento sottesa alla domanda ma soprattutto sottolinea la palese infondatezza della pretesa risarcitoria proposta:

i) deve innanzitutto reputarsi priva di ogni elementare senso logico (per quanto rilevante ex art 96 comma 3° cpc) la pretesa di formulare una domanda risarcitoria ex art 2486 cc con riferimento al mero obbligo di restituzione di somme puntualmente ricevute dalla società;

ii) in via di prima approssimazione una domanda di tal fatta potrebbe essere quanto meno comprensibile ove formulata in relazione al (solo) importo di cedole ed interessi maturati sull'operazione, ma anche in tal senso tecnicamente infondata atteso che i menzionati importi rappresentano semplicemente dei "costi" per la società e non invece delle "perdite", laddove la fattispecie di responsabilità di cui i all'art 2486 cc qui in contestazione guarda propriamente al "risultato economico" delle operazioni poste in essere: nella specie, esclusa in radice ogni contestazione in termini di cd "differenza di patrimoni netti", la domanda dell'attore avrebbe richiesto una specifica considerazione dell'impiego fatto delle somme rivenienti dalla sottoscrizione ed un conseguente confronto tra i "costi" sopra menzionati e l'utilità di tali impieghi – secondo prospettazione del tuto assente nelle domande formulate.

PONZETTA: membro CdS dal 27.10.09 alla dichiarazione di insolvenza

Nei confronti del convenuto risulta formulata una domanda risarcitoria alternativa: (a) per euro 1.909.000 secondo il criterio della "differenza netti patrimoniali", (b) per euro 384.600 in relazione invece ai risultati di operazioni espressamente individuate.

Nella specie si osserva:

i) la domanda sub b) attiene (esclusivamente) all'importo degli incarichi professionali conferiti, nel periodo di carica del convenuto, per la predisposizione del ricorso ex art 182bis l fall: al riguardo si richiamano tutte le considerazioni proposte in ordine alla posizione Bettoni

(da rilevare soltanto che nei confronti del Ponzetta è stata contestata anche la cd "ottava condotta", risultando il convenuto in carica al momento della concreta presentazione del ricorso, e sotto tale profilo incongruamente proposta domanda risarcitoria anche in relazione ai costi conseguenti ad



incarichi conferiti prima della nomina 27/10 del Ponzetta, in esecuzione di una delibera consiliare ancora precedente).

ii) in relazione alla domanda sub a) si deve innanzitutto ricordare come, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., l'invocato criterio della cd "differenza dei netti patrimoniali" rappresenta unicamente uno strumento di determinazione equitativa del danno risarcibile legittimamente utilizzabile ex art 1226 cc (solo) una volta che risulti aliunde provata l'esistenza di un danno risarcibile ed impossibile o eccessivamente gravosa (secondo onere di deduzione ovviamente gravante sulla parte interessata) la prova del relativo ammontare; nella specie:

*ci troviamo di fronte ad una mera operazione aritmetica di confronto tra risultanze finali di esercizio, senza alcuna valutazione (e specifica contestazione) di carattere analitico;

* l'attore non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla pretesa di utilizzare il menzionato criterio "equitativo" addirittura ai fini della "prova del danno" e per di più con riferimento ad un brevissimo arco di tempo (i circa cinque mesi di carica del convenuto) in un contesto in cui non risulta d'altro canto proposto alcun rilievo in ordine alla corretta tenuta delle scritture contabili e quindi con ampia possibilità di individuare l'eventuale esecuzione di condotte gestorie di carattere "non conservativo" (significativo che le uniche contestazioni specifiche proposte siano quelle relative al conferimento degli incarichi professionali di cui al precedente capo sub i);

* nel merito risulta in questo caso di plastica evidenza la assoluta inidoneità del criterio invocato dall'attore a fondare (per la parte qui di interesse) una pretesa di risarcitoria, atteso che il consulente di parte si limita a richiamare la tabella elaborata da DELOITTE SERVICE con riferimento al periodo 31.12.09-25.3.10 (tab 5.2 pag 62) da cui emerge che l'intera perdita di esercizio evidenziata (e interamente oggetto della domanda risarcitoria dell'attore) consegue in realtà ad una svalutazione di partecipazioni detenute dalla SNIA, per cui non è dato comprendere, in via generale, la congruenza del dato rispetto alla fattispecie di responsabilità ipotizzata e comunque il profilo di responsabilità personale che al riguardo si pretende di individuare nei confronti del convenuto Ponzetta.

Alla stregua delle considerazioni così proposte il Collegio ritiene pertanto di dover rigettare le domande risarcitorie proposte dall'attore nei confronti dei convenuti in esame in relazione alla cd "quarta condotta" - assorbita in tale valutazione, per i motivi già espressi **sub E)** ogni questione in ordine alle contestazioni sollevate in relazione alla cd "terza condotta".

La manifesta incongruità (come sopra evidenziato) delle pretese risarcitorie avanzate dall'attore nei confronti dei menzionati convenuti costituiti giustifica d'altro canto, a parere del Collegio, anche una condanna ex art 96 cpc nei confronti delle parti vittoriose costituite in giudizio.

H) Sulle spese di lite

In tema di spese il Tribunale è evidentemente chiamato a pronunciarsi in questa sede su tutti (e soltanto) i rapporti giuridici qui oggetto di pronuncia definitiva e quindi, alla stregua delle considerazioni svolte,

*su tutte le domande proposte dagli intervenienti (atteso che con la proposizione della domanda "*L'interventore adesivo diventa parte del giudizio*" con tutte le conseguenze del caso in tema di spese di lite - v **Cass 11202/03; 1105/06**),



*nonché sulle domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti (e conseguentemente dei terzi citati in giudizio) chiamati a rispondere esclusivamente delle condotte **sub 1, 2, 4** (relativamente alle posizioni Bettoni, Del Prete e Ponzetta) e **5** - oltre alla contestazione **sub 3** in relazione alle condotte **sub 2 e 4** appena richiamate).

Dette spese andranno liquidate a carico delle parti soccombenti nei confronti sia dei convenuti che dei terzi chiamati (esclusa per costoro la possibilità di rilevare ipotesi di manifesta infondatezza delle chiamate).

Ai fini della concreta liquidazione delle spese si ritiene di dover rilevare che:

i) si pronuncia in questa sede a seguito del deposito di memorie ex art 183 comma 6 ° cpc e 190 cpc ma (allo stato) senza alcuna attività istruttoria;

ii) le pretese risarcitorie avanzate dall'attore risultano nel loro complesso di relevantissima entità ma scomponibili in una pluralità di domande pienamente autonome le une dalle altre che hanno richiesto fin qui impegni di difesa fortemente differenziati, per cui pare equo provvedere alla dovuta liquidazione attraverso distinto esame di ciascuna domanda;

iii) in particolare le domande relative alla “prima” e “quinta” condotta risultano formalmente proposte come di “importo indeterminabile” ma fanno comunque riferimento ad un danno “potenziale” (e dunque ad una corrispondente domanda risarcitoria) di circa 3,5 mld di euro – d’altro canto la decisione sul punto è intervenuta su una questione di carattere preliminare in tema di “interesse ad agire”: sulla scorta di tali rilievi pare equo liquidare in relazione alla relativa domanda (“prima” e “quinta” condotta insieme) un importo complessivo limitato ad euro 100.000 in favore di ciascuna parte costituita;

iv) le domande relative alla “seconda condotta”, per un importo di circa 800 mln di euro, hanno indiscutibilmente richiesto una approfondita disamina da parte dei convenuti costituiti: in relazione a tale domanda pare equo pertanto liquidare un importo di euro 200.000 in favore di ciascuna parte costituita;

v) in relazione alla “quarta condotta” appare evidentemente necessario provvedere ad una chiara distinzione in relazione alla diversità delle domande risarcitorie proposte in relazione al medesimo titolo e in particolare:

*in favore di Bettoni (domanda risarcitorie per euro 80.000): pare equo liquidare un importo per compensi di euro 20.000;

*in favore dei convenuti per cui risulta avanzata richiesta risarcitoria da 4 a 12 mln di euro: importo di euro 60.000;

*in favore dei convenuti per cui risulta avanzata richiesta risarcitoria per oltre 20 mln di euro: importo di euro 100.000;

vi) in relazione alla “ottava condotta” pare equo liquidare un importo per compensi pari ad euro 50.000;

vii) in favore dei terzi chiamati pare equo liquidare una somma pari al 50% degli importi sopra indicati.

viii) va infine doverosamente computata una riduzione degli importi riconosciuti in favore dei singoli convenuti in ipotesi di posizioni in tutto o in parte comuni affidate alla cura di un medesimo difensore.

Per quanto attiene infine alla posizione delle parti soccombenti pare corretto tenere ben distinta le



responsabilità di causa gravanti sull'attore e sugli intervenienti in relazione al diverso ruolo evidentemente giocato dagli stessi nella instaurazione del presente giudizio,

*ponendo innanzitutto solo a carico dell'attore le spese relative alle chiamate di terzo da parte dei convenuti (conseguenti già alla sola citazione in giudizio) nonché le spese disposte ex art 96 cpc;

*soprattutto escludendo (per i capi su cui viene pronunciata in questa sede condanna alle spese per entrambe le parti) un rapporto di solidarietà passiva tra attore e intervenienti, ponendo così ex art 97 cpc le relative spese a carico dell'attore e degli intervenienti (questi in solido tra loro) nella misura rispettiva del 75% e 25% dell'intero;

*ispirandosi infine ai medesimi criteri per i capi in cui in questa sede viene disposta condanna alle spese unicamente nei confronti degli intervenienti.

P.Q.M.

il Tribunale,

1) definitivamente pronunciando in ordine ai rapporti processuali di cui ai successivi capi **a-c)**, previa separazione delle relative cause, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

a) dichiara l'intervenuta estinzione del rapporto processuale tra l'attore e il convenuto **PIERANGELO LO MAGLIO**;

b) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle domande proposte nei confronti degli originari convenuti **ANDREA DINI, PAOLO ALBERTO LAMBERTI, eredi SILVANO PONTELLO (PATRIZIA PONTELLO e ELISABETTA GIULIA PONTELLO) e PIERANGELO LO MAGLIO** dagli intervenienti nonché dagli altri convenuti originari con richieste subordinate di manleva e/o accertamento quote di responsabilità;

c) dichiara inammissibile l'intervento spiegato in causa dal **MINISTERO dell'AMBIENTE** e dal **MINISTERO dell'ECONOMIA** nei confronti di tutti gli altri convenuti;

d) rigetta tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dei convenuti **BIOS spa, MITTEL spa, GE CAPITAL spa, MPS spa, UNIPOL spa, FRANCESCO BERTOLINI, STEFANIA BETTONI, SERGIO CASCONI, GIORGIO CIRLA, eredi COLOMBO (CLAUDIA COLOMBO e CARLA COLOMBO), GIOVANNI CONSORTE, VINCENZO DE BUSTIS FIGAROLA, MARCELLO DEL PRETE, AMBROGIO CACCIA DOMINIONI, MAURO GAMBARO, EMILIO GNUTTI, BRUNO LECCHI, ROMANO MARNIGA, CLAUDIO PIERI, eredi PININFARINA (MADDALENA CRISTINA PELLION di PERSANO, BENEDETTA PININFARINA, SERGIO PININFARINA, LUCA PININFARINA), LUDOVICO PONZETTA, PIER GIORGIO PRIMAVERA, SALVATORE SPINIELLO, LUIGI VERDE, ANDREA VIERO, CLAUDIO VITALE**;

e) condanna l'attore e gli intervenienti **MINISTERO dell'AMBIENTE** e **MINISTERO dell'ECONOMIA** alla integrale rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti di cui al precedente capo **d)**, come rispettivamente liquidate in favore di:

BIOS, MITTEL, UNIPOL, eredi COLOMBO, CONSORTE, GNUTTI, MARNIGA, eredi PININFARINA, PRIMAVERA, VITALE: euro 300.000,00 per compensi in favore di ciascuna parte, oltre 15% spese generali, iva e cpa;



BERTOLINI, DE BUSTIS, DOMINIONI, VERDE, VIERO: euro 100.000,00 per compensi in favore di ciascuna parte, oltre 15% spese generali, iva e cpa
DEL PRETE: 160.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
BETTONI: 120.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
GE CAPITAL, CIRLA, GAMBARO, LECCHI (in solido tra loro): importo complessivo di euro 480.000,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa ;
MPS, PRIMAVERA, PIERI (in solido tra loro): importo complessivo di euro 400.000,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa;
CASCONE, SPINIELLO (in solido tra loro): importo complessivo di euro 120.000,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa;
 -liquidazione a carico dell'attore in misura pari al 75% dell'intero e a carico degli intervenienti per il residuo 25%;

f) condanna l'attore alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dai terzi chiamati in giudizio dai convenuti di cui ai precedenti capi **d)** ed **e)**, come rispettivamente liquidate in favore di:

MARIO IANNONE euro 50.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
AIG EUROPE spa euro 100.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa
RECONTA ERNST E YOUNG spa: 100.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa
ASSICURATORI DEI LLOYD'S (certificati n. 1435746, 1435762 e n. 10027441Q) in relazione alle chiamate dei convenuti **BERTOLINI** e **VIERO:** euro 100.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa;

g) condanna l'attore ex art 96 cpc in relazione alla cd "quarta condotta", al pagamento di un ulteriore importo di:

*euro 60.000,00 in favore del convenuto **MARCELLO DEL PRETE**
 *euro 20.000,00 in favore della convenuta **STEFANIA BETTONI;**

h) condanna altresì gli intervenienti **MINISTERO dell'AMBIENTE** e **MINISTERO dell'ECONOMIA** alla integrale rifusione delle spese di lite nei confronti dei seguenti ulteriori convenuti, come rispettivamente liquidate in favore di:

MARCO SPADACINI: euro 50.000,00 per compensi;
STEFANO BANDIERAMONTE, GIUSEPPE GUIZZI, CARLO VANOLI: euro 40.000,00 per compensi in favore di ciascuna parte;

NICOLETTA MINCATO, FABIO MOSCA: euro 55.000,00 per compensi in favore di ciascuna parte;

LEONARDO BOSSINI, MAURIZIO DALLOCCHIO, eredi TIBERIO LONATI (FRANCESCO LONATI, ANDREA LONATI, MATTEO LONATI): euro 90.000,00 per compensi in favore di ciascuna parte;;

CARLO CALLIERI, eredi MARTINO (DILETTA SILVIA MARTINO e FIAMMETTA MARTINO), UMBERTO ROSA, RAOUL FRANCESCO VITULO: euro 100.000,00 per compensi in favore di ciascuna parte;

GIANCARLO BERTI, ITALO PASQUON, RENATO UGO (in solido tra loro): importo complessivo di euro 80.000,00 per compensi;

ANDREA MATTIUSI, ENRICO SCIO (in solido tra loro): importo complessivo di euro 65.000,00 per compensi;

MARIA CARLA BOTTINI, CESARE PIOVENE PORTO GODI, CRISTIANO PROSERPIO (in solido tra loro): importo complessivo di euro 65.000,00 per compensi;



GIORGIO BAROSCO, ALBERTO SESANA (in solido tra loro): importo complessivo di euro 70.000,00 per compensi;

LUCA BURIGHEL ANTONIO ONORATO, GIORGIO RUFFONI (in solido tra loro): importo complessivo di euro 80.000,00 per compensi;

-importi tutti maggiorati per spese generali 15%, iva e cpa come per legge.

2) non definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte dall'attore limitatamente alle condotte "**prima**", "**seconda**", "**terza**" (**esercizi 2002 e 2003**), "**quinta**" e "**ottava**" di cui alle conclusioni di parte in epigrafe nei confronti di **BANDIERAMONTE, BAROSCO, BERTI, BOTTINI, BOSSINI, BURIGHEL, CALLIERI, DALLOCCHIO, PIOVENE PORTO GODI, GUIZZI, eredi LONATI, eredi MARTINO, MATTIUSI, MINCATO, MOSCA, ONORATO, PASQUON, PROSERPIO, ROSA, RUFFONI, SESANA, SCIO, SPADACINI, UGO, VANOLI, VITULO.**

3) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio nei confronti dei convenuti sopra indicati **sub 2)** nonché dei terzi chiamati dagli stessi

Così deciso in Milano 5.11.2015

Il Presidente

dott Vincenzo Perozziello

